LUIGI SCHIAPARELLI

# CHARTA AUGUSTANA

## NOTE DIPLOMATICHE







FIRENZE
TIPOGRAFIA GALILEIANA
54, Via San Zanobi, 54

1907

Estratto dall'*Archivio Storico Italiano*
Serie V, Tomo XXXIX, Dispensa 2.ª, Anno 1907

# CONTENTUTO

# CHARTA AUGUSTANA



## NOTE DIPLOMATICHE.

L'aggiunta di « Note diplomatiche » al titolo dice chiaramente in quale campo si svolga il presente studio. Di proposito trascuro la parte giuridica che non è strettamente in rapporto con quella diplomatica, perchè altri possa trattarne colla necessaria competenza.

Alcuni caratteri di questa carta furono da tempo messi in rilievo. L. CIBRARIO, che pubblicò parecchie carte di Aosta negli *Historiae patriae Monumenta, Chartarum I* e *II,* avvertiva in una nota, che « i notai o cancellieri d'Aosta solevano porre appiè dell'atto, e più spesso sul dorso del « medesimo, un breve sunto delle sostanziali sue disposizioni » (1), ed in altra indicava una formula di inscriptio come propria di detti cancellieri o notai (2). Un altro editore di carte di Aosta nei citati *Monumenta,* il canonico di S. Orso in Aosta A. GAL, parla di « sommaire qui est sur « le dos de l'acte, selon l'ancien usage des chanceliers « d'Aoste » (3). L. BETHMANN, visitando gli archivi e le biblioteche di Aosta, fermò la sua attenzione su questa carta, della quale ci diede la seguente descrizione: « Die Urkunden « sind alle in Rollen; die älteste, die mir vorgekommen, war

(1) *Historiae patriae Monumenta edita iussu regis Caroli Alberti, Chartarum I* (*Augustae Taurinorum, 1836*), 498 nota 2. Lo storico di Aosta, J. B. DE TILLIER, ha un solo accenno, confuso ed errato, del notaio in genere di Aosta, che considera come notaio imperiale, « Lieutenant du « Chancelier de l'Empire ». (*Historique de la Vallée d'Aoste. Manuscrit inédit de l'an 1742,* I (Aoste, 1887), 114.

(2) Op. cit., I, 789 nota 1.

(3) Op. cit., II (*Augustae Taurinorum,* 1853), 211 nota 1.

« vom Anfang des XII Jahrh. Die Form derselben ist sehr « eigenthümlich und bei allen ziemlich dieselbe, so dass man « einen eignen Typus fürs Thal von Aosta annehmen muss. « Der Notar notirte sich nämlich in loco publico, meist « vor der Kirche oder im Kloster derselben, rogatus coram « pluribus, auf kleine Pergamentstücke, die er dazu bei sich « führte, die Hauptpunkte des Inhalts in dieser Weise: Ven-« ditionem facit.... Precium est.... Pena.... Testes.... « Fideiussores.... Hoc laudat.... Zu Hause schrieb er dann « aus diesen Notaten die Urkunde selbst in der gewöhnli-« chen Form gleich auf die andere Seite desselben Stückes, « so dass man immer Protokoll und Akte zusammen hat » (1).

Un discreto numero di carte aostane fu pubblicato nei due volumi *Chartarum* dei citati *Hist. patriae Monumenta*; il materiale si accrebbe in seguito coll'edizione fatta nel 1884 da mons. Duc, così benemerito della storia della sua diocesi, del cartolario del vescovato di Aosta (2), e più

---

(1) *Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, herausg. von* Pertz, XII (Hannover, 1872-74), 591; cfr. H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, I (Leipzig, 1889), 742.

(2) Joseph-August Duc, *Cartulaire de l'Évêché d'Aoste* (*XIII^e siècle*), nella *Miscellanea di Storia Italiana*, XXIII (Torino, 1884), 183 segg. Un altro cartolario (cart. in fo. del principio del XV sec., di 128 cc.; cfr. Pertz, *Archiv*, IX, 630) si conserva nell'Archivio della Collegiata di S. Orso. Sul fo. di risguardo leggesi una grande R, forse l'iniziale di Registrum o Regestum, che mano moderna interpretò e completò K(alendarium); e il cartolario passò sotto questo titolo. Più di 450 carte aostane sono ivi registrate, ma in modo incompleto e trascurato. La data raramente è riferita per intiero, si omettono di regola la feria e il mese. Così, fatte poche eccezioni, non si trascrivono i nomi dei testes e dei laudatores. Di alcune carte si leggono poche parole coll'aggiunta « parum « valet ». Questo cartolario venne opportunamente utilizzato dal Duc nei suoi lavori: *Le bienheureux Boniface de Valpergue évêque d'Aoste* (Aoste, 1883) ed *Esquisses historiques des évêques d'Aoste appartenant au XII^e et au XIII^e siècles* (I, Aoste, 1885; II, Aoste, 1886) (extrait du XI, XII et XIII *Bulletin de la Société Académique religieuse et scientifique du Duché d'Aoste*). Ignoro se esista tuttora il cartolario della cattedrale del 1554, citato dal De Tillier, op. cit., I, 63. Una bella raccolta di documenti (dal 1302 al 1312) mons. Duc ha pure pubblicato in *Documents relatifs à l'épiscopat du bienheureux Émeric I de Quart évêque d'Aoste* (Aoste, 1879), e in *Nouveaux documents relatifs à l'épiscopat du b. Émeric I*

ancora nel 1903 colla *Miscellanea Valdostana* edita dalla Società storica Subalpina (1). In questo volume S. Pivano pubblicò le più antiche carte del Grande e Piccolo S. Bernardo (2), premettendovi osservazioni generali che possono considerarsi come primo tentativo di uno studio giuridico su questa carta, e G. Battaglino alcune carte dell'Ospedale Mauriziano di Aosta (3). Utilizzarono opportunamente queste ultime pubblicazioni A. Gaudenzi (4) e F. Kern (5) per le loro erudite considerazioni sulla notizia dorsale nelle carte medioevali. Il Kern dedica un intiero capitolo a questa carta, di cui espone alcuni caratteri e mostra il valore delle due redazioni, sul verso e sul recto. Riassume con queste parole il procedimento che si teneva per l'estensione dell'atto: « Vor der Aostaner Marienkirche versammeln sich « die Parteien und Zeugen. Auf Verlangen des Ausstellers « (rogatus) schreibt der cancellarius den Inhalt des im « Gang befindlichen Rechtsgeschäftes auf die äussere Seite « des zur Urkunde bestimmten Pergaments. Den Kaufpreis « und die Pönsumme begnügt er sich im gegebenen Fall

---

*de Quart évêque d'Aoste:* ma tra questi figurano solo quattro carte aostane (*Documents* ec. n. 70, *Appendice* nn. 15-17). Si cfr. anche F. G. Frutaz, *Recueil de chartes Valdotaines du XIII^e siècle* (Aoste, 1891) (Extrait du XV^e *Bulletin Soc. Acad. d'Aoste*), con una sola carta aostana (p. 53, n. XVIII). J. Gremaud, *Documents relatifs à l'histoire du Vallais* (in *Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse Romande*, XXIX, Lausanne, 1875), riprodusse parecchie carte aostane dagli *Hist. patriae Mon.*, una sola ricavò dall'*Arch. del Gran S. Bernardo* (p. 121, n. 175).

(1) *Miscellanea Valdostana*, nella *Biblioteca della Società storica Subalpina*, diretta da Ferdinando Gabotto, XVII (Pinerolo, 1903).

(2) S. Pivano, *Le carte delle case del Grande e del Piccolo San Bernardo esistenti nell'Archivio dell'Ordine Mauriziano*, pp. 57 segg.

(3) G. Battaglino, *Le carte dell'Archivio dell'Ospedale Mauriziano di Aosta fino al 1300*, pp. 239 segg.

(4) A. Gaudenzi, *Le notizie dorsali delle antiche carte Bolognesi e la formula « post traditam complevi et dedi » in rapporto alla redazione degli atti e alla tradizione degli immobili*, negli *Atti del Congresso internazionale di scienze storiche* (*Roma, 1-9 aprile 1903*), IX (Roma, 1904), 419 segg.

(5) Fritz Kern, *Dorsualkonzept und Imbreviatur. Zur Geschichte der Notariatsurkunde in Italien* (Stuttgart, 1906).

« mit kurzen Stichworten zu notieren, ebenso beschränkt « er sich im Datum auf die Angabe des Tages. Dagegen « nimmt er die anwesenden Zeugen und die Einzelbestim- « mungen des Vertrags (Grenzbeschreibung u. s. w.) in « extenso zu Protokoll. Indem der cancellarius aus « diesen Dorsualnotizen später die Reinschrift auf der in- « nern Pergamentseite herstellt, verzichtet er auf die Wie- « derholung aller materiellen Angaben, so namentlich der « Grenzbeschreibung, der Zeugenliste, auf deren Existenz « nur durch das coram pluribus verwiesen wird, und be- « gnügt sich mit einer allgemeinen Bezeichnung des ma- « teriellen Inhalts. Dagegen wird das in den Dorsualno- « tizen vernachlässigte Formular hier gleichsam nachgeholt. « Schliesslich erhält die Urkunde auch Rechtskraft durch die « dazu erforderliche Unterschrift des cancellarius, durch « Nennung des Herrschers und Datierung nach dem Kalender- « jahr » (1). Secondo il K. lo scrittore della nostra carta sarebbe uno scrittore vescovile: « Dagegen eignet dem bischöflichen « cancellarius, der sich ständig mit der Herstellung von « Privaturkunden befasst, die Sitte der Doppelredaktion « durchgängig vom Ende des 11 bis zum Ende des 13 Jahr- « hunderts; wie weit sie sich noch in das 14 erstreckt hat, « lässt sich an der Hand der veröffentlichten Urkunden nicht « feststellen » (2).

Le carte aostane finora edite sono ben poche in confronto delle parecchie migliaia che si conservano negli archivi di Stato e dell'Ospedale Mauriziano in Torino e segnatamente negli archivi Vescovile, Capitolare, della Collegiata di S. Orso, dell'Ospedale in Aosta e in piccoli archivi della Valle (3).

---

(1) Op. cit., pp. 5-6.

(2) Op. cit., p. 3. La stessa opinione ebbe già a manifestare, ma fuor di proposito (cfr. BRESSLAU, *Urkundenlehre*, I, 462 nota 2), M. HANDLOIKE, nel suo studio: *Die lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Entstehung der Communen* (Berlin, 1883), p. 45, nota 5.

(3) Nell'archivio della parrocchia di Fénis si conserva una gran parte dei documenti del convento di S. Egidio di Verrès; l'altra parte fu da poco rinvenuta dal prof. canonico F. G. FRUTAZ in un solaio dell'Ufficio del Registro di Donnas. Secondo gentile comunicazione dello stesso

Attinsi largamente anche a queste fonti inedite; ma, debbo aggiungere, non come avrei desiderato e sarebbe stato opportuno, e per mancanza di tempo e perchè l'ordinamento degli archivi Vescovile e Capitolare, i quali conservano il migliore e il più copioso materiale, non è ancora condotto al punto da permettere un esame sicuro e completo dei documenti tutti. Il presente studio è quindi necessariamente lacunoso e incompleto; pur tuttavia, voglio sperare, potrà dare qualche contributo alla pubblicazione che delle carte di Aosta si sta preparando a cura della R. Deputazione di storia patria di Torino (1). Ebbe origine, questo studio, da una visita agli archivi Vescovile e Capitolare, consigliatami dal benemerito segretario di detta Deputazione di storia patria, barone ANTONIO MANNO.

Nelle mie ricerche in Aosta mi fu di guida e di grande aiuto il prof. can. F. G. FRUTAZ.

## I.

## Charta augustana e charta notarii.

Nei documenti di Aosta e territorio charta non si contrappone, in senso giuridico e diplomatico, a notitia; designa generalmente, come scriptum e anche instrumentum, l'atto scritto di qualsiasi genere (2). Con « carta augustana », « carta augustensis » (3), vien denominato e distinto il docu-

FRUTAZ si trovano pure alcune carte aostane nel paesello di DOUVES. Il vescovo di Aosta mons. J. A. DUC tiene presso di sè varî documenti e manoscritti raccolti da archivi della città e della diocesi. L'archivio della curia vescovile non è ancora accessibile agli studiosi.

(1) Attende a questo lavoro il prof. canonico F. G. FRUTAZ.

(2) Ha questo significato generale l'espressione: « et facio secundum « strumenta chartarum » della carta del 1035; cfr. *Appendice*, I, n. I; cfr. anche DUC, *Documents relatifs à l'épiscopat du b. Émeric I*, p. 84.

(3) Si ha « carta auguste » in una carta edita dal PIVANO, op. cit., p. 83, n. II, se non che sorge il dubbio che l'orig. abbia la forma abbreviata « aug. »; così il BATTAGLINO, op. cit., p. 265, n. XXVII, stampa, « carta « augusta » dove l'orig. ha « carta aug. ».

mento uscito da una speciale cancelleria, quella della città di Aosta, il quale si differenzia dalla carta notarii, cioè dalla carta di uno scrittore qualsiasi che non funga da ufficiale di detta cancelleria. Le denominazioni di « carta augu« stana » o « augustensis » si incontrano nei documenti stessi; il titolo di « carta notarii », dato ad ogni atto scritto che non sia carta augustana, leggesi nel cartolario del XIII secolo del vescovato di Aosta (1). Carta augustana non si confonde con carta o scriptum de Augusta, designando quest'ultima espressione il contenuto della carta non il genere (2). La carta notarii prende poi nomi speciali: così il citato cartolario distingue l'istrumento notarile con « instru« mentum publicum » o « scriptum publicum » o anche soltanto con « instrumentum ». Per designare l'atto notarile o pubblico si usa anche « carta publica » (3), o semplicemente « carta »; « instrumentum illud publicum quod carta dicitur », leggesi in un documento del giugno 1242 (4). Spesso nei do-

---

(1) Cfr. p. 254, nota 2. Mons. Duc, dice a p. 188: « Il est regrettable « que le compilateur ne se soit soucié ni de l'ordre chronologique ni « de l'ordre des matières ». Eppure si seguì un certo criterio nella raccolta del materiale. Infatti in calce alla carta n. LXIX sta scritto: « Omnes carte suprascripte sunt augustane » (op. cit., p. 265) e prima del documento n. LXXI: « Carte inferius scripte sunt notarii » (op. cit., p. 266). La parte prima del cartolario contiene appunto le carte aostane con poche eccezioni (il n. I è una compositio, i nn. II-IV sono documenti pontifici, il n. LV è un breve recordationis colla rubrica: « scriptum de augusta ») e nella seconda parte abbiamo soltanto le carte notarii, fatta eccezione dei privilegia e di due carte aostane (i nn. LXXXII, LXXXIII), le quali però sono designate come tali nella rubrica.

(2) Nelle rubriche del citato cartolario questa distinzione si mantiene sempre, quindi leggesi ad es.: « Carta augustana de Augusta » (n. LIV); la designazione carta o scriptum de Augusta va sempre riferita al contenuto. Il rubricatore si serve spesso anche solo di carta per designare la carta augustana; ma non usa mai in questo caso scriptum. Carta per carta augustana non si incontra nei documenti.

(3) Esempio in F. Gabotto, *Estratti dai « Conti » dell'Archivio Camerale di Torino relativi alla Valle d'Aosta (1267-1350)*, nella citata *Miscellanea Valdostana*, p. 327.

(4) Nel cartolario citato, p. 323, n. CXVIII; cfr. sopra nota 1. Nella sottoscrizione notarile degli istromenti l'atto viene designato d'ordinario

cumenti, accanto alle carte augustane, si ricordano gli « instrumenta », le « attestationes », gli « scripta », cioè tutti gli scritti che non sono carte augustane (1); più di rado si distingue anche con instrumentum lombardum o carta lombarda il vero documento notarile italiano (2).

In base ai caratteri intrinseci ed estrinseci, quali emergeranno durante la trattazione seguente, e per opportunità e chiarezza di studio, distinguo le carte aostane in tre periodi. Del primo periodo conosco soltanto sette carte, che vanno dall'anno 1024 al 1045; una ventina del secondo, dal 1053 al 1147; numerosissime sono le carte del terzo, e quelle da me esaminate vanno dal 1149 al 1408 (3).

## II.

## La cancelleria di Aosta.

La carta augustana è il prodotto di una speciale organizzazione di scrittori; è l'atto scritto uscito da una cancelleria con proprî ufficiali e retta da determinate norme. Quale cancelleria sia questa, come debba chiamarsi, ce lo

---

come *charta*: « hanc cartam scripsi ». In un istromento del 7 ott. 1309, rogato in Aosta: « Ego Vuillelmus de Christa dictus de Dovia sacri pa« latii notarius publicus instrumentum et hanc chartam rogatus scripsi » (Duc, *Documents relatifs à l'épiscopat du b. Émeric I*, n. 54).

(1) Esempi: « Hoc vendidit eis donavit et finivit cum omnibus in« strumentis tam cartis augustensibus quam atestationibus cantantibus « de dicta pecia vinee » (1280, maggio 18, orig. Archivio Capitolare); « hoc ...dedit cum cartis aug. et omnibus instrumentis inde confectis » (1288, gennaio 23, orig. Arch. Capit.). Quest'ultima espressione ricorre di frequente nei documenti di Aosta; cfr. anche la carta del febbraio 1288 in Battaglino, op. cit., p. 276, n. XXXVIII e Duc, *Documents relatifs à l'épiscopat du b. Émeric I*, pp. 84, 170.

(2) Ad es.: « cartis augustanis et lombardicis », in carta del 1° aprile 1291, cfr. Duc, *Esquisses historiques*, II, 395. — « Hoc donavit ei cum om« nibus cartis aug. et omnibus aliis instrumentis lonbardis et aliis de « dictis rebus confectis » (1288, ottobre feria 2, orig. Arch. Capit.).

(3) Cfr. *Appendice*, II.

dicono due ufficiali di essa, « Stephanus » e « Petrus », i quali si sottoscrivono aggiungendo al loro nome: « dictus « Auguste cancellarius ». Dunque cancelleria di Aosta, della città di Aosta, non del conte, non del vescovo (1).

Vediamo brevemente come fosse organizzata e come funzionasse.

A capo della cancelleria sta il cancellarius e da lui dipendono gli scriptores o vicecancellarii (2). Il cancelliere non sottoscrive i documenti, nè prende parte alcuna alla loro fattura. Fanno però eccezione il cancelliere « Thom[as] » e i ricordati « Stephanus » e « Petrus », i quali sottoscrivono direttamente le carte, e quindi fungono da scrittori e da cancellieri (3). Nella subscriptio delle carte aostane del primo e del secondo periodo troviamo in alcuni casi, aggiunte al nome del cancelliere, designazioni che ci attestano della carica e dell'importanza del personaggio. Il primo cancelliere era « prepositus »; fu cancelliere, il quarto della nostra serie, il vescovo Anselmo di Aosta (4); poi scompare ogni designazione in aggiunta al titolo ufficiale di cancelliere, fino a quando questa carica non fu occupata dai conti di Savoia, i quali premisero al titolo di « cancellarius » quello di « comes Sa- « baudie » (5). La serie dei conti di Savoia cancellieri di Aosta

(1) Tutta la seguente esposizione mostrerà chiaramente come non si tratti, per questi cancellieri di Aosta, di scrittori vescovili, i quali abbiano anche atteso a redigere atti privati. Ritengo quindi errato il giudizio del KERN, di cui cfr. p. 256. Di un vero scrittore vescovile si ha ricordo in un documento del 13 marzo 1311, ed è ivi denominato scriptor, non cancellarius: « In capitulo Beate Marie Augustensis coram testi- « bus domino Petro rectore hospitalis citra Montem Iovis, Humberteto « de Porta et magistro Roberto de Anglia scriptore domini episcopi Au- « gustensis et pluribus aliis » (DUC, *Documents relatifs à l'épiscopat du b. Émeric I*, p. 127, n. 60). Non è il caso di indugiarsi a dimostrare erronea l'opinione di J. B. DE TILLIER, di cui cfr. p. 253, nota 1.

(2) Di questi ufficiali si veda la serie in *Appendice*, II; i loro nomi si leggono nella formula di subscriptio delle singole carte.

(3) La subscriptio delle carte di « Stephanus » e di « Petrus » ha la formula: « N. dictus Auguste cancellarius scripsit et subscripsit ».

(4) Cfr. p. 340, nota 3.

(5) La subscriptio prende allora la formula: « N. gerens vicem (o « vices) N. comitis Sabaudie cancellarii scripsit et subscripsit ».

principia con Amedeo V, precisamente coll'anno 1318, e cessa solo collo scomparire della carta aostana (1). Ad Amedeo V seguono Edoardo, Aimone, Amedeo VI, Amedeo VII e Amedeo VIII. Uno solo per volta fu il cancelliere in carica. Il lavoro della cancelleria era affidato agli ufficiali inferiori, a quelli che sottoscrivono il documento a nome, a vece del cancelliere. La loro non era una carica puramente onorifica, poichè sono essi che scrivono la carta. Il confronto della scrittura non lascia dubbio alcuno che questa si debba attribuire allo scrittore nominato nella subscriptio. Non aggiungono di regola alcun titolo ufficiale al loro nome: soltanto « Armannus » e « Cono » si dicono « scriptor ». Nelle carte non aostane lo scrittore di queste viene detto « vicecancellarius » (2), e questo titolo compare poi, collo stesso significato, nella subscriptio delle carte durante il cancellierato dei conti di Savoia. Titoli o designazioni non ufficiali che denotino la qualità dello scrittore si trovano solo nelle carte aostane dei primi due periodi, ed apprendiamo che « Dodo », « Eyricus » e « Petrus » erano presbiteri, « Armannus » clericus. La carta del ricordato « Armannus » ci dà l'unica eccezione di carta aostana non scritta dal cancelliere o a vece del cancelliere. Non sappiamo con precisione se dalla carica di scrittore si potesse salire a quella di capo della cancelleria; ma ciò è probabile, da quanto lascia supporre l'identità di alcuni nomi (3). Nel periodo in cui sono cancellieri

---

(1) Questa data 1318 ha probabilmente qualche relazione cogli avvenimenti storici della città o coi numerosi acquisti fatti intorno a quell'epoca dal conte di Savoia nella Valle. Per questa ricerca daranno forse materiale i *Conti delle castellanie* conservati nell'Archivio Camerale di Torino, e dei quali il GABOTTO ha pubblicato degli estratti (cfr. p. 258, nota 3). Recatomi appositamente a Torino nei primi dell'ottobre 1906 per esaminare questi *Conti* ho trovato l'Archivio chiuso, per mancanza di personale! E grazie soltanto alla cortesia del prof. Casanova ho potuto esaminare, in via eccezionale, pochissimi rotoli trasportati, per lo studio, nella prima sezione dell'Archivio di Stato.

(2) Cfr. pp. 267, nota 3; 343, nota 7; 344, nota 22, e 350.

(3) È probabile, ad es., che l' « Aimo » cancelliere nel 1211 sia lo scrittore dello stesso nome dal 1205 al 1209; che l' « Aimo » cancelliere negli anni 1283-1292 sia lo scrittore di carte dal 1276 al 1279.

i conti di Savoia non solo si accresce l'autorità del vicecancelliere, a nome del quale vengono sottoscritte alcune carte; ma talora viene a lui dato perfino il titolo di « can« cellarius » (1). Più scrittori furono contemporaneamente a servigio della cancelleria; tuttavia il loro numero non dovette essere grande, e limitata ci appare la loro serie quale si ricava dalle carte a noi pervenute (2). Quegli nel cui nome si sottoscrivono alcune carte, e che porta ufficialmente nella subscriptio il titolo di « vicecancellarius », godeva certo sugli altri scrittori maggiore fiducia e autorità, ne era come il capo e talora rappresentava e sostituiva il « cancellarius ». Questi scrittori venivano nominati o designati molto probabilmente dal cancelliere o capo della cancelleria. Dovevano essere scelti non solo tra le persone pratiche nell'arte dello scrivere, ma pur tra quelle che erano di buona condizione sociale e godevano grande fiducia, chè il loro ufficio era molto importante. Non erano però ad esclusivo servizio della cancelleria, potevano cioè esercitare liberamente l'arte loro di scrittori. Così ho notato nell'Archivio Capitolare una precaria del 1158 scritta da « Stephanus »; di sua mano, e di altri scrittori della cancelleria ho riconosciuto alcuni brevi presso gli Archivi Vescovile e Capitolare. Taluni di questi scrittori furono anche notai pubblici; ad es., « Turumbertus », « Dio« nisius » e « Aymo (Boneti) »; ma, naturalmente, quando scrivevano altre carte, come brevi o istromenti, non fungevano da ufficiali della cancelleria (3). Di altri ufficiali, oltre ai de-

(1) Cfr. p. 344, note 17, 21. Nella subscriptio di alcune carte figurano il vicecancelliere ed il cancelliere; cfr. p. 342.

(2) Cfr. *Appendice*, II.

(3) Il breve del novembre 1161, edito in *Hist. patr. Mon.*, *Chart.*, I, 827, n. DXIX, fu scritto da « Stephanus cancellarius.... iussu episcopi « Guillelmi ». Non ho visto l'originale di questo breve, ma pare che si tratti del nostro « Stephanus ». Il titolo che qui prende è quello che aveva come scrittore della cancelleria, non come scrittore privato del vescovo. Il medesimo caso si ha nel documento del 1177 edito dal PIVANO, op. cit., p. 100, n. XX. È pure probabile che sia il nostro, lo « Stephanus » che scrisse il breve pubblicato in *Hist. patr. Mon.*, *Chart.*, II, 1025, n. MDXXXV. La precaria ricordata si conserva nell'Archivio Capitolare; in essa non figura il nome del notaio, ma si riconosce dalla scrittura la mano di Stefano. (Cfr. *Appendice*, I, n. 6).

signati, non rinvenni notizia. Solo in una carta, quella del 1040, si ricorda il dictator; ma di tale carica non si sentì certo il bisogno quando la carta aostana raggiunse il suo sviluppo e fissò il suo formulario, poichè allora per la fattura di essa ben poteva bastare lo scrittore.

Gli scrittori della cancelleria tenevano la loro statio in Aosta, in luogo pubblico, « ante ecclesiam S. Marie et S. Io-« hannis » (1), e « rogati coram pluribus » ricevevano le disposizioni di quanti volevano far stendere un atto contrattuale.

Non risulta che per il loro ufficio fossero fissati giorni speciali della settimana, e infatti abbiamo carte datate con tutte le ferie, dalla prima alla settima; così non sappiamo se nei primi tempi fossero stabiliti i giorni del mese o la settimana: è forse probabile, ma certo non risulta dalle carte di epoca più tarda, allorquando si usò indicare nella datazione feria e settimana o giorno del mese (2). Erano presenti all'atto i « testes » (3), i « fideiussores » (4) e talora anche i « lauda-

---

(1) Cfr. per questa località, Duc, *Cartulaire*, p. 213, nota 1.

(2) Per i notai pubblici, leggesi nelle *Coûtumes générales du Duché d'Aoste* (2 ediz., Aoste, 1684), p. 123, *Des notaires, article LV*, questa disposizione: « Est inhibé aux notaires recevoir à jour de Dimanche, ou « autre fête solemnelle, même pendant la celebration du divin Office, et « audition du Sermon, contracts aucuns de vente, permutation, échange, « bail à ferme, et autres actes quels qui soient, qui peuvent être passés à « autre temps; si non qu'il y aît nécessité urgente de ce faire, et telle « que pour dilayer de passer les dits contracts le droict des parties en « soit rendu détérieur ».

(3) In numero di cinque; cfr. p. 280, nota 1.

(4) In numero di due; cfr. p. 280, nota 1. Servendoci di una frase di un istrumento del 18 marzo 1278 (cfr. p. 345) potremo dire che si faceva garantire la carta acciò l'acquirente « decipi non possit nec eciam « defraudari ». Figurano, senza eccezione, in tutti i generi di atto. Erano mallevadori per l'evizione; servivano certamente ad impedire possibili contestazioni. Gli acquirenti erano così assicurati, garantiti dai fideiussori di fronte ai terzi. La frase che ricorre nelle nostre carte per indicare la fideiussione o garanzia e il corrispondente suo valore, trova speciale riscontro con simili espressioni in carte del territorio franco. Nel territorio del regno longobardo, è notevole l'uso che si trova nei documenti di Ivrea, così vicina ad Aosta, della formula « dedit.... gua-« diam guarentandi » (cfr. Durando, *Le carte dell'Archivio capitolare d'Ivrea fino al 1230*, nella *Biblioteca della Società storica Subal-*

« tores » (1). Questi potevano farsi rappresentare, la moglie dal marito e gli altri dai loro avvocati, ed è probabile che attestassero il consenso ponendo la loro mano in quella dell'alienante (2). Il consenso, che pure figura in ogni genere di atto, non era sempre necessario e spesso si ottenne dopo che la carta era compiuta, trascorso anche un certo tempo, come ci dicono alcuni documenti e attestano i caratteri estrinseci della stessa carta aostana (3). La carta augustana ammetteva il contradittorio; leggesi infatti sul verso di alcune di esse: « contradixit » o « contradixerunt ». È probabile

---

*pina*, Pinerolo, 1902, pp. 27, 33, ec.), la quale ricorda e serve a spiegare la forma gerundiva « garendi » o « guarendi cartam » della nostra carta; cfr. p. 295. Non credo che i fideiussori in Aosta formassero allora una vera istituzione. Il loro intervento non è limitato alla carta aostana e non scompare con questa. In un breve del sec. XII (*Hist. patr. Mon.*, *Chart.*, II, 211, n. CLXVI), sono detti « fideiussores de legali guarentia ». Diedero origine più tardi all'istituzione dei *garends* o della *garentie*. Cfr. *Coûtumes générales du duché d'Aoste* (2.ª ediz.), pp. 458 segg., *Des fideiusseurs*, e pp. 527 segg., *D'instance de garentie*; C. NANI, *Gli Statuti di Pietro II conte di Savoia*, nelle *Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino*, ser. II, to. XXXIII, *Scienze mor., stor. e filos.* (Torino, 1881), p. 74, nota 4; PIVANO, op. cit., p. 67; A. LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città Lombarde* (Milano, 1899), pp. 213 segg.; V. CAMPOGRANDE, *Trattato della fideiussione nel diritto odierno* (Torino, 1902), p. 24. Si veda quanto sui fideiussori nelle carte Bavaresi scrive J. MERKEL, *Das firmare des bairischen Volksrechtes*, nella *Zeitschrift für Rechtsgeschichte*, II (Weimar, 1863), pp. 146 segg.

(1) Sul verso della carta del 1291 febbraio feria 6 (orig. Arch. Capitolare) si legge la nota: « debet IIII den. pro laudacione cuiusdam « carte aug. »; la carta 1283 gennaio feria 2, di vendita fatta da « Beatrix « f. condam Peroneti de Foschia.... in Vioninum Felisie clericum civem « Aug. », ha la nota (sul *verso*): « debet de laudatione et extra sedem » (orig. Arch. Capit.); 1348 febb. 16 (orig. Arch. Vesc.), pure sul verso: « debet pro laudacione x den. ». Questo lascerebbe supporre che, in alcuni casi almeno, per il consenso si pagasse una tassa alla cancelleria. Recipere laudacionem costituiva un atto a sè (cfr. p. 347). I « lauda« tores » appartengono per lo più alla famiglia dell'alienante; è notevole il largo uso che se ne fa per i varî generi di carta; diverso è il loro numero e il grado di parentela. Figurano anche gli infanti. Cfr. PIVANO, op. cit., pp. 67-68, e KERN, op. cit., pp. 9-10.

(2) Tale, ad es., era l'uso bavarese; cfr. MERKEL, op. cit., p. 138.

(3) Cfr. pp. 307-308, 347.

che in Aosta si praticasse qualche cosa di simile all'uso del diritto popolare Bavarese (1), che lo scrittore della cancelleria, ricevuta la volontà dell'attore o degli attori, gridasse per tre volte se alcuno dei presenti avesse opposizione da fare. Se opposizione si faceva, non si procedeva al compimento della carta (2); se poi non vi era opposizione, se alla domanda dell'ufficiale rispondeva il silenzio dei presenti, allora l'atto si intendeva come eseguito. Allo scrittore della cancelleria non restava che dare compimento materiale alla carta, assicurarle la fides publica. Nelle carte aostane nessuna formula accenna all'investitura; ma è probabile che, se pure non bastava il tacito consenso dei presenti, venisse fatta ordinariamente « corporaliter per pollicem », come era l'uso comune del luogo e come troviamo ricordato in altri documenti (3); conosco un solo esempio, con riferimento ad atto compiuto mediante carta aostana, di possessio corporalis fatta « per traditionem capucii » (4). Nessun

---

(1) Cfr. MERKEL, op. cit., p. 140.

(2) Cfr. a p. 271, che cosa si intenda per compimento della carta aostana.

(3) In un istromento di vendita del 1294 giugno 3, fatta da « Iaco- « beta filia condam Petri mistralis civis Aug. uxor Iohannis Thiebaldi « de Prato Sancti Dederii de consemsu volumtate et mandato expressis « predicti viri sui et Mathelda dicta Bertoleta soror predicte Iacobete » a « Iohanni de Fonte de Villa super Nunx »: « .... et dictum dominum « Iohannem de ipsa (pecia) corporaliter per policem, ut moris est, in- « vestierunt, dantes et concedentes eidem licenciam et mandatum ut « possesionem corporalem ipsius rei, quandocumque sibi placuerit, intrare « et apprehendere possit sua auctoritate, et aprehemsam possidere, con- « stituemtes se pro eo precario possidere donec ipsius rei possesionem « aprehemderit corporalem » (orig. Arch. Capit.). Gli esempi sono numerosi: cfr. DUC, *Documents relatifs à l'épiscopat du b. Émeric I*, nn. 1, 2, 7, 8 ec.

(4) « Anno Domini M° CCC° XLII°, ind. X^a^, pridie kal. aprilis, ante « ecclesiam S. Marie Aug., coram testibus.... Notum sit omnibus, quod « cum Iohannodus asinarius civis Aug. vendiderit per chertam aug. « iuratam per ipsum in Nicholetum Felisie civem Aug. et cui dare vo- « luerit sub anno predicto die XXVII mens. marcii unam peciam terre, que « iacet Puenço (*seguono i confini*), hinc est quod dictus Iohannodus po- « suit dictum Nicholetum Felisie in corporalem possessionem dicte pecie « per traditionem capucii sui, renuncians omni exceptione.... Ego Aymo « Boneti not. publicus » ec. (orig. Arch. Capit.).

accenno alla traditio cartae (1). Ritengo che lo scrittore non giudicasse sul merito dell'opposizione che veniva sollevata, ma dovesse unicamente prenderne atto e non passare a dar compimento alla carta. Non ho trovato esempio in cui al « contradixit » si aggiunga una motivazione qualsiasi. Occorrendo, spettava alle parti interessate far sentire le loro ragioni e ricorrere al giudizio, secondo le leggi e le consuetudini del paese. Così spiego il conservarsi di carte aostane non compiute e colla nota cancelleresca « contradixit » o « contradixerunt » (2); non per questo l'atto si riteneva nullo, nè il documento veniva a perdere ogni suo valore, ma doveva conservare ancora il valore della notitia o del breve, salvi restando i diritti dell'opposizione già manifestata (3). Tutto questo procedimento si sarà seguito probabilmente soltanto nei primi tempi e non in tutti i casi; in seguito nella pratica si sarà fatto a meno di alcune formalità, per adot-

---

(1) Cfr. KERN, op. cit., p. 65.

(2) Sul verso di una carta aostana del 1344 febbraio 7 (orig. Arch. Capit.) si legge questa nota: « Bonefacius filius condam Roleti de « Villa, Bernardus filius condam Iohannis de Villa et domnus episcopus « Aug. ad requisitionem Capituli Aug. contradixerunt. Passata est de « precepto dictorum contradicentium ». Malgrado l'opposizione la carta « passata est »; le venne cioè dato compimento, perchè gli oppositori acconsentirono. Un altro esempio troviamo in una carta del 1363 maggio 2, con questa nota in calce, sul verso: « domnus episcopus Auguste « contradixit presentem chertam ad requisitionem Capituli Auguste; pas- « sata est de precepto dictorum episcopi et Capituli ». Il recto è completo ed è sottoscritto da « Aymo gerens vices domni Amedei com. Sab. « cancell. » (orig. Arch. Capit.). L'ufficiale della cancelleria non è giudice e non giudica; soltanto se non vi sono oppositori o se questi non insistono, egli passa a dare compimento alla carta, ad assicurarle piena fede.

(3) Infatti una carta dell'Arch. Capit., di vendita di una casa in Aosta nel luogo detto « Malum Consilium », fatta da « Iacobus dictus « Raschays de Ginno.... in Petrum Gotrous », ha sul verso, in calce, questa nota: « Dumnus Guido de Ginno contradixit. Reddatur venditori, non « solvit ». Il « contradixit » non rendeva inutile l'altra nota che avverte come la carta si debba restituire all'autore. Questa seconda nota annulla effettivamente l'atto. La pergamena è scritta soltanto sulla faccia verso, e la scrittura rivela la mano di « Dionisius ». I dati cronologici sono: « feria IIª, mens. may ».

tare un procedimento più sbrigativo, che avrà dato facile il passo a commettere alcune irregolarità (1).

Nel primo periodo della carta aostana probabilmente lo scrittore della cancelleria riceveva la disposizione dei contraenti scrivendola subito direttamente nella faccia verso della pergamena, sul cui recto poi doveva stendere una seconda redazione, quella che per ora potremo dire redazione solenne dell'atto o copia a buono. Ma negli altri periodi di questa carta, quando essa raggiunse il suo sviluppo, la notitia sul verso è dovuta ad un atto posteriore (2); l'ufficiale riceveva le disposizioni su una scheda o imbreviatura. Sappiamo che nel XIV secolo questi ufficiali della cancelleria tenevano veri protocolli, detti registri, come quelli dei notai pubblici (3); ma è probabile che già prima la can-

---

(1) Abbiamo esempi di carte la cui azione giuridica non ebbe effetto, e la cancelleria fu tenuta ad apporre sul verso speciali note dichiarative. Una carta dell'Archivio Capit., di donazione fatta da « Guido de Gigno « domicellus.... in ecclesiam S. Marie Aug. ad opus prebende quam dedit « dicte ecclesie Reymondus de Estra », ha sul verso: « non solvit, do- « natori reddatur » e sotto si aggiunge: « Domnus P. rector ecclesie de « Gigno vocetur, Iohannes de Gigno pro eo ». L'altra faccia della pergamena è in bianco, sicchè la carta non venne compiuta. Porta i dati cronologici « feria IIII^a, mens. decembr. », e la scrittura si riconosce per quella delle carte di « Iohannes gerens vicem Gonterii canc. ». Si ha esempio di carta completa di vendita in cui si dichiara che il prezzo non è stato pagato (cfr. p. 289, nota 3). Così una carta completa del 1289, feria II, ha sul verso: « R(eddatur) permutatori, non solvit » (orig. Arch. Capit.). Cfr. ancora p. 266, nota 3 e gli esempi in Duc, *Cartulaire*, p. 227, n. XXV, p. 229, n. XXVII e p. 240, n. XL. Le due prime carte (nn. XXV, XXVII) hanno nell'ed. del Duc la nota « non est f. »; ma ritengo si debba correggere « non est f. », « non est s(olutum precium) ». Una carta di donazione, del 1217 ott. (orig. Arch. Osp. Maur., Torino; *Aosta. Territori d'Estroubles e Stipule*, mazzo I, n. 8), ha sul verso: « p(recium) e(st) so- « l(utum) ». Non crederei che « precium » si riferisca alla tassa della canc.

(2) Questo si ricava da quanto segue, e vedansi in particolare gli esempi alla nota 3. Ne sono di conferma anche i caratteri estrinseci, poichè ora la scrittura sul verso non presenta più i caratteri proprî di una minuta, è meno affrettata e trascurata, ha meno forti e numerose le abbreviature.

(3) Nell'autenticazione di copia, eseguita nel sec. XV, di una carta aostana del 20 aprile 1345, il pubblico notaio « Bonifatius de Villa civis Au- « gust. » dichiara: « hanc chertram de prothocollis condam Aymonis Boneti « tunc vicecancellarii pro illustri principe domno Amedeo comite Sabaudie « michi commissis manu propria levavi et in hanc formam, prout in

celleria avesse sentito il bisogno di conservare in appositi registri notizia o copia degli atti che venivano scritti da'suoi ufficiali (1). La scheda, che veniva probabilmente letta agli autori dell'atto e alle persone interessate (2), doveva contenere

---

« ipsis inveni, redegi » (Arch. Osp. Maur., Torino: *Aosta, Territori d'Estroubles e Stipule*, mazzo I, n. 80). Esempi ci offrono le stesse carte aostane: a. 1337 maggio 2, donazione fatta da « Richardus de Mer de Gigno » ad « Anthonie eius uxori » colla sottoscrizione « Aymo gerens vices « domni Aymonis comitis Sabaudie scripsit et subscripsit ac levavit de « registris Bonefacii vicecancellarii, qui eam registravit in Augusta « civitate » ec. (orig. Arch. Capit.); a. 1366 luglio 21, vendita fatta da « Iohannes clericus f. condam Bonifatii Picolerii.... in Anthonium de « Terico de Lucana civem Aug. et in Alesiam eius uxorem.... Petrus « gerens vices domni Amedei comitis Sabaudie cancellarii scripsit et « subscripsit in Augusta civitate rogatus coram pluribus loco publico « ante ecclesiam S. Marie et S. Iohannis, de registris condam Aymonis « vicecancellarii et secundum est usitatum, die XXI mensis iulii, regnante « Karolo imperatore, anno Domini MºCCCLXVIº » (orig. Arch. Capit.). I registri di questo Aimone vice cancelliere li trovo ricordati nelle sottoscrizioni di altre due carte aostane, 1366 novembre 28 e 1372 novembre 22, dell'Archivio Capitolare, ricavate da quelli da « Petrus gerens vices domni « Amedei com. Sab. cancell. ». Nell'Arch. Capitolare ho notato due carte, una del 7 aprile 1326 e altra del 30 aprile 1326, di contenuto diverso, scritte sulla stessa pergamena; non furono staccate, e vien fatto di supporre che sieno state ricavate dal registro del notaio. I documenti imbreviati in questi registri dovevano essere del tenore della redazione che ora leggiamo sulla faccia verso della carta aostana; in altre parole, questa redazione sul verso sarebbe stata copiata letteralmente dal registro o imbreviatura (cfr. p. 308). La data va riferita all'azione (cfr. p. 305), e l'anno di Cristo, ogni qual volta manca sul verso, è supponibile che venisse ricavato dal registro, naturalmente quando si fece uso di questo; e quivi non doveva trovarsi in calce ad ogni documento, poichè allora figurerebbe sul verso di tutte le carte riprodotte dal registro. Il fatto è evidente per le carte che hanno le due redazioni compilate a distanza di tempo e sono dovute a diversi ufficiali della cancelleria. Per queste carte l'anno doveva pure essere registrato in qualche parte. Forse nei registri l'anno di Cristo era notato soltanto in alcuni casi, quando mutava: in altri termini, probabilmente questi registri erano compilati e distribuiti per anni.

(1) Ad es., l'anno della carta del dicembre 1290 (di cui alla p. 270, nota 1), colla redazione sul recto scritta a distanza di qualche anno dalla redazione sul verso, non venne ricavato dal verso, dove manca, ma da un registro o protocollo, nel quale doveva figurarvi.

(2) Gli Statuti di Pietro II di Savoia (1263-1268) ordinano questo procedimento per gli istromenti nel comitato di Savoia: « Item statuimus « quod omnes notarii seu tabelliones qui sunt vel erunt in Comitatu

quanto riproducono le carte sul verso della pergamena (1). Stendere la scheda o imbreviatura si disse « recipere » (2), anche « registrare » (3); passare da quella alla redazione dell'atto sulla pergamena « levare » (cartam) (4), e si distinse il lavoro

« Sabaudie qui voluerint facere cartas vel instrumenta, ea primo inbre-« vient in cartalariis suis et omnia ponant in breviatura que postea erunt « in cartis vel instrumentis, et hec faciant dicti tabelliones antequam « recitent vel narrent partibus ea de quibus erunt facturi instrumenta « vel cartas, coram testibus vocatis et rogatis et coram partibus, et, post « abreviaturam lectam coram testibus et partibus et approbatam, nichil « addatur vel minuatur postea per tabelliones de consilio jurisperiti vel « sine eius consilio; de sustancia tamen contractus perficiatur ». C. Nani, op. cit., p. 121, art. 13, cfr. p. 109; cfr. Bresslau, *Urkundenlehre*, I, 765. Si cfr. gli Statuti di Amedeo VI (C. Nani, *Gli Statuti dell'anno 1379 di Amedeo VI conte di Savoia*, nelle *Mem. della R. Acc. delle Scienze di Torino*, serie II, to. XXXIV, *Scienze mor., stor. e filos.*, Torino, 1881, p. 156, art. 42 e *Nuova edizione degli Statuti del 1379 di Amedeo VI di Savoia*, nella *Miscellanea di Storia Italiana*, XXII, Torino, 1884, 276, art. 41); e l'art. De tabellionibus et notariis negli Statuti di Amedeo VIII (E. Durando, *Il tabellionato o notariato* Torino, 1897, pp. 159 segg). Nelle *Coûtumes générales du duché d'Aoste*, op. cit., p. 115, Des notaires, article XIV: « Dresseront aussi d'ores-« en avant la minute, ou à tout le moins, retiendront memoires par écrit « de toute la substance des contrats, avant que prendre la main, et serment « des parties, pour la reception d'iceux, et en feront lecture tout au long, « intelligible et claire, en la presence des dites parties, et des témoins qui « y seront appellés ».

(1) Questo valga come ipotesi e si intenda in senso generale. Delle carte aostane di cui a p. 267, nota 3, estratte dai protocolli di Aimone e di Bonifacio, si riproduce appunto il verso. Non mi risulta che si conservino tuttora protocolli di questi scrittori della cancelleria.

(2) 1322 marzo 28 (orig. Arch. Capit.): « Hugo gerens vices domni « Amedei com. Saubaudie canc. recepit in Augusta civitate, die XXVIII[a], « mens. martii, vacante sede imperiali, anno Domini M°CCC°XXII°. Fran-« ciscus gerens vices Eduardi com. Saub. canc. levavit scripsit et sub-« scripsit et in publicam formam reddegit ». La carta è scritta sulle due facce da « Franciscus ». La data si riferisce all'azione, e già doveva trovarsi sulla scheda o protocollo.

(3) Cfr. p. 267, nota 3.

(4) Cfr. nota 2 e p. 267, nota 3. Il medesimo si verifica negli istromenti della Valle di Aosta, dove troviamo le frasi « recipere instrumen-« tum », « ita est receptum per me.... notarium » che si riferiscono al lavoro di imbreviatura. Quando si distinse la scheda dalla imbreviatura le citate frasi si usarono con riferimento alla prima, e si disse « imbre-« viare » la seconda operazione, e « levare » estrarre la copia dal protocollo: quindi abbiamo nei protocolli e negli istrumenti indicazioni come

di redazione sul verso con « scribere », e con « subscribere » quello sul recto (1). Invece di « subscribere » si adopera

queste: « Ita est receptum per me.... notarium et imbreviatum manu.... « notarii publici »; « Ego.... auctoritate imperiali et domini comitis Sa- « baudie notarius publicus hanc cartam rogatus recepi, scribi feci per.... « notarium publicum coadiutorem meum, me quoque manu propria sub- « scripsi et signo meo signavi consueto »; « Ego.... imperiali auct. not. « publicus hanc cartam per me receptam scribi et levari feci manu.... « notarii publici ex commissione et potestate mihi concessa per dominum « ballivum Vallis Aug., et inde me subscripsi et fideliter signavi ». Si cfr. l'art. De tabellionibus et notariis, negli Statuti di Amedeo VIII conte di Savoia (Durando, op. cit., pp. 161 segg.).

(1) Esempi: 1290 dicembre, feria VI (orig. Arch. Capit.): « Guillelmus « gerens vicem Iacobi cancellarii scripsit et subscripsit in Augusta civ.... « feria VIª, mens. dec., vacante sede imperatorum, anno Domini M°CC°XC°. « Et licet Dionisius de Sala olim vicecancellarii prima scripsisset, predictus « Guillelmus auctoritate et mandato domni Comitis complevit »; sul verso: « fer. VI, m. decemb. ». La data si riferisce indubbiamente all'azione o alla prima redazione sul verso, di mano di « Dionisius ». Tra questa e la seconda redazione sul recto trascorsero almeno due anni (questo « Guil- « lelmus » è lo scrittore che figura, secondo la lista a p. 342, tra il 1292 e il 1310 sotto il canc. « Iacobus »). — 1299 luglio (27), fer. II IV ebd. (orig. Arch. Capit.): « Guillelmus scripsit. Villentus gerens vicem Iacobi cancellarii sub- « scripsit in civitate Auguste..., feria II, mens. iulii, a. Domini MCCLXXIX° » (segue a CC rasura di altro C). Il verso, che fu scritto da « Guillelmus » ha la data: « feria II, mens. iulii, IV ebd., IX° ». L'a. 1279 del recto è certamente errato, e va corretto 1299. Questo scrittore « Guillelmus » suole abbreviare 1299 con IX°. — 1300 ian. (9), feria VII II ebd. (orig. Arch. Capit.). Sul verso l'anno è indicato in forma abbreviata con « IX° », e si dovrebbe sciogliere 1299, secondo l'uso che adotta anche in altre carte lo scrittore di questa « Guillelmus ». Sul recto però sta 1300, mentre le indicazioni del giorno del mese sono uguali a quelle del verso. Si potrebbe supporre che l'a. 1300 si riferisca alla redazione sul recto, ma è forse più probabile che sia errato il « IX° » sul verso, trattandosi dei primi giorni dell'anno nuovo, ed essendo quindi facile che sia stata ripetuta per inavvertenza la data dell'anno trascorso. — 1302 agosto (10), feria VI II ebd. (orig. Arch. di Stato in Torino, *Ducato d'Aosta*, mazzo I, 8, n. 43): « Guillelmus scripsit. W. Moschet gerens vicem Iacobi cancel- « larii subscripsit »; « II ebd. » leggesi solo sul verso. — 1304 gennaio (25), feria VII IV ebd. (orig. Arch. Capit.): « Brunus gerens vices Iacobi cancel- « larii scripsit, et Aymo gerens vices Amedei comitis Sabaudie subscripsit ». Tra le due redazioni trascorsero circa 40 anni; cfr. la serie degli ufficiali della cancelleria, p. 342. — 1304 ottobre (28), feria IV IV ebd. (orig. Arch. Vesc.): « Guillelmus gerens vicem Iacobi canc. scripsit. W. Moschet « subscripsit ». — 1305 (?) apr. (26), fer. II IV ebd. (orig. Arch. Capit.): « Wil-

anche, di preferenza nelle carte non aostane, ma con riferimento ad esse, « complere » (1). Tra lo « scribere » e il « subscribere », cioè tra la redazione sul verso e quella sul recto, poteva trascorrere un tempo più o meno lungo (2). Non sempre si poteva o si voleva « complere » la carta, condurla cioè a compimento tutta di seguito, senza una pausa, e infatti non sono rare le carte aostane giunte a noi incompiute, vale a dire colla sola scrittura o redazione sulla faccia verso (3). Si potevano dell'atto stendere più copie, delle quali il protocollo presentava la redazione prima e ne era, considerato sotto un certo aspetto, la minuta. Sul verso delle carte aostane si leggono talvolta alcune indicazioni, come: « levata est ad opus... », « reddatur » o « datur » (« ven-« ditori », « donatori », « acquisitori », o anche a persone diverse dai contraenti, anche a persone non nominate nel testo), le quali si riferiscono al possessore della carta, a chi ne

---

« lentus gerens vicem Iacobi cancellarii subscripsit.... Guillelmus scripsit. « Willentus subscripsit ». — 1309 apr.-ag. (orig. Arch. Capit.): « Guil-« lelmus gerens vicem Iacobi cancellarii scripxit, feria I, mens. april., et « Iohannes gerens vicem ipsius Iacobi subscripxit in Augusta civitate..., « feria IIIª, mens. aug., vacante sede imperatorum, a. Domini M°CCCIX° »; sul verso « feria Iª, apr. ». — 1309 marzo-nov. (orig. Arch. Osp. Maur., Torino: *Aosta, Territori d'Estroubles e Stipule*, mazzo I, n. 56): « Da-« nisetus gerens vicem Iacobi canc. scripxit, feria IIIª, mens. martii, et « Iohannes ger. vic. ipsius Iacobi subscripxit..., feria VIª, mens. nov., va-« cante sede imperatorum, anno Domini M°CCC°IX »; sul verso: « feria IIIª, « mens. marcii ». — Inoltre si cfr. gli esempi riferiti a p. 267, nota 3, e p. 269, nota 2.

(1) Cfr. gli esempi a p. 270 nota 1, e pp. 345, 346. *Complere instrumentum* o *chartam* significa redigere dall'imbreviatura l'istromento in forma pubblica (= complere imbreviaturam); es: « Pateat universis presens « instrumentum inspecturis, quod ego infrascriptus notarius vidi tenui et « de verbo ad verbum legi in protocollo condam Dionisii de Sala prebendarii « Sancti Ursi inbreviaturam cuiusdam instrumenti », e nella completio: « Et ego Petrus, qui dicor Guido, clericus publicus not. sacri palatii.... « predictam inbreviaturam in hanc publicam formam redegi, cum dictus « Dionisius morte preventus non potuisset instrumentum cumplere; et « hanc cartam scripsi fideliter et signavi » a. 1294, ottobre 23 (orig. Arch. della Collegiata di Sant'Orso). Cfr. KERN, op. cit., p. 56, nota 5.

(2) Cfr. gli esempi di cui a p. 270, nota 1.

(3) Cfr. p. 267, nota 1, e p. 308.

fece eseguire, estrarre copia (1). Per avere una carta aostana si pagava una tassa (2). Nei secoli XIII e XIV, ma nel XIV meno regolarmente, si aggiunse al nome dell'autore « iuratus », quindi ne derivò l'espressione « iurare » o « iurare « facere cartam augustanam » per indicare l'autore della medesima, ossia per designare chi ricorse alla carta stessa per un atto contrattuale (3). Sull'azione di questa cancelleria eser-

---

(1) In una carta del 5 ottobre 1339 (orig. Arch. di Sant'Orso), sul verso: « De hiis fiant due cherte augustane unius tenoris, quarum ista « erit ad opus dicti donatoris ». In parecchie carte del sec. XIV, nell'Arch. Capit., leggesi sulla faccia verso, in calce: « Levata est ad opus « ecclesie de mandato domni comitis Sabaudie » o « Levata est ad opus « ecclesie pro helemosina de mandato domni nostri comitis Sabaudie ». Nelle carte aostane della seconda metà del XIV secolo, quasi di regola, si legge sul verso, tra il giorno del mese e l'anno: « Reddatur acqui« sitori » o « Reddatur.... » col nome della persona cui dovrà consegnarsi la carta. Lo stesso procedimento si teneva per gli istromenti. Nelle imbreviature si leggono note come queste: « levavi unum », « levavi duo » e spesso con una determinazione, come: « levavi unum (*o* duo) pro acquisi« tori », oppure « levavi unum (*o* duo) ad opus dicti... ». Eil testo del documento, sia nell'imbreviatura, sia nel vero instrumentum publicum, termina spesso con indicazioni, come: « inde quoque duo et plura pu« blica instrumenta », « inde quoque unum et plura publica instrumenta », « inde fiant tot publica instrumenta quot fuerint necessaria », « et de « predictis fiant duo et plura publica instrumenta ut melius dictari et « emendari potuerint sustancia observata », « et de predictis mihi no« tario infrascripto iussum fuit fieri quoque tradi unum et plura pu« blica instrumenta ad opus dictorum domnorum ». Talora si aggiungono indicazioni relative al prezzo della copia o delle copie; quindi nelle imbreviature si legge in fine del testo: « de quibus idem acquisitor dixit « solvere duo, videlicet unum pro se aliud pro donatore » (o « pro domno... » o « pro dicto.... ») e simili, e negli istromenti troviamo esempi come questi: « de quibus primis instrumentis predicti acquisitores dixerunt « solvere unum pro dicto donatore », « michi not. infrascripto precepit duo « et plura publica instrumenta, quorum duo prima sunt expensis ac« quisitoris », « duo et plura instrumenta expensis dicti acquisitoris ».

(2) In calce (faccia verso) della carta 1340 luglio 2, di vendita fatta da « Iaquemetus Marro.... in domnum Petrum Botona », si legge: « Debet « de presenti cherta XVIII den. et XVIII den. de quadam alia precedenti « cherta » (orig. Arch. Capit.). Questa tassa o emolumento dovuto alla cancelleria probabilmente era in rapporto col valore del contenuto dell'atto.

(3) Cfr. p. seg., nota 1.

citarono autorità e sorveglianza, nei primi tempi, come pare, il vescovo, indi il conte di Savoia e in sua vece il visconte e poi il bailivo di Aosta (1).

Come si spiega questa istituzione cancelleresca in Aosta e quale fu la sua origine? Il pensiero ricorre subito, come confronto, ad altre simili istituzioni, ai tabelliones in Roma ed a Ravenna, ai curiales in Napoli, agli scribae a Gaeta ed Amalfi. Se quella di Aosta avesse comune l'origine con queste,

(1) Cfr. gli esempi di cui a p. 272, nota 1. Sul verso, in calce, di una carta del 15 gennaio 1342 (orig. Arch. Capit.): « Predictam chertam refeci « de mandato domni ballivi Aug. » — 1329 maggio 1 (orig. Arch. Vesc.): « Nos Thomas de Puanis ballivus Vallis Aug. pro illustri principe domno « Eduardo comite Sabaudie, notum facimus.... quod veniens ad nos Io- « hannes de Valle Enchalant dictus de Palen civis Aug. nobis supplicavit « humiliter, quod nos duo instrumenta facta manu Dyonisii de Sala pu- « blici notarii et unam chertram augustanam deberemus videre et exa- « minare per modum de vidimus ad perpetuam rei memoriam.... Tenor « dicte chertre talis est.... In quorum omnium premissorum robur et « testimonium presentibus literis sigillum Curie dicti domini nostri comi- « tis, quo utimur in Valle Aug., duximus apponendum »; cfr. p. 351. I Conti del bailivo della Valle d'Aosta, nell'Archivio Camerale di Torino, dànno numerose testimonianze in riguardo. Dagli *Estratti* pubblicati dal prof. Gabotto, op. cit., ricavo questi notevoli esempi: p. 328, *21. Reati in Val d'Aosta negli anni 1304-1306:* « De VIII libr. « receptis pro facto Iaquemeti de C[r]est, qui dicebatur iurasse quamdam « falsam cartam, et periurasse, et eciam quia famuli Peroneti Gontardi « dicuntur impedisse quominus castellanus Castri Argenti dictum Iaque- « metum caperet »; pp. 357-58, *80. Reati in Val d'Aosta fra 28 nov. 1328 e 1 sett. 1330.* (Recepit): « A Cecilia Porte Sancti Ursi, que in se « iurare fecerat chartam augustanam indebite, XL sol. », « A Iaquemeto « Gontardi, pro Theobaldo de Genevrines, quia inculpabatur fecisse fieri « falsam chartam, XXV sol. »; p. 361, *88. Reati in Val d'Aosta fra 1 sett. 1330 e 5 maggio 1332.* (Recepit): « A Bosoneto de la Ciriaci et eius con- « sortibus, quia se iuraverant de quodam instromento falso contra Alariam, « VI libr. »; p. 372, 109. *Reati in Val d'Aosta fra 1 aprile 1337 e 24 giu- gno 1338.* (Recepit): « A Villelmo de Quarro de Stipulis notario, morante « apud Augustam, quia inculpabatur falsum scripsisse in prothocollo pa- « piri sui, XL libr. vien. »; pp. 380-81, *127. Reati in Val d'Aosta fra 7 luglio 1340 e 29 agosto 1341.* (Recepit): « A dicto Marenchon de Ar- « pulles, quia iuravit quamdam chartam augustanam in Martinum de « Triceno, non reservatis sex sol. de helemosina ecclesie S. Stephani, « LX sol. vien. ».

dovremmo farla derivare direttamente dalla Curia romana cittadina; il suo comparire proverebbe il perdurare anche in Aosta di antichi usi giuridici romani. Aosta apparteneva al territorio franco-burgundio, ed è noto che in Francia la Curia durò più a lungo che non nell'Italia longobarda; l'uso della insinuazione dei documenti nei Gesta municipalia, nei protocolli della Curia, scompare prima in Italia, dove le ultime tracce sono del VII secolo, mentre in Francia si conserva vivo ancora tutto il secolo, ed alcuni esempi si spingono fino alla metà circa dell'VIII (1). La stessa posizione geografica di Aosta avrebbe contribuito al conservarsi di certi usi e caratteri antichi. Se non che tale ipotesi non spiega alcuni fatti. La carta augustana quale ci appare nell'XI secolo non è che all'inizio del suo sviluppo; l'istituzione cancelleresca che vorremmo far derivare dalla Curia è al principio del suo costituirsi, mentre la Curia romana era certo scomparsa da secoli dal territorio franco, e nulla ci attesta che in Aosta sia perdurata tanto tempo dopo; di essa si sarà conservata solo una certa tradizione. Nessun documento ci permette di vedere una continuità dallo scrittore ufficiale che insinuava gli atti nei Gesta municipalia allo scrittore, al cancellarius della nostra cancelleria. E perchè il titolo di cancellarius? Non credo che si possa trattare di una imitazione delle cancellerie reali o imperiali o di quella pontificia.

O non avrà piuttosto questo scrittore relazione col notaio dei giudizi, che si trova nel regno franco fin dalla metà del VII secolo, che i Carolingi estesero nei paesi della loro dominazione, e che andò presto scomparendo collo sfasciarsi del loro impero, lasciando in generale poche tracce, salvo in

---

(1) Cfr. H. BRUNNER, *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde* (Berlin, 1880), pp. 139 segg.: BRUNO HIRSCHFELD, *Die Gesta municipalia in römischer und frühgermanischer Zeit* (Marburg, 1904), pp. 66 segg. e pp. 79 segg.; H. STEINACKER, *Die Lehre von den nicht königlichen (Privat-) Urkunden vornehmlich des deutschen Mittelalters*, in A. MEISTER, *Grundriss der Geschichtswissenschaft zur Einführung in das Studium der deutschen Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit*, I (Leipzig, 1906), 243, 245. Lo STEINACKER estende l'uso dell'insinuazione, in Italia fino al secolo VIII, e in Francia fino al secolo IX; ma è da tenersi conto delle osservazioni fatte dallo HIRSCHFELD, op. cit.

Italia? Nei documenti del regno franco occidentale e di Borgogna si hanno gli ultimi esempi nell'XI secolo (1); nel territorio tedesco scompaiono prima, nel X secolo; nella Rezia Romana perdurano fino al principio del XII; ma solo in Italia lo scrittore dei giudizi, sotto l'impulso delle leggi Carolingie, ebbe vita e valore speciale, tanto da divenire una causa diretta dello svolgimento del notariato italiano (2). La derivazione che si vuol vedere del notarius publicus dall'exceptor publicus e dal tabularius non è stata sempre e dovunque diretta (3); uno dei passaggi intermedî ci è dato talora da questo scrittore di giudizio, che è un vero scrittore ufficiale e, sotto un certo aspetto, pubblico (non ancora però nel senso del notarius publicus italiano, poichè il diritto franco non riconosceva maggiore fides publica al suo atto che a quello di uno scrittore privato). Sappiamo che tali scrittori erano stabili e che formavano una vera organizzazione. Prendevano il nome di notarii o di cancellarii; il primo è usato di preferenza nel territorio salico, il secondo nel ribuarico e alamannico. Dovevano essere in maggioranza ecclesiastici e la loro giurisdizione era per lo più limitata al distretto del comitato, sebbene in alcuni casi scrivessero documenti anche fuori di questo. Nel lavoro di scrittura potevano farsi aiutare da altri (4). E ad essi si soleva ricorrere per stendere un atto contrattuale qualsiasi, ancorchè non avesse alcuna relazione con un giudizio o placito.

---

(1) Forse si ha ancora un esempio in una carta di Cluny, 1109-1118: « Ebrardus presbiter rogatus ad vicem cancellarii scripsit » (*Recueil des Chartes de l'abbaye de Cluny*, nei *Documents inédits sur l'histoire de France*, V, n. 3881).

(2) Cfr. R. Sohm, *Die fränkische Reichs-und Gerichtsverfassung* (Weimar, 1871), pp. 525 e segg.; L. Beauchet, *Histoire de l'organisation judiciaire en France* (Paris, 1886), pp. 492 e segg.; H. Bresslau, *Urkundenbeweis und Urkundenschreiber im älteren deutschen Recht*, nelle *Forschungen zur deutschen Geschichte*, XXVI (Göttingen, 1886), 64; *Urkundenlehre*, I, 444 e segg.; H. Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte*, II (Leipzig, 1892), 185 e segg., *Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte* (Leipzig, 1901), p. 58; Steinacker, op. cit., p. 245.

(3) Cfr. Gaudenzi, op. cit., pp. 433, 434; Steinacker, op. cit., pp. 241, 245.

(4) Cfr. Bresslau, *Urkundenbeweis* ec., pp. 30, 49-51; *Urkundenlehre*, I, 444, 445. Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte*, II, 186.

Detto scrittore, che nei documenti di Borgogna figura ancora nell' XI secolo, col titolo prevalente di cancellarius, dovette penetrare anche nella Valle di Aosta. È probabile che qui siasi fermato a lungo, e che, a contatto cogli usi giuridici locali, e favorito in particolar modo dalla tradizione ancor viva della Curia e de' suoi Gesta (1), abbia determinato lo svolgimento della istituzione cancelleresca di di cui ci occupiamo. L'anello più vicino al cancellarius di Aosta non sarebbe lo scrittore pubblico della città, il quale teneva il protocollo della Curia ed insinuava gli atti nei Gesta, ma il cancellarius, scrittore pubblico di giudizî nel comitato; dall'istituto di questi scrittori di giudizî si passerebbe alla cancelleria di Aosta. I registri o protocolli di questi cancellieri, mentre fanno pensare, per la loro origine, agli acta della Curia, ai Gesta municipalia, ricordano nel loro svolgimento le imbreviature notarili, alle quali

---

(1) Una testimonianza di questa tradizione, come dell'applicazione del diritto Giustinianeo in Aosta, parmi si possa ricavare dal conservarsi ancora in alcuni stromenti del XIV sec., priva naturalmente di qualsiasi valore giuridico, la formula di rinunzia ricordante la nullità della donazione, eccedente i 500 solidi (aurei), non insinuata nei Gesta: « Renunciando per pactum expressum specialiter in hoc factum actioni « et exceptioni doli, metus, et in factum conditioni sine causa et ob « causam et ex iniusta causa, beneficio restitutionis in Matheum fratrem « minoris etatis, beneficio et auxilio iurium quibus cavetur donationem « perfectam posse ex causa vel causis ingratitudinis revocari, et si excedat « quingentos aureos nisi fuerit insinuata minime valituram, omnique fraudi « simulationi deceptioni et generaliter omni auxilio quocunque modo excogi- « tando per quod omnino possit infringi vel annullari aliquid predictorum » a. 1302 febbraio 8 in Duc, *Documents relatifs à l'épiscopat du b. Émeric I*, n. 1. — « Renunciando.... beneficio iuris dicentis donationem que excedit « quingentos aureos absque insinuatione non tenere.... » a. 1302, sett. 29, a. 1308, febbraio 8 (« absque insinuatione minime valituram »), a. 1312, marzo 7, in Duc, ibid., nn. 9, 40, 69. — « Renunciando ex certa scientia iuri « dicenti donationem non valere que excedit quingentos aureos nisi per « principalem insynuationem.... » a. 1305 marzo 26, Duc, ibid., n. 29. — « Renunciando... iuri dicenti donacionem que excedit quingentos aureos « absque insinuatione non valere » a. 1305, aprile 29, Duc, ibid., n. 32. L' Hirschfeld (op. cit., p. 89, nota 1) ricorda due simili esempi del XIII sec. nel *Cartulaire de l'abbaye de St. Victor de Marseille* (in *Documents inédits*), II, nn. 905, 998.

vengono a collegarsi direttamente. Questa cancelleria si fissa solidamente tra l'XI e il XII secolo, proprio nel periodo di viva e generale rinascenza del diritto romano. L'importanza sua sta essenzialmente nel carattere pubblico, per Aosta e territorio, che ebbe il documento da essa emanato (1); lo scrittore è cancellarius Auguste, non del vescovo o di una chiesa o di un monastero. Fu dipendente dall'autorità politica locale, prima, come pare, dal vescovo e poi dai conti di Savoia. Nella sua organizzazione, nel modo di funzionare, e più ancora nella carta emanata, come tosto vedremo, mostra caratteri proprî, che la distinguono da altre cancellerie aventi al pari di essa facoltà di ricevere atti privati (2).

## III.

## I caratteri della carta aostana.

*Le due redazioni sul verso e sul recto.*

La carta aostana è scritta sulle due facce della pergamena, sul verso, o prima facies, e sul recto. Non si tratta di un testo unico che continui sul verso, ma di due redazioni di uno stesso atto, la prima scritta sulla faccia verso, la seconda sulla faccia recto. La redazione sul verso corrisponde alla notizia dorsale che è comune a moltissime carte di varî territorî (3). Vediamo quali sieno i principali caratteri distintivi delle due redazioni nei singoli periodi in cui abbiamo diviso la nostra carta.

Verso. Tutte le carte aostane del primo periodo, conservateci in originale e da me esaminate (4), hanno notizia

(1) Sul valore giuridico della carta aostana cfr. pp. 306 segg.

(2) Riuscirebbe molto istruttivo uno studio su un'altra cancelleria dello stesso territorio giuridico, la quale presenta caratteri simili alla nostra, cioè la cancelleria di Sion nel Vallese, tenuta dal Capitolo.

(3) Cfr. p. 317, nota 2.

(4) Cfr. p. 334.

dorsale (1). Come tipo o esempio possiamo prendere quella della carta di « Eyricus presbiter » dell'a. 1035 (2). Non si discosta dalla notizia dorsale usata in carte di altro territorio. È redatta in forma oggettiva (3); principia col titolo dell'atto, cui tien dietro il verbo « facit » (4); il dispositivo viene riferito in forma brevissima. L'escatocollo manca nella notitia della carta del 1024. Tutti gli esempi poi sono privi di dati cronologici. La scrittura è più trascurata e più ricca di abbreviature di quella della redazione sulla faccia recto, sebbene sia dovuta alla stessa mano.

Passando al secondo periodo, ricordiamo anzitutto la carta del cancelliere « Thom[as] » con la sola redazione sul verso, cioè senza scrittura sul recto, che è lasciato in bianco (5). In questa carta la notitia dorsale principia come quella del primo periodo, il testo comincia però ad essere espresso con maggiori particolari, in forma meno abbreviata; c'è più abbondanza di parole, vi sono maggiori determinazioni. E maggiore è la cura nei caratteri estrinseci; la scrittura è più regolare; meno forti sono le abbreviature; con « signum » e « testes » si va a capo di linea. In complesso, non ci lascia, come la notitia del primo periodo, l'impressione di un abbozzo o di una minuta, ma di un vero documento destinato a conservarsi e a leggersi da tutti. Soprattutto la distinguono da quella del primo periodo non solo, ma in genere dalla notitia delle altre carte, la datazione, che è riferita in una forma ampia, e la sottoscrizione cancelleresca. La carta di « Gosfredus » (1075 o 1090) e quella di « Cono » dell'aprile 1125 hanno sul verso una redazione dello stesso tenore, la quale manca però dei dati cronologici e

(1) È anche riprodotta nella copia della carta 17 febbraio 1032 edita in *Hist. patr. Mon., Chart.*, I, 497, n. CCLXXXVI.

(2) Cfr. *Appendice*, I, n. 1, e L. SCHIAPARELLI, *Il conte Umberto Biancamano fu contestabile del regno di Borgogna?*, nell'*Archivio Storico Italiano*, Serie V, XXXVI (Firenze, 1905), 337, nota 6.

(3) Soltanto quella della carta 17 febbraio 1032 usa le due forme oggettiva e soggettiva.

(4) Quindi si ha: « donacionem » o « venditionem » o « commuta- « cionem facit ».

(5) Cfr. *Appendice*, I, n. 2.

della sottoscrizione cancelleresca (1). Nelle carte del ricordato scrittore « Cono » si notano incertezze, oscillazioni e varietà di forme, indici di un periodo di transizione nel quale si prepara la selezione del tipo che poi verrà adottato (2). In generale la notitia dorsale segue lo schema sopra ricordato, con una datazione in forma abbreviata e coll' indicazione del luogo, ma senza sottoscrizione cancelleresca. Va notato che le sottoscrizioni si ripetono sul recto, il cui escatocollo differisce perciò da quello della redazione sul verso soltanto per avere una datazione in forma più estesa e più solenne (3) e per la sottoscrizione dell' ufficiale della cancelleria. Caratteristiche sono due carte, del giugno 1102 e del gennaio 1127 - 1129 (4), con una sola redazione, la quale però presenta caratteri comuni alle due redazioni sul verso e sul recto. Principiano come la notitia sul verso: « venditionem facit », poi il testo prende lo svolgimento della parte sul recto e contiene persino le formule di pertinenza e di sanzione. L'escatocollo ha tutte le sottoscrizioni, e l'actum colla data in forma solenne e colla subscriptio dell' ufficiale della cancelleria.

E si giunge così al terzo periodo, cioè alle carte del cancelliere Stefano, le quali ci presentano un altro passo nello svolgimento della notitia dorsale. Questa è nel complesso conforme a quella del periodo precedente (5), ma ne differisce in quanto dà stabilità alla forma di datazione, che viene abbreviata e posta in calce, staccata cioè dalle altre parti dell' escatocollo. Ora scompare dal verso l' indicazione del luogo. Resta fissato il formulario della redazione sul verso in questo modo: principia col titolo dell'atto, seguito da « facit »; ad es., « donationem (« venditionem » ec.) facit N. » (« faciunt », più di rado « fecit » o « fecerunt »); al dispositivo

(1) Cfr. anche *Appendice*, I, nn. 4, 5, dove però la notitia è scritta sulla faccia recto (cfr. p. 309, nota 3).

(2) Questo affermo in base soltanto agli originali che ho potuto esaminare; cfr. p. 340.

(3) La data sul verso manca nella carta del febbraio 1131.

(4) Cfr. p. 341, note 6, 10.

(5) Le prime carte del 1149 riproducono ancora caratteri precedenti (cfr. p. 299).

seguono i nomi dei «testes», in numero di cinque, e dei «fideiussores», in numero di due (1); talora dopo di questi o prima di questi o tra gli uni e gli altri si trovano i «laudatores», in calce poi della pergamena sta la data in forma molto abbreviata (2). Mentre le sottoscrizioni dei testi e dei fideiussori si trovano unicamente sul verso, quelle dei «laudatores» figurano, ma non simultaneamente (3), ora sul verso ora sul recto soltanto. Le clausole al testo, come le notizie varie che la cancelleria apponeva alla carta, pare venissero scritte solo sulla faccia verso (4). Una leggiera modificazione subisce detto formulario a partire dai primi anni del secolo XIII: il nome dell'autore o degli autori trova posto non dopo il verbo, ma avanti il titolo dell'atto, quindi si ha: «N. (iuratus) donationem («vendicionem» ec.) «facit». Già sulla fine del XII secolo si nota che la redazione sul verso va prendendo un maggiore sviluppo nella parte dispositiva del contenuto dell'atto, tantochè i confini si trovano talora espressi soltanto sul verso, e nella redazione sul recto si rimanda per quelli a quanto sta scritto

(1) Questo numero di cinque testes e due fideiussores si ha già in carte del primo periodo (nella permuta del 1045, nelle donazioni 1032 febbraio 17, 1035 e 1040); ma si fissa soltanto nel terzo periodo. Nelle carte del secondo periodo si notano ancora alcune incertezze: così nella carta di «Thomas» figurano sette testi, in quella di «Gosfredus» tre fideiussori. Non è esatto quanto scrive il Pivano, op. cit., p. 66, che «i testimoni sono vari di numero, non altrimenti che i fideiussori». Si notano poche eccezioni nel numero dei testi. Così in Pivano, op. cit., p. 124, n. 9, si hanno sei testi (l'orig. dirà proprio tre volte «alter Petrus»?), quattro a p. 132, n. 34, p. 154, n. LXVI, ec., ma è anche possibile, dato il ripetersi frequente degli stessi nomi, qualche errore materiale; ad es. in Battaglino, op. cit., p. 244, n. III, appaiono quattro testi, ma nell'orig. se ne leggono cinque. I fideiussori, in tutte le carte del terzo periodo da me esaminate, sono sempre due; ma pare, da un istromento del 1278 marzo 18 (cfr. p. 345), che in alcuni casi potessero essere in numero maggiore, quanti si credessero «opportuni».

(2) Cfr. p. 304.

(3) Un'eccezione sola ho notato, nella carta edita dal Pivano, op. cit., p. 139, n. L (cfr. Kern, op. cit., p. 9), nella quale sono distribuiti parte sul verso e parte sul recto.

(4) Cfr. p. 271; Pivano, op. cit., p. 166, n. LXXXVII, p. 206, n. CXXXIX; Battaglino, op. cit., p. 274, n. XXXV; Kern, op. cit., p. 10.

nell'altra faccia della pergamena (1). Questo sviluppo aumenta nel XIII e nel XIV secolo. La proporzione quindi tra la lunghezza dello scritto nelle due parti o facce si capovolge: alla fine del XIII secolo e poi nel XIV appare più estesa la redazione sul verso di quella sul recto (2). E vi corrisponde anche uno spostamento di carattere estrinseco, cioè la redazione che si scriveva sulla faccia meno levigata della pergamena, sul dorso, passa nel recto, e viceversa quella che stava sul recto prende posto nel verso (3). La redazione dorsale si andò svolgendo a danno della redazione sul diritto della pergamena, adottò parti od elementi che prima si trovavano in questa e finì per occuparne anche il posto.

Recto. Dirò in seguito delle formule dell'atto che si trova sulla faccia recto della pergamena; ora mi limito a rilevare alcuni principali caratteri che differenziano questa redazione dall'altra sul verso. Precisamente nel secondo periodo vediamo la notitia dorsale svilupparsi prendendo formule della redazione sul recto. In questo periodo, come si notò,

(1) Ad esempio, la carta del gennaio 1178, *Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 1062, n. MDLXV, ha i confini solo sul verso. In una carta del cancelliere « Petrus » del 1195 gennaio feria IV: « Notum sit omnibus, quod « Ricalmus canonicus donat in perpetuum per manum Petri advocati sui « Petro filio suo totum illud quod ex alia parte carte determinatum est, « hoc salvo quod retinuit in carta determinato » (orig. Arch. Vescovile).

(2) Cito, come esempio, una carta del 1354 aprile 4, che ha il recto di pochi righi, mentre il verso occupa tre pergamene unite. « Notum sit « omnibus, quod domnus Yballus de Chalant miles domnus de Vyssellis « iuratus donavit in perpetuum due francesie de prato eius uxori et cui « dare voluerit mille trecentas libras capitalis monete super res ex alia « parte contentas in tribus pellibus simul consutis, et inter quamlibet « iuncturam ipsarum pellium scriptum est G.llus, de quibus rebus ipsa « habeat a modo potestatem et dominium faciendi quitquid voluerit do- « nare vendere commutare et retinere. Itaque hec donatio firma et sta- « bilis » ec. (orig., Arch. di Stato in Torino, *Ducato d'Aosta*, mazzo 2, n. 9). La carta è sottoscritta nel recto da « Guillelmus gerens vices domni « Amedei comitis Sabaudie cancellarii.... ». Nell'unione delle tre pergamene sta scritto il nome « G.llus » (= Guillelmus) in tre punti, cioè alle due estremità e nel mezzo. Si cfr. le osservazioni, sebbene troppo generali, che sul contenuto delle due redazioni fa il KERN, op. cit., pp. 6 e 9.

(3) Già prima si hanno rari esempi in cui la notitia è scritta sul recto, ma solo quando manca la seconda redazione: cfr. p. 309, nota 3.

le sottoscrizioni (non quella dell'alienante che cessa dall'uso colle carte di «Thomas» e di «Gosfredus») si trovano d'ordinario con eguale formula sul recto e sul verso.

E si viene al terzo periodo, quando le sottoscrizioni dei testi e dei fideiussori trovano posto sempre e unicamente sul verso. Ora, cioè nell'ultimo svolgimento della carta, l'escatocollo della redazione sul recto è ridotto alla sottoscrizione cancelleresca e alla datazione in forma solenne. Soltanto le sottoscrizioni dei laudatores trovano qualche volta posto sul recto, prima o dopo o tra le due formule di subscriptio e di datatio.

Come la redazione sul verso prese da quella sul recto le sottoscrizioni, così quest'ultima ricavò dalla prima la forma oggettiva. E colla forma oggettiva si modifica la dispositio nelle due redazioni. Mentre nel primo periodo era completa solamente sul recto e di contenuto uguale sul verso e sul recto nel secondo, nel terzo invece, essendosi estesa l'uguaglianza anche alla forma comune oggettiva, scompariva ogni carattere distintivo, vale a dire la dispositio sul recto ripeteva quella sul verso; l'una era copia dell'altra. Così si rinunziò a poco a poco a trascrivere due volte il dispositivo nella sua forma intiera; questa divenne prerogativa della notitia dorsale, e la redazione sul recto si limitò a riprodurre del dispositivo la parte necessaria in forma breve, conservando tuttavia colle formule il suo carattere solenne.

La pergamena adoperata per la carta augustana è in generale sottile e molto floscia (1). Non ricordo di averne trovata di simile in altre parti d'Italia. Abbiamo evidentemente una pergamena di fattura locale (2). Non venne però usata esclusivamente dalla cancelleria; anche altri documenti di Aosta e della Valle, non esclusi gli istromenti, sono scritti su pergamena simile. Il verso o dorso, che doveva contenere

---

(1) Mi comunica il prof. Frutaz, che per la carta aostana si adoperava spesso la pergamena fatta con pelle di capretto.

(2) In una causa matrimoniale del 1334 figura tra i testi: «Iohannes «pargaminator de Salanchia commorans Aug.» (Arch. Vesc.).

una redazione dell'atto, veniva pure preparato per ricevere la scrittura, e questo lavoro si fece via via più accurato secondo lo sviluppo che andò prendendo la notitia dorsale. La carta aostana si distingue anche per il taglio regolare e costante della sua pergamena. Nelle carte del primo periodo la scrittura è nel senso della maggiore dimensione, sicchè si presentano più larghe che alte, di forma rettangolare; ma nel secondo e nel terzo periodo, da quando principiò lo sviluppo della redazione sul verso, si scrisse nel lato più stretto della pergamena e la carta appare molto alta e stretta. In generale, poichè il testo è per lo più breve, la pergamena è piccola, rettangolare; ma quando il testo è ampio, allora prende la forma di una vera striscia, di un piccolo rotolo.

La scrittura è la minuscola delle carte della Francia orientale, del territorio di Borgogna. Dalle prime carte aostane alle ultime, la scrittura passa dal bel minuscolo rotondeggiante grosso e regolare al minuscolo angoloso e duro della scrittura così detta gotica nei documenti. La bellezza di scrittura delle prime carte fa certo supporre un periodo precedente di scrittura già molto perfezionata. E ritengo che della scuola calligrafica fiorita in Aosta si conservino ancora alcune tracce. Pur troppo dell'antica biblioteca del Capitolo rimangono pochi frammenti, ma di questi alcuni debbono essere stati scritti in Aosta e nella scrittura mi pare di scorgere certe somiglianze di forme con quella delle più antiche carte di Aosta a noi pervenute. La raccolta di canoni del sec. IX (1), di cui rinvenni frammenti presso l'Arch. Capit.,

---

(1) La Chiesa di Aosta dovette avere la sua raccolta di canoni, e credo che appartengano a questa raccolta alcuni fogli che ho ritrovato, dispersi fra le altre carte, nell'Archivio Capitolare. Dev'essere questo il manoscritto così descritto dal BETHMANN: « mbr. fol. max. sec. X med. « Epistolae Pontificum Romanorum antiquissimae, pulchre « exaratae; initio et fine mancae » (PERTZ, *Archiv.* IX, 629; cfr. anche ibid., XII, 591). Conteneva, come credo di poter rilevare dai frammenti esaminati e se bene mi appongo, i concilî e le decretali nella redazione *Dionysio-Hadriana*. La scrittura è del IX secolo; il testo su due colonne. Il nostro frammento principia [c. 1] con « credo sicut superius... »,

un frammento di lezionario del X sec., adoperato come copertina, il pontificale dell' XI secolo ec. (1), presentano nel loro complesso, come pare a me, così nella configurazione delle lettere come nei caratteri estrinseci, alcune particolarità comuni, che sono indizi di una medesima scuola.

---

cioè colle ultime parole dei Canoni di Nicea: « [Expliciunt Canones. Et « subscripserunt CCCXVIII qui in eodem concilio convenerunt. Osius « episcopus civitatis Cordubensis provinciae Spaniae dixit ita] credo sicut « superius scriptum est. Victor et Vincentius orbis Romae suscripserunt ». [c. 64' « Explicit Africani Concilii. Incipit epistola decretalis papae Sirici ». Il nostro frammento termina [c. 64'] colle parole della lettera di Siricio: « quatenus apostolica illa impleatur praeceptio ut ex purgato fermento « veteri nova incipiat esse », le quali sono del Capitolo o Titolo II del decreto di papa Siricio (J.-K. n. 255): II Ut praeter Pascha et Pentecosten baptismum non celebretur. Di questa raccolta, nello stesso ms., doveva far parte un altro frammento di sette carte, scritto dalla stessa mano e coi medesimi caratteri estrinseci: come la distribuzione del testo su due colonne, lo stesso numero di linee e il formato uguale. Principia [c. 1]: « XLII. Quod debeant faeminae quae captis « viris nupserant aliis regressis de captivitate viris prioribus copu- « lari ». Si tratta cioè della lettera di Leone I (J.-K. n. 536) al vescovo « Ianuarius » di Aquileia (XLII-XLVIII). Segue [c. 26] la lettera di Leone I a tutti i vescovi della *Mauritania Caesariensis* (J.-K. n. 410); poi viene [c. 5] la lettera di Gelasio I (J.-K. n. 636) coll' inscriptio: « Papae Gelasi « generale decretum ad omnes episcopos de institutis ecclesiasticis mo- « derate pro temporis qualitate dispositis », propria dell'*Hadriana* (cfr. F. Maassen, *Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen Rechts im Abendlande bis zum Ausgange des Mittelalters* (Gratz, 1871), I, p. 281). Il frammento termina [c. 7']: « secundum apostolum precavendum « est ne fides et disciplina Domini blasphemetur »; si arresta cioè proprio alle ultime parole del *Titulus XIV*. Detto codice doveva inoltre contenere un glossario ciceroniano, di cui rinvenni solo un foglio. La scrittura e i caratteri estrinseci corrispondono a quelli dei frammenti sopra ricordati. Questo foglio ci dà del glossario le lettere A, M, P. La prima carta incomincia: « Incipiunt Glosae Ciceronis. Adaepiscitur, conse- « quitur », e termina nella pagina verso: « Adcitus, vocatus adiungtus ». L'altra carta del fo. principia: « Monumentum, memoria », e termina nel verso: « Propter, comminus, fere ».

(1) Presso mons. Duc. Cfr. Pertz, *Archiv*, IX, 627 e *Miscellanea di Storia Italiana*, XXIV, 335 segg.

*Formule.*

Con l'esame delle formule apparirà ancora più giustificata la divisione in tre periodi della charta augustana.

Notiamo nel primo periodo un maggiore carattere di solennità, i generi dei documenti si distinguono per formule proprie.

Il secondo è caratterizzato dalla inscriptio; le carte, di qualsiasi genere, hanno la forma dell'epistola e principiano (gli originali sono preceduti da invocazione simbolica, rappresentata dalla croce) con « Magnifico » o « Magnificamus te (vos) », « Magnificamus in Domino », « Amabilis « michi atque valde karissima nomine... », « Amabilis michi « atque valde karissima sponsa mea nomine... » (1).

Nel terzo periodo le carte sono tutte redatte in forma oggettiva e condotte su uno schema unico; i varî generi di atti si distinguono dal verbo o dai verbi dispositivi. Principiano coll' invocazione simbolica, segnata da croce, e colla formula di promulgatio: « Notum sit omnibus quod » (più raramente « quia ») (2); segue il nome dell'autore, cui si suole

---

(1) Simili formule di inscriptio nelle carte private dopo il mille non sono frequenti. Nelle carte del Piemonte e della Lombardia, per citare le più vicine ad Aosta del territorio del regno longobardo, ma non solo in queste, è usata normalmente l'inscriptio fino al momento in cui l'atto notarile prende la forma narrativa; d'ordinario però consiste nel semplice nome della chiesa o del monastero o della persona; amplificazioni di detta formula così come nella nostra carta sono rare e, in generale, più antiche. In queste, a differenza della nostra carta, l'inscriptio vien dopo la datazione, che sta in principio del documento. Esempi uguali o simili della nostra formula ci offrono gli antichi formulari: cfr. ad es. in ZEUMER, *Formulae Merowingici et Karolini aevi* (*Mon. Germ. hist., Legum, Sectio V*, Hannoverae, 1886): Cartae Senonicae, n. 23; Formulae salicae Bignonianae, n. 17; Formulae salicae Lindenbrogianae, nn. 7, 8, 15, 16; e THÉVENIN, *Textes relatifs aux Institutions privées et publiques aux époques Mérovingienne et Carolingienne* (Paris, 1887), nn. 42, 176, 178, 179.

(2) Con questa formula principiano generalmente i documenti del territorio in cui, scomparsa la carta, non si ebbe subito l'istromento notarile, ma la notitia o il breve (cfr. REDLICH, *Die Traditionsbücher des Hochstifts Brixen*, in *Acta Tirolensia*, I, Innsbruck, 1886, XLI). Detta formula non va messa in relazione con quella simile dei diplomi, come vorrebbe il PIVANO, op. cit., pp. 66, 69.

aggiungere, a partire dal XIII secolo, « iuratus », poi vengono i verbi dispositivi, come: « commutavit », « donavit » o « dedit » (talora con aggiunta di « in perpetuum »), « do-« navit et finivit », « dedit et finem fecit », « vendidit » ec. secondo il genere dell'atto contrattuale. Questi verbi sono anche usati, ma più di rado, al presente indicativo; l'opposto di quanto succede nella redazione sul verso, dove il verbo è d'ordinario al tempo presente (1).

Riguardo alle formule dobbiamo distinguere quelle speciali ai singoli generi di atto contrattuale nelle carte dei primi due periodi, e quelle comuni a tutte le carte dei tre periodi, le quali sono indipendenti dal contenuto giuridico delle singole carte.

Tra le carte finora note del primo periodo si hanno soltanto delle commutationes e delle donationes; nel secondo già appaiono parecchie venditiones, e sono in numero superiore alle donationes; il terzo periodo ci offre tutta la varietà di generi, quindi oltre alle citate carte si trovano quelle di « finis », di « donatio et finis », di « finis et refutatio » ec., ma pare che prevalga su tutte l'atto di vendita.

Commutationes. Sono in numero di quattro e tutte del primo periodo. Principiano coll'invocazione verbale « In « Christi nomine », che negli originali è preceduta da invocazione simbolica espressa colla croce. Segue, nelle due carte dello scrittore « Dodo » e in quella del novembre 1045: « Pla-« cuit adque convenit de commutandis terris inter... et... »; nella carta di « Eyricus » del 1032 (2): « Quod bonum pacis et « studium karitatis utriusque id conplacuit adque convenit « de conmutandis terris inter... et... »; poi il formulario si svolge uguale in tutte: « ...ut inter se terras aliquas com-« mutari deberent. Quod ita et fecerunt. In primis donat... Si-« militer donat... ».

---

(1) Cfr. KERN, op. cit., p. 5.

(2) Il medesimo formulario si trova in una carta del maggio 1050 data da Ivrea (PIVANO, op. cit., p. 81); ma, come attesta anche il contenuto, è ricavato dalla nostra, la quale servì di fonte e modello.

È l'antico formulario della permuta (1). Figura la duplice azione, l'atto cioè dei due contraenti, quanto ciascuno dà e quanto riceve. Nel terzo periodo della carta aostana la permuta si uniforma all'atto di vendita e di donazione, e in non rari esempi contiene solo quanto uno dei due contraenti commuta (2). Nelle nostre carte non appare mai la formula che accenni a duplice redazione dell'atto (3).

Riguardo all'escatocollo delle nostre carte, notiamo che le prime due sono munite della sottoscrizione dei due autori di ogni singola permuta e sono firmate da tre persone nella prima e da sei nella seconda; la seconda ha in più quattro « laudatores et extimatores »; le rimanenti due mancano della sottoscrizione di uno dei contraenti, e mentre la terza ha ancora i « laudatores et extimatores », ma ridotti in numero di due soltanto, la quarta ha, in luogo di questi, i testes in numero di cinque ed i fideiussores in numero di due. Nelle permute successive non figurano più gli estimatori. Ora l'escatocollo è uguale per tutti i generi di carta.

Donationes. Nel primo periodo hanno tutte un'arenga: « Quicquid in hoc seculo pro Dei amore bonis operibus in-

---

(1) Simile formula venne usata nel territorio franco; cfr. (in ZEUMER, op. cit.) Formulae Andecavenses, n. 8; Cartae senonicae, n. 5; Formulae salicae Bignonianae, n. 15. Nelle carte del Piemonte e della Lombardia, e in generale nel territorio del regno longobardo, detta formula suona più comunemente: « Commutatio bone fidei noscitur esse « contractum ut vice emptionis obtineat firmitatem eodemque nexu obligat « contraentes. Placuit itaque et bona convenit voluntate inter.... et.... ». Cfr. per detto formulario nelle carte di Frisinga, REDLICH, *Ueber bairische Traditionsbücher und Traditionen*, nelle *Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung*, V (Innsbruck, 1884), 14 segg., e in generale su quest'argomento, H. v. VOLTELINI, *Die südtiroler Notariats-Imbreviaturen des dreizehnten Jahrhunderts* (in *Acta Tirolensia. Urkundliche Quellen zur Geschichte Tirols*, II), I (Innsbruck, 1899), LXXXIV.

(2) La carta dell'a. 1202 marzo feria III, edita dal PIVANO, op. cit., p. 139, n. L, è quindi una permuta, non una donatio, come ritiene il Pivano perchè non vi è in essa accenno a cosa data in cambio. Secondo il diritto romano era sufficiente che figurasse il dispositivo di una delle parti contraenti.

(3) Nelle carte settentrionali e del territorio longobardo-toscano, si ha di regola la formula: « Unde due cartule commutationis uno tenore « scripte sunt », o simile.

« tulerit, mercedem recepturus et in futuro seculo liber et « vacat arbitrio de res proprietatis sue facere quidquid vo- « luerit » (a. 1032 febbraio 17); « Quicquid in hoc seculo « pro Dei amore bonis operibus intulerit, mercedem se re- « cepturus erit hab ipso et in futuro seculo » (a. 1035); « Licet « unicuique homini bene facere si sui iuris est suaeque pote- « statis dum in presenti et proclivo seculo libero viget ar- « bitrio » (a. 1040) (1). L'arenga è soltanto preceduta dal- l'invocazione simbolica, espressa negli originali colla croce; e si congiunge alla intitulatio con « quapropter »: « qua- « propter ego in Dei (Christi) nomine... dono », o semplice- mente: « quapropter ego... dono... ».

Nel secondo periodo lo svolgimento è diverso. Scompare la vera arenga e all'invocazione simbolica segue l'in- scriptio, cui tien dietro l'intitulatio accompagnata da motivazione dell'atto, la quale prende lo sviluppo e il signi- ficato di un'arenga. Quest'ultima formula nelle nostre tre carte di donazione (2), tutte di donazione dotale che fa il marito alla moglie, è del seguente tenore: « Ego enim in « Dei nomine... adtrahit me amor et benivolentia et dul- « citudo et propter bonum servicium tuum (oppure « et pro « honesto servicio ») quod circa me inpendis atque Deo « iubente in antea meliorare promittis, propterea dono tibi « in tuo antefactu » ec. (3). Nel terzo periodo scompare anche questa formula in un colla forma soggettiva.

Venditiones. Come già avvertii, non abbiamo esempi del primo periodo. Nel secondo sono in numero molto su- periore alle donazioni, e pare che anche nel terzo si man- tengano prevalenti sebbene in proporzioni minori. All'in- scriptio, colla quale principiano le carte del secondo periodo, segue la formula: « Ego enim in Dei nomine... vendo vobis « venditum quod in perpetuum esse volo, hoc est (sunt) » ec. La formula del prezzo è del tenore: « et accepi a vobis pre-

(1) La medesima arenga nel diploma del vescovo Anselmo, di cui a p. 334, nota 2.

(2) Due altre carte (cfr. *Appendice*, I, nn. 4, 5), pure di donazione dotale, sono rimaste incompiute, hanno cioè la sola redazione sul verso.

(3) Cfr. Thévenin, nn. 42, 176, 179.

« cium, sicut inter nos (« inter me et vos » o « inter me et te ») « bene complacuit atque convenit (o « bene convenit atque com- « placuit »), libras » (« solidos » o « libr. et sol. ») (1). Nel terzo periodo abbiamo: « vendit (vendunt) in perpetuum », e « huius « autem (vero) vendicionis est precium (oppure « huius autem « venditionis est precium... precium adpreciatum ») sicut (si- « cuti) bene convenit atque complacuit inter [ipsos] venditores « et emptores » (« inter vendentem et ementem » o « inter « vendentes et ementes »).

Dei due generi di carte di vendita, che si possono distinguere dalla formula « constat me vendidisse » e « con- « stat me accepisse », la nostra appartiene al primo, in quanto non principia colla ricevuta o quietanza (2).

Quando non veniva effettuata la datio rei vendite, la solutio pretii, allora la cancelleria apponeva una nota sul verso, come « non est sol. », « non solvit », per dichiarare che il prezzo non era stato pagato; anzi in alcuni casi non si passava al compimento della carta (3). È probabile che queste note fossero apposte anche nell'imbreviatura o protocollo del cancelliere per evitare ogni contestazione.

Formule generali. Oltre alle formule introduttive (o del protocollo), delle quali già abbiamo incidentalmente parlato, sono da ricordarsi altre formule comuni a tutti i generi di carta, cioè le formule del testo, come quelle di pertinenza e di sanzione o minaccia di pena, e le formule dell'escatocollo, quali le sottoscrizioni e la datazione.

---

(1) Poche eccezioni: la carta del marzo 1146 (cfr. p. 341, nota 9) ha più brevemente: « et accepi a vobis precium.... libr. et sol. »; quelle dell'aprile 1147 (cfr. p. 341, nota 9): « et est precium sicut inter me et te » ec. Una carta del novembre 1146 (cfr. p. 341, nota 9) di vendita e di elemosina: « venditionem et elemosinam facimus.... quam in perpetuum esse volumus, « hoc est.... Et accepimus precium libr.... et sol.... ». Cfr. *Formulae Marculfi*, ed. ZEUMER, n. 22; THÉVENIN, n. 19.

(2) Nelle carte piemontesi e lombarde si segue costantemente il secondo tipo. Cfr. in genere VOLTELINI, op. cit., n. LXVIII.

(3) Cfr. p. 266, nota 3, e DUC, *Cartulaire* ec., p. 240, n. XL. È completa invece una carta dell'ottobre feria I, 1217, colla nota sul verso: « non est sol. », che intendo « non est sol(utum precium) » (orig. Arch. Vesc.); cfr. p. 267, nota 1.

Formula di pertinenza. Dalla formula: « in sua pote-« state habeat (« et habeatis potestatem » o « et de isto... ha-« beas potestatem ») facere (faciendi) [inde] quicquid voluerit « (volueritis) habendi vendendi donandi sive commutandi [una] « cum exitibus (exiis) et perviis et aquarum (aquis) cursibus » del primo e del secondo periodo (1) si passa a quella del terzo con leggiere modificazioni. Già nelle carte del cancelliere Stefano si va fissando il tipo che poi si conserverà per tutta la durata della carta aostana. Accanto a questa formula: « concedit (o « concedunt... », o « de quibus con-« cessit » o « concesserunt ») habere (« habeat » o « habeant « a modo ») potestatem et dominium (2) faciendi quicquid « voluerit (voluerint) retinere donare vendere sive (seu) com-« mutare (3) si opus et necesse fuerit (4) una cum perviis (5) « et exitibus et aquariciis et aliis usibus » [« ipsius (istius, « huius) terre » o « alodii » o « harum rerum » ec.] (6) ne usa due altre, le quali vengono poi adoperate con pochissime e insignificanti variazioni dagli altri scrittori della cancelleria: I, « ...habeat (habeant) a modo potestatem et « dominium faciendi quicquid voluerit (voluerint) (7) donare « vendere commutare et retinere » (8); II, « ...habeat (habeant) « a modo (o « concessit » o « concesserunt habere ») pote-« statem et dominium (9) faciendi (10) quidquid voluerit (vo-« luerint) [rationabiliter] (11) una cum perviis et exitibus et

(1) Racchiudo tra ( ) le varianti e tra [ ] le aggiunte della formula nel secondo periodo.

(2) Talora manca « et dominium ».

(3) I verbi non sono sempre in questa disposizione e manca non di rado il verbo « retinere ».

(4) La frase « si opus et necesse fuerit » manca in alcune carte.

(5) La carta genn. 1178 (*Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 1063, n. MDLXVI) ha « pascuis », ma si deve trattare di errore di lettura o di stampa.

(6) Racchiudo tra parentesi ( ) le varianti e tra [ ] le aggiunte.

(7) Spesso si chiarisce con l'aggiunta, talora posta dopo « faciendi », di « de hac re », « de hiis rebus », « de hac terra », « de hac venditione « (donatione) », ec.

(8) Cfr. sopra, nota 3.

(9) Cfr. sopra, nota 2.

(10) « Vellet facere » in *Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 1114, n. MDCXIII; « voluerit facere » ibid., II, 1115, n. MDCXIV.

(11) Cfr. sopra, nota 7.

« aquariciis et aliis [bonis] usibus » [« ipsius » o « huius » o « istius terre » o « rei » o « allodii »] (1).

La formula di pertinenza è per lo più introdotta da un'espressione come: « huius autem doni », « pro hoc itaque « precio », « pro hac itaque venditione (donatione) » e simili. Nelle carte del terzo periodo segue ad essa una specie di conclusio: « itaque hec donatio (« venditio » o « commu-« tatio » o « hoc donum ») (2) firma (firmum) et stabilis « (stabile) et absque ullo (« et sine » o « et sine aliquo ») « impedimento (3) in perpetuum valeat permanere », la quale d'ordinario si abbrevia omettendo « et sine impedimento ». Questa conclusio si trova anche nelle carte che omettono la formula di pertinenza. Il suo uso si nota già nelle carte dei primi due periodi, ma in queste segue alla minatio, ed è del tenore: « et donatio (« venditio » o « commutacio ») ista « omni tempore firma et stabilis permaneat (valeat perdu-« rare) cum stipulatione pro omni firmitate subnixa » (4).

(1) Cfr. p. 290, nota 6. Si notano poche varianti a questi tipi di formula; ne citerò alcuni esempi: « .... et aquariciis et arboribus que in ea sunt et « aliis usibus ipsius terre » (*Hist. patr. Mon., Chart.*, I, 902, n. DLXXVIII); « aquariciis » manca nella carta in *Hist. patr. Mon., Chart.*, I, 846, n. DXXXIV; « et aliis usibus » manca nelle carte: *Hist. patr. Mon.. Chart.*, II, 376, nn. CCCCXV e CCCCXVI, 502, n. DCXXIII; « .... concessit.... habere « potestatem et dominium de omnibus rebus quas.... donaverunt.... quic-« quid sit et ubicumque sit pratum terra vinea faciendi quicquid vo-« luerint una cum perviis et exitibus et aquariciis et aliis usibus ipsius « terre » (ibid., I, 942, n. DCXII); « .... concesserunt.... habere potenciam « et dominium faciendi quidquid voluerit facere rationabiliter » (ibid., I, 929, n. DCI); « .... concessit.... habere potestatem de hac vendicione « faciendi quidquid voluerint » (ibid., II, 267, n. CCXXVI); « .... concessit.... « habere potestatem et dominium faciendi quidquid voluerint » (ibid., I, 981, n. DCLII). Carte le quali per il genere del contenuto od altro omettano questa formula sono relativamente poche; noto: ibid., I, 944, n. DCXV; II: 284, n. CCXXXIX; 316, n. CCLXXXVII; 377, n. CCCXCVII. Pivano, op. cit., p. 105, n. XXX; p. 108, n. XXXIII. Battaglino, op. cit., p. 259, n. XXI, ec.

(2) Due carte del 1312 (Duc, *Documents relatifs à l'épiscopat du b. Émeric I*, n. 70 e *App.* n. 17, hanno « ad hoc ut dicta venditio « firma » ec. Questa formula dev'essere di uso più raro.

(3) « et sine inquietacione » nella carta del gennaio 1155 in *Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 284, n. CCXXXIX.

(4) La formula della stipulatio manca nella carta del marzo 1146 (cfr. p. 341, nota 9).

La stipulatio, che scompare dall'uso nella seconda metà del XII secolo, si legge ancora in alcune carte dei primi cancellieri del terzo periodo; gli ultimi esempî che notai sono dello scrittore Michele (1). Nei casi in cui ricorre è espressa colla formula: « itaque hec venditio (« donatio » o « hoc donum ») cum stipulacione pro omni firmitate sub- « nixa (subnixum) et corroborata (corroboratum) firma (fir- « mum) et stabilis (et stabile) [et absque ullo (« et sine » o « et sine aliquo ») impedimento] in perpetuum valeat per- « manere » (2).

Sanctio o minatio. Nelle carte del primo periodo abbiamo queste formule: « Quod si post hunc diem si.... vel « successores sui sive.... aut ullus homo ulloque tempore qui « hanc commutacionem infringere aut inquietare voluerit, « dupla bonaślioratis in consimilis locis rebus componat « et in argento libras.... » (nelle due carte di « Dodo »); « Quod si post hunc diem si ullus homo est ulloque tem- « pore qui conmutacione (donacio) ista infringere aut inquie- « tare vel removere voluerit, conponat pena in argentum « (de aurum choctum) libras.... » (1032; 1035); « Quod si « de post hunc diem si ego ipse.... aut aliquis meorum he- « redum sive ullus homo in aliquo tempore (si ullus homo « est ulloque tempore) qui donationem (conmutationem) istam « infrangere aut inquietare vel dampnare (removere) voluerit, « non valeat vindicare quod repetit, set insuper sit culpabilis « et impleturus dupla bonaślioratis rebus (atque meliorata) « in consimilibus locis (locis rebus) conponat et in argento « libras (solidos).... » (1040; 1045) (3). La pena spirituale

(1) L'ultimo esempio che ho notato figura in una carta dell'ottobre 1197 (*Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 1181, n. MDCLXXXV).

(2) Cfr. p. 290, nota 6. Nella carta del novembre 1165 (*Hist. patr. Mon., Chart.*, I, 846, n. DXXXIV) è collocata prima della formula di pertinenza. Nella carta 1166 ott., in PIVANO, op. cit., p. 89, n. XI: « et vult « quod in perpetuum firmum et stabile et omni stipulatione subnixum « permaneat ».

(3) Poco diversa da questa è quella del diploma del vescovo Anselmo di cui a p. 334, nota 2. La redazione di questa formula è simile a quella che di preferenza troviamo nelle carte del territorio franco. Ri-

si trova in una sola carta: « Quod si post hunc diem si ego « ipse aut parentibus meis aut ullus homo ulloque tempore « qui istam donacionem infringere aut inquietare vel remo- « vere voluerit, sit excomunicatus de Deo patre et filio et « Spiritu Sancto et de omnibus Sanctis eius maledictus et « anatematizatus in hoc seculo et in futuro insuper eciam « componat pena de auro.... libr. » (1032 febbraio 17).

Nel secondo periodo si ha una formula simile, che nelle carte di « Cono » si fissa in questo tenore: « Quod si post « hunc diem ullus homo est (homo est aut femina) qui hanc « (istam) donationem (venditionem) infringere aut inquie- « tare vel removere voluerit, non valeat vindicare quod re- « petit, sed insuper sit culpabilis et impleturus dupla bona « (duplo bono) (1) atque meliorata (melioratis) (2) in consi- « milibus locis (in consimili loco) et in argento libras.... ».

E da questa si passa alla formula tipica del terzo periodo, già completamente fissata nelle carte del cancelliere Stefano: « Et (3) si forte contingat (contigerit) quod aliquis « a modo (4) sive homo sive (seu) femina (5) donationem « istam (« hoc donum », « hanc venditionem » ec....) in- « fringat (o « aliqua fraude removeat » o « aliqua fraude re- « moveat vel (aut) infringat » o semplicemente « infringat

---

cordo, tra i numerosi, un solo esempio, ricavato da una carta del gennaio 928 di Cluny. Thévenin, n. 179: « et si quis vero, quod futurum esse « minime credo, et si ego ipse, aut ullus omo, aut ullus ex heredibus « meis, aut ulla aliqua persona qui contra anc dotalicio isto inquietare « presumserit, non valeat evindicare quod repetit, set insuper sit culpa- « bilis, et impleturus una cum fisco auri libera I componat, et in antea « donacio ista omnique tempore firma permaneat, cum stipulacione « supnixa ».

(1) La carta del marzo 1146 (cfr. p. 341, nota 9) aggiunge « alodium ».

(2) Questa clausola manca nelle carte 1127 nov. 3, 1131 febb., 1146 marzo (cfr. p. 341, nota 9); la carta del giugno 1102 (cfr. p. 341, nota 6) abbrevia la formula: « ....sed componat alodium in consimili loco in duplum et.... « libras de argento ».

(3) « Quod » nella carta dell'ottobre 1176 in Pivano, op. cit., p. 98, n. XVIII.

(4) « a modo » è talora omesso.

(5) La frase « sive homo sive femina » è omessa nella carta feria II novembre 1155 in Pivano, op. cit., p. 88, n. X, e in altra del marzo 1156 in *Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 316, n. CCLXXXVII.

« aut removeat ») (1), pro pena remotionis (2).... libr. puri « [et examinati] argenti reus sit et culpabilis » (3). Va soggetta a poche e lievi varianti. Di rado si aggiunge ancora il risarcimento del doppio, di cui notai pochi esempî e solo in carte del cancelliere Stefano, colla formula: « et in du« plum (dupliciter) et in consimilibus locis (consimili loco) « [de suo] componat » (4), che in alcuni casi si abbrevia: « et.... in duplum restituat » (5). Sta a sè la minatio di una carta dell'aprile 1149: « Sed si contigerit a modo quod aut « homo aut femina hanc venditionem infringere vel removere « velit, quod male petit nullo modo adimplere possit, sed pro « pena centum solidos iustitie reddat, et emptoribus istam « venditionem dupliciter et in consimili loco et meliori de « suo componat » (6).

Sottoscrizioni. La forma di sottoscrizione soggettiva, limitata quasi esclusivamente alla sottoscrizione cancelleresca, scompare dall'uso colle carte del secondo periodo. Negli originali da me esaminati non si hanno sottoscrizioni, nè segni di sottoscrizioni, autografe, all'infuori di quelle degli scrittori della cancelleria (7). Le espressioni « manu sua firmavit » o

---

(1) Nella carta in *Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 316, n. CCLXXXVII, si ha: « a modo aliqua fraude inquietet et submoveat ».

(2) « remoti doni » nella carta del gennaio 1155 (*Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 284, n. CCXXXIX) e 1156 nov. (Pivano, op. cit., p. 88. n. X).

(3) Cfr. p. 290, nota 6. Si usano anche altre simili espressioni, come: « culpabilis existat », « reus sit », « reus et culpabilis existat » o « permaneat », « culpabilis sit », « reus sit et condempnabilis ».

(4) « ... in consimili loco vel in meliori de suo componat » ha la carta del febbraio 1184 (*Hist. patr. Mon., Chart.*, I, 929, n. DCI).

(5) Così nelle carte: *Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 316, n. CCLXXXVII; 376, n. CCCXV; 377, n. CCCXCVII; 502, n. DCXXIII.

(6) *Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 267, n. CCXXVI, venne ricavata da un cartolario, arch. della chiesa di Fénis.

(7) A proposito della carta del 1040, cfr. p. 338, nota 8. Nella edizione in *Hist. patr. Mon., Chart.*, alcune carte aostane del terzo periodo portano il segno di ✠ avanti i singoli nomi, o hanno in principio una serie di ✠ rispondente al numero dei testi e dei fideiussori (ad es. *Chart.*, I, 844, n. DXXXII; 885, n. DLXV; 902, n. DLXXVIII; 905, n. DLXXXI; 954, n. DCXXVIII); ma si tratta di aggiunte dell'editore,

plicemente « firmavi » o « firmavit » non designano affatto sottoscrizioni autografe. Queste, nei documenti privati di tale epoca, sono piuttosto rare in tutto il territorio franco. Si disse firmare cartam nel senso e col valore di manum (manus) ponere in (super) cartam, cartam tangere; quest'atto costituiva la firmatio. Colla carta di « Gosfredus » (1075 o 1090) abbiamo l'ultimo esempio di un'antica formula di sottoscrizione ragionata: « signum.... qui vendicionem « istam fecerunt et firmare rogaverunt et eis relictum est ».

Come già si è notato, nel periodo in cui la carta aostana raggiunse il suo maggiore sviluppo e fissò i suoi caratteri, le sottoscrizioni dei testes e dei fideiussores presero posto sempre e soltanto sulla faccia verso della pergamena. Ora, la formula che introduce i nomi di questi è molto breve, conforme a tutta la redazione sul dorso (1). Con « Testes sunt » o anche semplicemente « Testes » si introducono i nomi dei cinque testimoni. La formula « Signum te-« stium » è scomparsa nelle carte del secondo periodo. I nomi dei due fideiussores, che tengono subito dietro a quelli dei testimoni, sono seguiti e contraddistinti da: « fideius-« sores (fideiuxores) (o « sunt fideiussores ») de carta gua-« rendi (garendi) », o « garendi (guarendi) cartam » (2), formula che si sostituisce a quella dei due primi periodi: « fidem « fecerunt.... de carta vuarendi » (3). Per i laudatores si

---

poichè confrontando, ad. es., le carte citate edite negli *Hist. patr. Mon.*, *Chart.*, I, 902, n. DLXXVIII e 954, n. DCXXVIII coi rispettivi originali nell'Arch. della Collegiata di S. Orso, si nota che in questi mancano le ✠.

(1) Cfr. quanto avvertii a pp. 278 segg. sulle sottoscrizioni nei due primi periodi.

(2) Quest'ultima formula senza « de » diventa di uso generale a partire dalle carte di « Aymo » (1205-1209).

(3) Le due formule non sono sempre separate da punteggiatura, e quindi facilmente si possono confondere i nomi dei testi con quelli dei fideiussori. Ad es.: « Testes sunt Girardus Petrus Aymo Petrus Guido « Willelmus Guido sunt fideiussores garendi cartam ». Il secondo nome dei fideiussori nelle carte di « Stephanus » è sempre preceduto dalla congiunzione « et »; questa è premessa a tutti e due i nomi o soltanto ad uno di essi nelle carte del canc. « Petrus », scompare dall'uso colle carte di « Michael » (cfr. anche Lattes, op. cit., p. 214, nota 89). Avver-

usano formule, come: « Hoc laudat (laudant) » o « laudavit « (laudaverunt) », « Hanc commutationem (donationem, ec.) « laudat (laudant) » o « laudavit (laudaverunt) », e quando si ha il nome del rappresentante, questo è introdotto da « per « manum »; di rado, nel terzo periodo, e pare soltanto nelle carte dei primi scrittori, si trova « laudavit (laudaverunt) et « firmavit (firmaverunt) » o « et confirmavit (confirmaverunt) » con o senza aggiunta di « per manum ».

Della sottoscrizione cancelleresca tratterò in seguito, quando parlerò della formula di datazione, colla quale è strettamente collegata. Basterà ora notare, che, come risulta dall'esame e dal confronto degli originali, l'ufficiale della cancelleria di cui figura il nome su ogni carta come scrittore, è propriamente lo scrittore di essa, delle due redazioni; quindi le carte sono autografe dei singoli scrittori nominati, e le espressioni « scripsit » o « subscripsit » non sono una finzione giuridica. Quando furono due gli scrittori, uno della redazione sul verso, l'altro di quella sul recto, ciò fu espressamente avvertito (1). Soltanto nelle carte originali del primo periodo, e non in tutte, si trova usato, a destra della sottoscrizione cancelleresca, un signum speciale o di ricognizione (2).

Datazione. La carta augustana, nel periodo del suo maggiore sviluppo, ha la sottoscrizione cancelleresca e la datazione coll'actum tanto collegate da formare come un'unica formula. Nei primi due periodi si nota una certa varietà di usi, un'oscillazione nella forma e nella posizione di questi elementi, che poi nel terzo periodo si fissano definitivamente.

---

tasi ancora che in alcune carte lo scrittore omise, forse per dimenticanza, la formula dei fideiussori, sicchè dopo « Testes sunt » vengono sette nomi, che converrà distinguere, essendo « testes » solo i primi cinque, e i due rimanenti « fideiussores ». L'edizione di carte aostane nei citati *Hist. patr. Mon.. Chart.*, e nella *Miscellanea Valdostana*, col metodo di riprodurre la punteggiatura dell'originale, in questo caso genera confusione e non aiuta affatto il lettore a intendere il documento.

(1) Vedansi gli esempi a p. 270, nota 1.

(2) Questo signum si trova nelle carte 1024, ottobre 19, 1035, e pare anche, a giudicare dalla riproduzione eliotipica nel citato lavoro del Duc, *Cartulaire* ec., nella carta del 1032 (cfr. L. Schiaparelli, op. cit., p. 337, nota 6); manca nella carta del 1040.

Osserveremo, anzitutto, che l'actum nelle carte del primo e del secondo periodo tien dietro immediatamente al testo, precede quindi alle sottoscrizioni e alla datazione. Le formule usate sono: «Hactum in Augusta civitate loco pubblico» (nelle carte di «Dodo» e di «Eyricus»); «Hactum est hoc donum «in Augusta civitate et in ecclesia S. Mariae loco publico» (nella carta di «Petrus presb.»); «Actum in Augusta civitate «loco publico in claustra S. Marie» (carta dell'a. 1045); «Actum est hoc in Augusta civitate in publico loco et in «claustra S. Iohannis» (in quella di «[Ar]mannus»); «Actum «est hoc in Augusta civitate in loco publico in claustro «S. Marie vel S. Ioannis» (nella carta di «Gosfredus»), e «Actum in Augusta civitate loco publico in claustro S. Marie «et S. Iohannis» (nella carta di «A.» e in quelle di «Cono»).

La formula di datazione è, nelle più antiche carte, collegata colla subscriptio cancelleresca, della quale si presenta come una continuazione. Così nelle carte di «Dodo» e nelle due di «Eyricus» degli anni 1032 e 1035. Nella terza carta di «Eyricus», del 1032 febbraio 17, le due formule si intrecciano, si compenetrano in questo modo: «Facta do«natio XIII kal. marcii. ego Eyricus presbiter a vice Bovoni «cancelarii in die iovis rogitus, regnante Rodulfo rege anno «XLI, indicione XII, feliciter». La formula «facta donatio «(venditio ec.)», e più spesso «facta carta», è usata nelle rimanenti carte del primo e del secondo periodo per introdurre la datazione, la quale ora si distacca dalla subscriptio cancelleresca e prende posizione propria; per mezzo delle sottoscrizioni è separata e dall'actum e dalla sottoscrizione dell'ufficiale della cancelleria. Soltanto lo scrittore «Cono» ritorna all'uso di prima colle carte 1146 novembre e 1147 aprile, nelle quali la subscriptio è seguita dalla datazione (però nella prima carta, di cui potei esaminare l'orig., la formula «facta carta» si trova sul verso ad introdurre la datazione in forma abbreviata), e colla carta del sett. 1103, dove pone la sua sottoscrizione tra gli anni dell'incarnazione e la formula «re«gnante Henrico rege».

La notitia dorsale del primo periodo non registra dati cronologici. Questi sono usati soltanto per il recto, sempre nell'escatocollo, ma in modo vario a seconda degli scrittori.

Così « Dodo » usa il giorno della settimana e del mese (secondo il calendario romano), gli anni di Rodolfo III di Borgogna e l' indizione; « Eyricus » pratica lo stesso uso nella carta del 17 febbraio 1032, in un'altra del 1032 omette il giorno del mese, e in quella del 1035 adopera soltanto il giorno della settimana e l' indizione; « Petrus presbiter » fa uso degli anni « ab incarnatione » e dell' indizione; nella carta del 1045 si hanno il mese, il giorno della settimana, l'indizione e gli anni di Enrico III.

Nel secondo periodo incominciano a comparire elementi cronologici anche sul verso, cioè nella notitia dorsale; quindi si distingue ora una datazione abbreviata sul verso ed altra più completa o solenne nella faccia recto. La carta di « Thomas », colla datazione ampia sul verso, sta a sè, ci segna un momento nello sviluppo della carta aostana. « Cono » usa scrivere nella notitia la feria e il mese.

Anche in questo periodo si nota varietà di uso nei dati cronologici sul recto. « [Ar]mannus » usa il mese, il giorno della settimana, l' indizione, gli anni « ab incarna- « tione » e del regno di Enrico III (1); « Gosfredus » invece tralascia il giorno della settimana, e gli anni di Cristo; « A. » alla sua volta trascura giorno e mese, ci dà l' a. « ab incarn. », e non registra gli anni del sovrano, pur usando la formula. Così « Cono » adopera ancora la formula « regnante Henrico « rege », « regnante Gunrado rege », ma senza aggiungervi il dato cronologico; indica una sola volta il giorno del mese secondo il calendario romano; nota sempre il giorno della settimana, ad eccezione della carta 1125, ma due volte soltanto col nome proprio del giorno, negli altri casi ricorre al ritus ecclesiasticus, cioè alle ferie; usa sempre l' indizione e gli anni di Cristo. E a proposito dell' indizione va notato, che nelle prime tre carte essa è minore di un' unità rispetto all' indizione romana corrispondente all' anno di Cristo, e sarebbe quindi corretta solo se fosse usato il computo pisano; nelle tre carte successive corrisponde all' anno (è romana nella carta del 3 novembre 1127), ma poi cessa

(1) Come « [Ar]mannus » pare datasse anche « Thomas », a giudicare dal frammento (cfr. Appendice, I, n. 2); aggiunge però la festa del calendario ecclesiastico.

questa concordanza, in tal modo: nella carta 1142 l'indizione è di nuovo minore di un'unità di quella corrispondente all'anno, si ha cioè IV invece di V, e nelle quattro carte successive, in tutte, l'indizione si mantiene minore di due unità (si ha rispettivamente VI, VII, VIII invece di VIII, IX, X); pare insomma che si tratti di errore iniziale nel computo dell'indizione, del quale il cancelliere non si avvide. Gli anni di Cristo sono introdotti nelle prime quattro carte di « Cono » dalla formula « anno ab incarnacione Domini », in tutte le altre da « anno Domini ».

Se veniamo al terzo periodo, le carte di « Stephanus » ci mostreranno subito il formulario che venne adottato regolarmente da tutti gli scrittori successivi della cancelleria. Due carte, dell'aprile feria II e del maggio feria IV, 1149 (1), servono a mostrarci il passaggio alla forma definitiva: scompare la formula « facta carta » del periodo precedente, si collega l'actum colla datazione, cui segue, separata dalle sottoscrizioni dei testi e dei fideiussori, la subscriptio: « Actum in Augusta civitate in claustro S. Marie et S. Io- « hannis anno.... ab incarnatione Domini, in mense..., feria..., « Gonrado imperatore regnante.... (vengono i « testes » e i « fideiussores »).... Stephanus dictus cancellarius scripsit « et subscripsit rogatus ». Ed eccoci ora alla formula tipica, la quale consiste nel premettere la sottoscrizione cancelleresca e nel far seguire il luogo e poi i dati cronologici: « Stephanus dictus Auguste cancellarius scripsit et subscrip- « sit in Augusta civitate rogatus coram pluribus ante eccle- « sia S. Marie et S. Iohannis, feria IIII, mense mar. Fre- « derico imperatore regnante, anno Domini M°C°L°VI° » (2). La formula che viene così fissata e dura per tutto il periodo di vita della carta aostana si riduce a questo schema: « N. ge- « rens vicem N. cancellarii scripsit et subscripsit in Augu- « sta civitate rogatus coram pluribus loco publico ante eccle- « siam S. Mariae et S. Iohannis, feria... (« feria... ebd. » o « die... ») (1) mense..., regnante... imperatore (o « vacante sede

(1) La prima è edita in *Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 267, n. CCXXVI. Della seconda, orig. nell'Arch. di S. Orso; il verso è privo di dati cronologici.

(2) Originale nell'Arch. Vesc.

« imperatorum »), anno Domini (o « ab incarnatione Domini » o « dominicae incarnationis »)... » (2). Le varianti a questo schema, come le eccezioni, sono poche. Noterò, come esempio, che il cancelliere « Stephanus » omette d'ordinario « loco pu- « blico », che il cancelliere « Petrus » pone per lo più, quando ne faccia uso, « loco publico » dopo « civitate ». Una carta di Stefano, del gennaio 1155, ha: « ....in loco publico, videlicet « ante ecclesiam S. Marie et S. Iohannis coram pluribus te- « stibus... » ec. (3). In due carte, pure del cancelliere Stefano, dell'ottobre feria II 1182 e novembre feria VII 1187, la datazione è inserta nel testo prima della minatio (4). Così in una carta di « Petrus » del gennaio 1193 ed in altra di « Michael » del gennaio 1196 abbiamo un ritorno all'uso dei periodi precedenti, cioè la sottoscrizione cancelleresca è separata dai dati cronologici per mezzo delle sottoscrizioni dei testes e dei fideiussores (5).

Ciò detto in riguardo specialmente alle formule, aggiungiamo qualche cenno sui singoli dati cronologici della carta augustana nel terzo periodo.

Anno di Cristo. Mons. Duc scrive: « La plupart des « chartes de cette époque sont datées d'après le style de

---

(1) Sull'uso della settimana e del giorno cfr. p. 303.

(2) Le due formule, della subscriptio e della datatio, non vengono separate nella scrittura. Soltanto nelle carte di « Michael » si va a capo di linea per la formula di datazione. Per la formula e posizione del datum la nostra si distacca dalla carta usata in Italia (cfr. Bresslau, *Urkundenlehre*, I, 852).

(3) Cfr. *Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 284, n. CCXXXIX, dove invece di « Iohannis » è stampato « iotus ».

(4) Nella prima carta la datazione si ripete, ma in forma abbreviata, nell'escatocollo: « Stephanus dictus Auguste cancellarius scripsit et « subscripsit rogatus coram pluribus eodem die quo hec commutatio « fuit facta ». (Orig. Arch. Vesc.). La formula di datazione della seconda si distacca dalle altre: « Hoc totum autem et de fine et de pace in Augusta « civitate loco publico ante ecclesiam S. Marie et S. Iohannis factum fuit « videntibus et audientibus multis et clericis, anno ab incarnatione Do- « mini... » ec. (*Hist. patr. Mon., Chart.*, I, 946, n. DCXVIII).

(5) Cfr. *Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 1158, n. MDCLX e 1173, n. MDCLXXV.

« l'incarnation, qui commence le 25 mars » (1), e dagli esempi che ricorda si deduce che egli sia d'avviso che fosse in uso il computo fiorentino (2). Per le carte aostane che hanno soltanto l'a. di Cristo, la feria e il mese, e non il giorno del mese nè l'indizione, viene a mancare il mezzo per giudicare con sicurezza dello stile o principio d'anno usato; ma se esaminiamo le carte in cui è registrato anche il giorno del mese o l'indizione, apprenderemo che l'anno non muta col 25 marzo, ma col 25 dicembre o col 1° gennaio (3).

Non raccolsi nè conosco carte aostane datate tra il 25 dicembre e il 1° gennaio, con dati cronologici sicuri che permettano di giudicare sull'uso dell'uno o dell'altro dei due stili (della Natività o della Circoncisione). Se allarghiamo l'esame agli altri documenti di Aosta e della Valle, troveremo in questi adoperati i due stili della Natività e della Circoncisione (4).

---

(1) Duc, *Cartulaire*, p. 214, nota 1; cfr. anche Duc, *Le b. Boniface de Valpergue*, p. 16, nota 2; 120, nota 1; 121, nota 2; e Duc, *Esquisses historiques*, II, 66, nota 1; 92, nota 2; 161, nota 1; 197, nota 1; 251, nota 1; 259, nota 1; 382, nota 1.

(2) Pare che egli sia venuto in questo giudizio intendendo troppo letteralmente la formula « anno dominicae incarnationis » e dando una falsa interpretazione a feria (interpretò « feria I » come « dies prima » ec.); cfr. *Cartulaire*, p. 215, nota 1. Dalla formula « anno Domini » di una carta del cancelliere Stefano dell'aprile 1178, suppone che questi abbia usato, almeno in detto caso, lo stile della natività; cfr. *Esquisses hist.*, I, 114, nota 2 e II, 197, nota 1, dove ammette un più largo uso dello stile a nativitate; cfr. anche *Le b. Boniface de Valpergue*, p. 152, nota 1; 153, nota 1; altrove (*Esquisses hist.*, II, 382, nota 1) suppone che il vicecancelliere « Dionisius » abbia, in due carte del febbraio e del marzo 1290, usato lo stile moderno. Questi esempi non provano nulla riguardo al principio d'anno.

(3) Le carte citate a p. 304, nota 1, le quali hanno la feria e il giorno dei mesi di febbraio e marzo rispondenti agli anni di Cristo secondo lo stile moderno, attestano che non si fece uso del computo fiorentino.

(4) « Libravit [Guillelmus de Castelliono baillivus Vallis Auguste a « die XIV augusti MCCCXLVI usque ad diem VIII septembris MCCCXLVII], « heredibus Nicholeti Felisie, civis Auguste, pro prima solutione termini « festi nativitatis Domini quo inceperunt currere anni eiusdem MCCCXLVI » Gabotto, op. cit., p. 389. Nei *Conti delle Castellanie* ricorre non tanto di rado l'espressione: « die festo nativitatis Domini » o « in festo nativi-

La formula « anno dominice incarnationis » o simile è spesso adoperata nei documenti medievali per indicare semplicemente « anno Domini », anno dell'era cristiana; inoltre « incarnatio Domini » nel Medioevo prese non di rado il doppio significato di « annunciatio » e di « nativitas » (1).

Anno di regno e di impero. Non figurano gli anni, ma perdura la formula: « regnante.... rege » o « imperatore », la quale viene usata durante i regni di Corrado III, Federico I, Enrico VI, Filippo di Svevia, Ottone IV, Federico II e Carlo IV. L'imperatore Federico II viene designato coi suoi due nomi di battesimo, e quindi si legge: « regnante Federico « Rogerio imperatore » (2). A « regnante... » si contrappone la formula: « vacante sede imperatoris » o « imperatorum », o « sede imperatoria » o « imperiali ». L'uso delle due formule

« tatis Domini quo die incipiunt currere anni eiusdem a nativitate.... ». Negli Statuti di Amedeo VI (ed. C. Nani, op. cit., p. 160), art. 64: « Item quod « singuli Secretarii teneantur singulis annis in festo nativitatis Domini « tradere registrum omnium instrumentorum que in anno retro receperint « pro domino nostro comite custodi crote Domini existentis in Chambe-« riaco ». Nelle poche e frammentarie imbreviature che ho potuto esaminare nell'Archivio Capit. di Aosta l'anno cambia col 1 gennaio. L'uso dei due stili era probabilmente promiscuo nella Valle d'Aosta, come negli altri Stati della Monarchia di Savoia; cfr. Datta, *Lezioni di paleografia e critica diplomatica* (Torino, 1834), pp. 378-379, e nel ducato di Borgogna, cfr. Giry, *Manuel de diplomatique* (Paris, 1894), p. 121. L'istromento edito dal Pivano, op. cit., p. 177, n. CV, datato presso Chatillon « Anno Domini MCCXXX, tercia ind., pridie kal. ianuarii », è probabilmente del 31 dic. 1229, collo stile della natività e coll'ind. del sett. o romana del 25 dic. Nell'istromento del 24 dic. 1253, ed. Battaglino, op. cit., p. 265, n. XXVII, è usata l'ind. del settembre: « anno « Domini MCC°LIII°, ind. XII^a, mense decembris in vigilia nativitatis « Domini »; venne scritto in Aosta, ed è probabilmente dell'ultimo giorno del 1253, stile della natività. La formula « anno dominicae Nativitatis » o simile dovette essere usata raramente nel territorio di Aosta. Un esempio si ha in Duc, *Cartulaire*, p. 273.

(1) Nelle carte aostane (redazione sul recto) è raro il caso che si ometta l'a. di Cristo; notai due esempi in carte di « Michael », l'una dell'ottobre feria VI e l'altra del marzo feria I (orig. Arch. Vesc.).

(2) Questa formula nelle carte aostane venne avvertita già dal Bethmann (cfr. Pertz, *Archiv.* XII, 591), e dal Kern, op. cit., p. 4, nota 1.

varia secondo gli scrittori, dei quali alcuni ora se ne servono ed ora no; non di rado poi sono usate irregolarmente, sicchè per la datazione delle carte non sempre o ben poco giovano.

Indizione. L'uso dell'indizione è rarissimo nelle carte aostane del terzo periodo (1). Nei documenti della Valle di Aosta si adopera in generale l'indizione romana del 25 dicembre o del 1° gennaio, la quale cambia coll'anno; raro dev'essere stato l'uso dell'indizione del settembre (2).

Giorno della settimana e del mese. Nelle prime carte del terzo periodo prevale il sistema di indicare soltanto la feria e il mese. Nelle carte aostane non trovasi mai « dies « dominica » ma « feria I », non mai « dies sabbati » ma « feria VII » (3). Con questo metodo si indicava il giorno di una settimana del mese senza aggiungere di quale settimana, e ne derivava quindi un'indeterminatezza, non potendosi fissare con precisione il giorno del mese. Nel XIII e XIV secolo si provvide a grado a grado a tale inconveniente coll'aggiunta di altri dati cronologici.

Nella data sulla redazione del recto compare nel XIV secolo l'« ebdomada », poi il « die.... », cioè l'uso che dura

---

(1) Registrai due soli casi, in una carta di Stefano del 1168 marzo feria II (PIVANO, op. cit., p. 134, n. 41), ed in altra dello scrittore Ugo del 1323 aprile feria VI (orig. Arch. Capit.).

(2) Cfr. p. 301, nota 4. Nei documenti di Aosta pubblicati dal DUC e dal FRUTAZ, di cui a p. 254, nota 2, è usata costantemente l'ind. romana.

(3) L'uso del ritus ecclesiasticus si trova esteso in Aosta a tutti i generi di documenti, anche agli istromenti notarili. In questi, per designare il giorno del mese e della settimana, si ricorre spesso alle feste del calendario ecclesiastico, indicandole col nome del santo o colle prime parole dell'Introito della Messa; di tale uso avvertii un solo esempio in carta aostana, precisamente nella carta di « Thomas » (*Appendice*, 1, n. 2). L'uso del rito ecclesiastico è raro nelle carte italiane, ed anche in quelle di Ivrea, molto vicina ad Aosta, appare in caso eccezionale. Ricordo un esempio in diploma del vescovo Guido (GABOTTO, *Le carte dell'Archivio Vescovile d'Ivrea fino al 1313*, I, Pinerolo, 1900, 14, n. IV, nella *Biblioteca della Società storica Subalpina*): « Anno ab incarnacione Domini « M°C°XXII°, feria III$^a$, indictione VII$^a$, Lotario imperatore regnante, luna « septima ». In quest'uso del rito ecclesiastico la carta aostana è piuttosto analoga alla carta del territorio franco.

tuttora di numerare i giorni dal primo all'ultimo del mese. Del computo secondo il calendario romano, per calende, none e idi, ho notato pochi esempi nel terzo periodo, e tutti in carte del cancelliere «Stephanus» (1).

Nella notitia dorsale in questo periodo abbiamo, come già rilevammo, una datazione abbreviata, la quale riferisce, in calce, la feria e il mese (2). Alla fine del XIII secolo entra in uso anche l'«ebdomada» (3) e col XIV secolo si adopera il sistema di numerare i giorni del mese con «die» in ordine diretto (4). Il quale sistema si allarga e ben presto sottentra alla feria e alla settimana. Nel XIII secolo compaiono anche sul verso gli anni di Cristo (5); pare che quest'uso si

---

(1) Ad es., nelle carte 1161 kal. mar. feria v (copia 1770 dicembre 4, Arch. di Sant'Orso; la feria v sarebbe corretta col 1 marzo 1162), 1176 kal. mar. feria II (orig. Arch. di Sant'Orso), e nelle carte 1188 kal. febr. feria II e 1172 kal. febr. feria III (PIVANO, op. cit., p. 126, n. 14, e p. 132, n. 35). Le carte del 1311 e 1312, edite dal DUC, in *Documents relatifs à l'épiscopat du b. Émeric I*, n. 70, e *Appendice*, nn. 16-17, hanno, nella citata edizione, la prima «feria VI, IIII eddibus mensis aprilis», la seconda «feria VII, mensis augusti, IIII° ed.», la terza «feria VI^a, IIII° edd. mensis «iulii»; il Duc interpretò *idibus*, ma io ritengo che gli originali abbiano «ebd.» e che si debba leggere «ebdomada».

(2) Spesso, per trovarsi questi dati cronologici troppo in basso, sono molto corrosi e guasti, e in alcuni casi in cui mancano si rimane incerti se non siano stati asportati da taglio della pergamena. *Feria* si abbrevia in *F* o *FR* e *mense* in *M*. La carta del marzo feria III 1232, edita dal BATTAGLINO, op. cit., p. 258, n. XX, aggiunge dopo feria e mese: «in ci-«vitate Augusta».

(3) I primi esempi ch'io notai sono del 1298. Se le mie osservazioni furono esatte, la settimana si usò prima per la datazione sul verso, poi passò sul recto.

(4) Ho notato il primo esempio in una carta del 1319.

(5) Ho notato il primo esempio in una carta dell'Archivio Vescovile del 1217 (dove però l'anno è molto corroso), il secondo in una carta del 1299. Il *Cartulaire*, edito da mons. DUC, ci darebbe moltissimi esempi: a. 1217, p. 280, n. LXXXIII; a. 1232, p. 253, n. LVII ec., se non che resta il dubbio che l'aggiunta dell'anno sia dovuta talora al compilatore del *Cartolario* e che egli l'abbia ricavata dal recto della carta. E che in qualche caso così si sia fatto, che cioè siano stati aggiunti arbitrariamente alla notitia del verso dati cronologici che erano soltanto sul recto, non è dubbio; cfr. ad es., p. 211, n. VIII, dove la formula «regnante» ec. è certo ricavata dalla datazione del recto. Un esempio ci offre pure una carta dell'aprile 1197, *Hist. patr. Mon.. Chart.*, II, 1177, n. MDCLXXXI, ma si avverta che è stata estratta da un cartolario, arch. della chiesa di Fénis. Sul

possa far principiare piuttosto verso la fine del secolo, però non si mantenne costante.

Risulta da queste poche osservazioni, come nel XIV secolo la datazione, nella carta aostana, sia andata facendosi più completa e precisa coll' indicazione del giorno del mese; anche sul verso penetrarono i dati cronologici che prima si avevano solo sul recto e si finì per avere tutti i medesimi dati nelle due redazioni. La data della redazione sul recto venne così a differire da quella sul verso unicamente per avere in più l' elemento formale.

Sul riferimento in genere dei dati cronologici e del luogo ad uno stesso periodo o momento, e precisamente all'azione, non vi può essere dubbio, tanto parlano in modo chiaro e la formula stessa di datazione e gli esempi di carte aostane fatte complete dopo un certo tempo e colla data che appartiene alla prima redazione (1). Molto di rado si trova espressa una data diversa per le due redazioni (2). La formula « facta « donatio », « facta carta » dei primi due periodi si riferisce, stando all'espressione, alla fattura o compilazione del documento, ma in realtà questa viene a confondersi coll' azione, cui dovette seguire senza intervallo o a breve distanza (3).

Apprecatio. La formula usata è « feliciter », che leggesi nelle carte del primo periodo e del secondo fino al 1091. Segue immediatamente alla datazione; soltanto nelle carte del 1053 marzo e del 1091 è collocata tra i dati crono-

---

verso, l'anno si abbrevia spesso omettendo 1200; così IX° = (MCC)IX°; CI = (MCC)CI. Sul recto le abbreviature nell' anno sono molto rare e senza norma costante; ho notato un caso coll' omissione di M, altri di CC (vedansi due esempi in Frutaz, op. cit., n. 1 e Pivano, op. cit., p. 82, n. II; cfr. p. 310, nota 2 e p. 343, nota 12). Si possono incontrare usi speciali di singoli scrittori; ad es., « Guillelmus » abbrevia con IX l'a. MCCXCIX, cfr. p. 270, nota 1. A proposito rilevo l' uso nelle carte aostane di esprimere 49 con IL, quindi si trova ad es.: MCCCIL = MCCCXLIX.

(1) Cfr. p. 267, nota 3; p. 269, nota 2; p. 270, nota 1.

(2) Ho notato due soli esempi in carte del 1309; cfr. p. 270, nota 1.

(3) In una carta del novembre feria VII, 1187: « Notum sit omnibus « quod.... finem et pacem fecerunt.... de omni querimonia et querela que « erat inter ipsos usque ad hanc diem quo hec carta facta fuit » *Hist. patr. Mon., Chart.*, I, 946, n. DCXVIII; Pivano, op. cit., p. 127, n. 17.

logici (1). Colle carte di «Cono», cioè col XII secolo, l'apprecatio scompare dall'uso nella nostra carta.

Riassumendo, diremo che la carta aostana presenta caratteri estrinseci ed intrinseci che la differenziano dalla carta, finora conosciuta, usata in altri territorî. Vien fatto di domandarci con quali altri gruppi di carte abbia maggiore affinità, e se si debba classificare tra la carta italiana longobarda o tra quella del regno franco. Aosta colla sua Valle, prima di essere Piemontese, fece parte del reame di Borgogna, e la sua carta, che si andò formando in detto periodo, appartiene in tutto a questo territorio giuridico; ha però proprî caratteri distintivi, che della carta augustana fanno un gruppo speciale di carta franco-burgunda. Le maggiori affinità le troveremo adunque coi documenti di detta regione; al di qua delle Alpi, nella confinante Ivrea, siamo in altro territorio giuridico, dove è usata la carta longobarda (2). La carta aostana, come prodotto di una cancelleria, ha speciali caratteri di solennità, proprî in genere del documento pubblico, ed è condotta con regolarità grande; le sue formule si ripetono e durano a lungo come stereotipate.

## IV.

## Valore giuridico della carta aostana.

Vediamo anzitutto quale valore abbiano le due redazioni, considerate l'una rispetto all'altra; poi cercheremo di conoscere il valore generico della nostra carta di fronte agli altri atti scritti.

---

(1) La carta 1053 marzo usa anche «valeat», ma staccato da «feliciter».

(2) Le osservazioni fatte, come quelle che seguiranno, riguardano la carta aostana, considerata sotto l'aspetto diplomatico, non le leggi e non le consuetudini; sicchè non entro nella questione quale sia stato il diritto privato in Aosta, quali influenze si siano esercitate ed abbiano predominato in questo territorio. Uno studio sui documenti eporediesi mostrerà forse qualche infiltrazione o ricordo dell'uso che si praticava nella confinante Aosta e nel territorio franco; ma la carta usata nel Canavese sta colle altre del Piemonte, appartiene cioè al gruppo della carta del regno longobardo, e non ha riscontro colla nostra. L'influenza del documento usato nella vicina Ivrea si fece, se mai, sentire in Aosta coll'istromento notarile, che da Ivrea risalì probabilmente la Valle d'Aosta.

È chiaro, da quanto esposi, che la notitia dorsale non può dirsi nè considerarsi soltanto minuta o abbozzo della redazione sul recto. Dovette servire come tale nel primo periodo, non certamente dopo, quando, ad es., si fece uso dell' imbreviatura, chè allora questa fu fonte e base alla redazione solenne o copia a buono dell'atto. È pure chiaro, che le due redazioni verso e recto non si confondono, non si ripetono. Quella sul recto non contiene tutto il verso, e non esclude il verso. Chi pubblicasse quindi della carta augustana soltanto il testo del recto non riprodurrebbe l'atto per intiero con tutti i suoi elementi. La notitia dorsale, nel periodo del maggiore svolgimento, ha, come abbiamo veduto, la dispositio talora più estesa di quella sulla faccia recto, non mai più breve; ha i testes e i fideiussores, che mancano sempre alla redazione sul recto; non ha, come questa, la sottoscrizione cancelleresca; i laudatores possono trovarsi ora sul verso ora sul recto; la datazione è comune alle due redazioni, ma è completa nella formula e nei dati cronologici solo nella parte recto; le formule sono sviluppate soltanto in questa parte o faccia. Avremo invece tutti gli elementi, salvo i formali, della carta, se di essa pubblicheremo il verso e l'escatocollo del recto. E questo è il metodo in generale adottato nelle trascrizioni che di detta carta si fecero in Aosta da ufficiali della Curia e da notai pubblici; è il metodo pure seguito nel cartulario del XIII secolo, che si conserva frammentario presso l'Archivio dell'Ospedale Mauriziano in Torino (1).

Il protocollo o l' imbreviatura, quando principiò ad essere in uso, accoglieva la prima redazione scritta dell'atto. La notitia dorsale viene dopo questa e da questa dipende; è quindi una seconda redazione dell'atto, è notizia, memoria, narrazione di un fatto la cui azione giuridica è stata compiuta prima. Questa seconda redazione è documento di prova. Da un esame degli originali si ricava, che i nomi dei laudatores furono spesso aggiunti dopo un certo tempo, a

---

(1) Edito da S. PIVANO, op. cit., pp. 118 segg. Cfr. KERN, op. cit., pp. 6-8, 71. La datazione, ricavata dal recto, viene per lo più inserta prima di « pre« cium » o di « pena », anzichè in fine dell'atto.

una certa distanza o pausa dalle altre parti della carta, le quali, salvo poche eccezioni, appaiono scritte senza interruzione dal principio alla fine. Questo fatto ci permette di dedurre, che spesso i nomi dei laudatores non si trovassero nell'imbreviatura, o ivi pure venissero aggiunti dopo (1). Non dovevano invece mancare i testi e i fideiussori. Questi sono testes e fideiussores non della notitia, ma dell'azione del documento, dell'atto giuridico, di cui il verso della pergamena contiene la narrazione e serba la memoria. Manca a questa notitia dorsale il carattere del documento dispositivo; ha giuridicamente e diplomaticamente il valore di un breve. Lo scritto che abbiamo sul recto ci dà una terza redazione del medesimo atto, ed è anzitutto pur esso documento di prova. E si comprende come essendo tale, riproducendo cioè quel testo che dall'imbreviatura era passato sul verso della pergamena, a poco a poco si sia fatto a meno di ripetere tutto quanto già si trovava sull'altra faccia della pergamena. Però questa terza redazione non scomparve, non venne soppressa, perchè il suo carattere non era, come la forma e il contenuto, solamente uguale a quello della notitia dorsale; essa non era solamente documento di prova, come la notitia, ma era anche documento dispositivo. Dispositivo, non nel senso che l'azione giuridica cominciasse ora, poichè questo valore l'ebbe prima l'imbreviatura; ma nel senso che colla sottoscrizione dell'ufficiale pubblico della cancelleria, colla solennità di redazione scritta si veniva a dare pubblica forma dispositiva all'atto. Questa terza redazione non era necessaria quando le persone interessate non credessero opportuno di dare maggiore sicurezza o fede al loro atto, precisamente come non era sempre necessario di ogni imbreviatura notarile stendere l'instrumentum publicum (2). Siccome però ci sono pervenute non poche carte aostane colla sola notitia dorsale, ed alcune con note cancelleresche che le tolgono ogni valore, siamo indotti a supporre che fosse obbligo di redigere questa scrit-

(1) Cfr. pp. 264, 347, e Kern, op. cit., pp. 9-10.
(2) Cfr. Kern, op. cit., p. 60.

tura o notitia sul verso, e forse entro un dato tempo (1), salvo poi a completare la carta quando le persone interessate lo richiedessero (2). In questo caso, naturalmente, la scheda o la pergamena colla sola notizia dorsale veniva consegnata alle parti (3). Forse alcuni avranno evitato di passare al compimento della carta per risparmio di spesa. L'intervallo che talora si constata tra le due redazioni sul verso e sul recto, si spiega appunto supponendo che la carta sia stata compiuta solo quando si sentì il bisogno di assicurare piena fides publica all'atto (4). E difatti in alcuni casi, quando si vuole assicurare vieppiù l'esecuzione dell'atto di cui si redigerà una carta augustana, si dice espressamente che questa dovrà essere completa (5).

La notitia dorsale della carta aostana sta al breve come la redazione sul recto all'istromento pubblico. A differenza di questo, la nostra carta ci dà in più, sul verso della pergamena, copia della prima redazione dell'atto, quella redazione che l'ufficiale della cancelleria raccolse, e fermò nell'imbreviatura o protocollo, direttamente dalla voce degli autori dell'atto e alla presenza dei testi e dei fideiussori (6). La redazione sul verso è una vera imbreviatura dorsale.

---

(1) Gli Statuti di Pietro II di Savoia stabiliscono un termine per gli istromenti: « Item statuimus quod omnes tabelliones qui erunt in Comi-« tatu Sabaudie, postquam instrumenta vel carte fuerint abreviata, te-« neantur facere cartas seu instrumenta infra mensem quo per ipsos fue-« runt abreviata.... ». Cfr. C. Nani, op. cit., p. 121, art. 15.

(2) In alcuni casi non si passava al compimento della carta perchè l'azione giuridica non aveva avuto intero effetto; cfr. p. 267, nota 1.

(3) E nessuna meraviglia se troviamo di queste notitie scritte sulla faccia più levigata o recto; cfr. *Appendice*, I, nn. 4, 5.

(4) Il Kern, op. cit., p. 65, è d'avviso che tutta la carta, colla redazione sul recto, venisse compilata alla presenza dei testimoni, « wäh-« rend des Rechtsaktes »; quanto abbiamo esposto prova il diverso procedimento e valore delle due redazioni.

(5) Cfr. pp. 345, 346. L'esempio ricordato più sopra (p. 267, nota 3) di due carte complete scritte sulla stessa pergamena sarebbe contrario a questo procedimento; ma forse trattasi di un'eccezione.

(6) Dice il Kern: « Die Aostaner Urkunde lässt sich nur verstehen, « wenn man Vorder - und Rückseite als ein untrennbares Ganzes, etwa « wie die zwei Seiten einer Münze, auffasst, wobei die materiellen Be-« standteile der Dorsualfassung durch die Rechtskraft des inneren Textes « gedeckt werden » (op. cit., p. 6).

La carta augustana non fu l'unico atto scritto usato in Aosta. La serie delle carte private, cui la nostra appartiene, comprende anche in Aosta brevi o notizie e istromenti. Di carta propriamente detta, che non presenti i caratteri peculiari dell'aostana, conosco un solo esempio (1), avanzo di un genere di documento che anche in Aosta fu certo in uso e che il tempo non ci ha tramandato in maggior numero. Questo documento, per noi di speciale interesse, appartiene per il formulario alla carta, ma ha la forma oggettiva della notitia o del breve; occupa un posto intermedio tra la carta soggettiva e la carta oggettiva, quale si ha nella redazione sul recto della carta aostana. L'istromento penetra tardi in Aosta, dove i primi esempi sono della prima metà del XIII secolo (2); l'uso suo si allarga quando diminuisce quello della carta aostana, sicchè converrà per il nostro studio mettere da prima in confronto questa coi brevi. Gli altri documenti di Aosta, quelli che vanno classificati tra i pubblici, come i diplomi vescovili degli abbati, del capitolo ec., di rado prendono la forma della carta aostana e quindi non si confondono con questa; ordinariamente hanno forma propria, la quale, in genere, da prima è quella della carta o del breve, poi quella dell'istromento pubblico (3).

La carta aostana del primo e del secondo periodo è, si può dire, l'unico documento privato aostano a noi giunto di quell'epoca, cioè fin quasi alla metà del XII secolo (4).

---

(1) Cfr. *Appendice*, I, n. 6.

(2) L'istromento che pubblicò F. G. Frutaz, op. cit., n. I, colla data 1095 è certamente molto posteriore; è forse del 1295, al qual anno corrisponderebbe l'indizione VIII; l'a. sarebbe stato abbreviato omettendo cc (cfr. p. 304, nota 5).

(3) Anche atti dei conti di Savoia sono nella forma della carta aug.; cfr. p. 315, nota 1. Quando è usato in Aosta l'atto notarile, troviamo diplomi vescovili scritti da notai pubblici, e si differenziano dall'istromento per l'autenticazione e per il sigillo del vescovo.

(4) È ritenuto spurio il diploma del vescovo Giso dell'a. 960 circa. Il formulario e il contenuto storico sollevano gravi dubbi sulla sua autenticità. Edizioni: Besson, *Mémoires pour l'histoire ecclésiastique des diocèses de Genève, Tarantaise, Aoste et Maurienne* (Nancy, 1759), p. 479, *Preuves* n. 111; *Gallia Christiana*, XII, *Instr.* 485, n. II; Savio, *Gli antichi vescovi d'Italia, Il Piemonte* (Torino, 1899), p. 85; Labruzzi, *La*

Nel terzo periodo della carta aostana, quando questa raggiunse il maggiore sviluppo e prima che penetrasse in Aosta l'istromento notarile, troviamo in uso accanto ad essa numerose carte private, le quali però, fatte poche eccezioni, non appartengono, in istretto senso diplomatico e giuridico, alle carte ma alle notitie (1). Diremo che l'unica carta è ora la carta augustana; gli altri documenti privati in uso sono notitie.

Nella seconda metà del secolo XII il numero dei brevi è molto considerevole e forse si avvicina a quello delle carte aostane; queste al contrario sono in grandissima prevalenza nel XIII secolo (2). Il breve ha, rispetto alla carta augustana come a tutti i generi di documenti contrattuali, un campo molto più vasto, serve per qualsiasi atto di cui si voglia serbare memoria. Nessun atto che non si possa ricordare nella forma libera del breve, come nessun impedimento, nessun vincolo presenta il breve a chi voglia serbare notizia di un fatto, di un'azione giuridica qualsiasi già compiuta. Non

---

*monarchia di Savoia dalle origini all'anno 1103* (Roma, 1900), p. 358, n. XXXV; Duc, *Histoire de l'Église d'Aoste*, I (Aoste, 1901), 253; Tibaldi, *Storia della Valle d'Aosta*, II (Torino-Roma, 1902), 101, nota 1; Patrucco, *Aosta dalle invasioni barbariche alla signoria Sabauda*, nella *Miscellanea Valdostana*, p. lix, nota 5. Cfr. Pertz, *Archiv*, IX, 629; XII, 590; É. Aubert, *La Vallée d'Aoste* (Paris, 1860), p. 269; Dümmler, *Kaiser Otto der Grosse*, in *Jahrbücher des deutschen Reichs* (Leipzig, 1876), pp. 186, nota 2, 286-287, e 287, nota 1. Lo dichiarano spurio il Gabotto (cfr. Tibaldi, op. cit., II, 102 in nota, che riporta pure la risposta di mons. Duc alle obbiezioni del Gabotto) e il Patrucco. Su un preteso testamento di un vescovo Anselmo dell'a. 960, cfr. Savio, op. cit., p. 84, e Patrucco, op. cit., p. lviii, nota 1. Leggesi in Aubert, op. cit., p. 269: « Anseric. On « trouve le nom de cet évêque sur des chartes de 920, au dire des Frères « de Sainte-Marthe, et aussi sur quelques parchemins de 910, d'après un « manuscrit valdôtain. Anselme I^er^, en 921. Il figure sur une charte de « cette même année... » (Cfr. Savio, op. cit., p. 84, nota 1).

(1) Di charte ho notato soltanto la citata precaria (*Appendice*, I, n. 6). Erroneamente il Kern (op. cit., pp. 3, 11) considera la carta aostana quasi come eccezione, come una carta meno bella e meno pregiata delle altre.

(2) Nel secolo XIII i brevi sono assai meno numerosi; ma allora entrano nell'uso gli istromenti notarili. Faccio questo calcolo basandomi sui documenti dell'Arch. Vescovile.

esclude la carta, come questa non rende inutile l'uso del breve per il medesimo atto. Abbiamo quindi fra i documenti di Aosta il « breve recordationis de quodam convadio », il « breve recordationis de quadam helemosina », e brevi di donazione, di vendita, di permuta, di pace e di concordia. Per alcuni atti si adoperava prevalentemente, se pur non anche in modo unico od esclusivo, il breve; così non ricordo di aver visto una *carta de convadio*. I brevi non sono documenti usciti da una speciale cancelleria, nè scritti necessariamente da notai pubblici. Alcuni brevi aostani furono certamente scritti da ufficiali della nostra cancelleria; ma evidentemente non fungevano allora da ufficiali di questa; si ricorreva a loro perchè erano i più indicati e i più capaci di eseguire un tale lavoro, ma non era necessario, nè richiesto che ad essi si ricorresse.

Aggiungiamo qualche parola sulla composizione di questi brevi. Noto che in alcuni di essi compaiono la stessa promulgatio della carta aostana, e formule simili di pertinenza e di sanzione, talora perfino in forma più ampia (1). Non mancano i testi, spesso designati colla formula « audientes et « videntes » (2), di numero vario e registrati sempre in fine del documento. Si trovano i laudatores (3), talora perfino i « fideiussores de guarentia » (4). Non manca qualche volta la datazione, in forma abbreviata e che ricorda quella della nostra carta (5). Voglio anche notare un carattere estrinseco. Il breve è di regola scritto su una sola faccia della pergamena, ma non sempre, e si hanno esempi in cui il testo continua sul

---

(1) Cfr. *Appendice*, I, n. 8. La minatio del breve in *Appendice*, I, n. 10, è tanto lunga che certo non avrebbe trovato posto in una carta aostana, dove lo spazio era in certa guisa limitato, non potendo il testo che si trova su una faccia continuare sull'altra.

(2) Come, ad es., in *Hist. patr. Mon.*, *Chart.*, I, 827, n. DXIX; II, 211, n. CLXVI; 219, n. CLXXIII; 221, n. CLXXVI. Battaglino, op. cit., p. 244, n. II, e *Appendice*, I, nn. 7-10.

(3) Come, ad. es., in *Hist. patr. Mon.*, *Chart.*, I, 967, n. DCXLI; II, 182, n. CXLII; 1201, n. MDCCI e *Appendice*, I, nn. 7-9.

(4) Cfr. *Appendice*, I, n. 9, e *Hist. patr. Mon.*, *Chart.*, II, 211, n. CLXVI: « fideiussores de legali guarentia ».

(5) Cfr. *Appendice*, I, n. 7 e *Hist. patr. Mon.*, *Chart.*, I, 827, n. DXIX.

verso; in alcuni di questi esempi la parte sul verso, pur continuando e completando quella sul recto, è come distinta e potrebbe stare a sè come formula o speciale parte del documento, e fa ricordare in particolar modo la redazione sul verso della carta aostana (1).

Ora da tutto questo emerge chiaramente come tra carta augustana e breve esistano certi rapporti e certe identità, tanto nei caratteri intrinseci quanto negli estrinseci. I due generi di atto scritto non sono un prodotto del tutto isolato l'uno dall'altro; hanno invece relazioni e punti di contatto. Ma in che consiste la loro differenza? Nel diverso valore giuridico. La carta augustana presentava di fronte al breve dei vantaggi: assicurava all'atto maggior fede. Il verso della carta, come rilevammo, nella forma e per il valore è nient'altro che un breve; ma la redazione sul recto ha sempre in più ciò che manca nel breve aostano, la sottoscrizione cancelleresca (2). A differenza del breve, la carta augustana è riconosciuta da uno scrittore ufficiale. Questi non è ufficiale dell'autorità sovrana, ma della cancelleria propria di Aosta; è l'ufficiale delegato da quella istituzione locale cittadina che è incaricata di ricevere e dare valore agli atti contrattuali. L'atto uscito da questa cancelleria si può ben dire, per Aosta, atto pubblico, in quanto ha tutta la fede che gli veniva dall'istituzione pubblica per Aosta e territorio (3). Chi adunque faceva stendere un atto da questa cancelleria, ricorreva al mezzo migliore per assicurare pieno valore al contratto; con questo procedimento dava piena prova della sua disposizione contrattuale di fronte ai terzi. Ma era necessario che tutti gli atti privati, per avere valore, fossero redatti da questa

---

(1) Cfr. *Appendice*, I, nn. 7, 8, 10. Il breve edito in *Hist. patr. Mon.*. *Chart.*, II, 241, n. CXCIII, ha i « testes » sul verso: « Testes: Bernardus « archidiaconus, magister Girardus, Ebrardus de Grange, Dus de Villa, « Bernardus Avisi ». È un chirografo. Orig. nell'Arch. Vescovile. Il documento in PIVANO, op. cit., p. 100, n. XX, è precisamente un breve, coi testi anche sul verso; non può essere annoverato tra le carte aostane, e quanto avverte il KERN (op. cit., p. 8) non torna opportuno circa l'argomento che tratta.

(2) Per alcune apparenti eccezioni cfr. p. 262.

(3) Cfr. PIVANO, op. cit., p. 66.

cancelleria? Non credo. Troviamo infatti, che in alcuni casi, per dare anche al breve questa fede, si ricorse al chirografo e al sigillo. Questi mezzi però non potevano offrire quella sicurezza che dava la carta augustana. Perchè il chirografo avesse valore in caso di contestazioni, occorreva che almeno due copie dell'atto fossero conservate e venissero presentate dalle parti, il che è presumibile che non sempre si avverasse. Nulla poi lascia supporre che in Aosta si sia ricorso al sistema adottato in Inghilterra e più raramente in Germania di conservar negli archivi una copia, colla quale, occorrendo, si potessero confrontare gli esemplari posseduti dagli interessati (1). Maggior valore e maggiore sicurezza dava il sigillo, che venne anche applicato ai chirografi (2); ma l'uso del sigillo era limitato a poche persone e a poche istituzioni, a quelle precisamente che come autorità pubbliche usavano d'ordinario un proprio, speciale genere di documento (3). È probabile che le persone e le istituzioni che usavano sigillo per i proprî documenti potessero farne uso anche per documenti di altri autori, e ciò avranno fatto specialmente quando gli atti interessavano loro in qualche modo; tuttavia l'uso del sigillo non poteva non essere molto ristretto. Precisamente il pubblico ricorreva alla carta augustana, mentre le autorità, come il vescovo, il conte, il capitolo ec., preferivano redigere

---

(1) I chirografi ch'io esaminai constano soltanto di due carte. Talora sono designati nel testo stesso colla formula: « duo scripta divisa « per alfabetum ». Ma le lettere che si scrivevano nella parte da tagliarsi non erano soltanto quelle dell'alfabeto; vidi parecchi brevi colle lettere: Breve recordationis: uno col nome del vescovo « Arnulfus ». Cfr.: *Appendice*, I, n. 8; *Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 1338, n. MDCCXCIV; Duc, *Cartulaire* ec., p. 309, n. CVI. Giustamente osserva lo Steinacker (op. cit., p. 249): « So ist die Chirographierung mehr ein Symptom des « Bedürfnisses nach einer Wiederherstellung des verfallenen Urkunden- « Wesens, als ein Mittel zur Befriedigung dieses Bedürfnisses ».

(2) Uso frequente: cfr.: *Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 1338, n. MDCCXCIV; Duc, *Cartulaire* ec., 309, n. CVI.

(3) Usarono il sigillo: il conte, il vicedomino, il vescovo, i capitoli della cattedrale e della collegiata di S. Orso, l'arcidiacono, il priore di S. Orso, la Curia.

atti proprî, cui assicuravano valore coi proprî sigilli (1). Per accrescere valore ad un atto si applicavano anche più sigilli di autorità varie. E dall'importanza maggiore dell'autorità doveva derivare maggiore efficacia al documento che portava il suo sigillo. Dati questi vantaggi che presentava la carta augustana, si comprende il suo uso grande e il suo rapido sviluppo.

Vediamo ora la carta augustana nel periodo in cui si trova di fronte all'istromento notarile. Questo penetra in Aosta, come dissi, nella prima metà del XIII secolo, e gli esempi si fanno numerosi solo dopo il 1250. Col suo allargarsi diminuisce l'uso della carta aostana: prevale l'istromento notarile nel XIV secolo, e nei primi anni del XV la carta aostana scompare; l'istromento finisce per occupare tutto il campo di questa. Però tra i due generi di documenti non vi fu lotta. Vediamo notai pubblici, cioè scrittori di istromenti pubblici, fungere da scrittori della cancelleria. I notai pubblici in Aosta sono in quest'epoca nominati dai conti di Savoia, e i conti sono i capi della cancelleria. E non risulta che tra le due istituzioni, la cancelleria e i tabellioni o notai pubblici, vi fosse una differenza di giurisdizione o una limitazione nei loro diritti, che, ad es., gli ufficiali della cancelleria dovessero ricevere gli atti di valore perpetuo e i notai pubblici i contratti temporanei, della durata di un certo numero di anni. Dipendendo poi gli uni e gli altri notai dal conte di Savoia, possiamo ritenere che non dovessero sorgere frequenti contrasti o gare per diritti varî ed emolumenti. Le due istituzioni adunque non si escludono e neppure sono in contrasto; gli atti che emanano hanno proprio significato e valore; istromento e carta augustana sono contemporaneamente usati come documenti dispositivi. Talora si ricorse all'istromento per preparare e assicurare l'atto

(1) Anche i conti di Savoia, come i vescovi, si servirono della carta aostana per i loro atti. Cfr. ad es., Duc, *Cartulaire* ec., p. 208, n. V (atto del conte Tommaso I); 233, n. XXXIII (del vescovo Oberto d'Ivrea); 238, n. XXXVIII (del conte Tommaso I); 248, n. LI (del vescovo Gualberto di Aosta).

che doveva rivestire la forma della carta aostana, come con quello si venne a corroborare questa, a completarla nelle sue disposizioni. Non si può affermare che l'uno avesse più valore giuridico dell'altra, ma emerge che da prima si dava maggiore importanza alla carta aostana, e forse non unicamente perchè guarentigiata, chè l'istromento, come si adattava, e più della carta aostana, a tutti i generi di atti, così poteva contenere tutte le clausole di essa carta; ma perchè doveva sembrare la più indicata e la più sicura « ad evidenciam bonorum hominum ». Si preferiva all'istromento l'antica carta perchè emanava da cancelleria locale; alla forma di documento da poco entrata nell'uso si preferiva l'antica, cui davano tanta forza di vita gli usi e le tradizioni del luogo. La carta aostana non poteva però reggersi a lungo di fronte all'istromento. Intanto si noti, che per quelli che non risiedevano in Aosta non poteva tornare sempre agevole ottenere prontamente una carta; e per rimediare a questo, per assicurare subito effetto e valore giuridico all'atto si ricorreva ai notai pubblici, che erano certamente più numerosi degli scrittori della cancelleria e che potevano recarsi da un luogo all'altro per esercitare la loro professione.

Tutto ciò non poteva non essere una debolezza per la carta aostana e una forza per l'istromento, che andava estendendosi nell'uso. L'istromento si prestava a varietà infinita di contenuto; si muoveva con libertà maggiore di quella concessa alla carta aostana. L'istromento aveva poi in sè un'altra forza che doveva condurlo a sicura vittoria: il suo valore giuridico era più ampio di quello della carta. L'istromento era scritto dal « notarius sacri palatii et comitis « Sabaudie », la carta aostana da uno scrittore della cancelleria di Aosta. Si aveva quindi da una parte l'atto pubblico in senso esteso, dall'altra l'atto pubblico in senso molto ristretto; la publica fides, l'evidencia bonorum hominum della carta aostana era limitata al territorio politico di Aosta. Doveva naturalmente prevalere l'istromento sulla carta. Alla carta augustana, formatasi in territorio franco-burgundio e rispondente a questo diritto, sottentra l'istromento notarile italiano; la carta locale cede il posto al genere di documento che risponde al nuovo diritto della regione cui Aosta viene ad appartenere.

Per meglio comprendere alcuni caratteri o momenti nello sviluppo della nostra carta, occorre ricordare alcuni periodi della storia generale del documento privato, a fine di non ritenere come carattere particolare dell'atto aostano quello che è comune al documento privato in genere o a documenti di altri territorii giuridici.

La redazione sul verso della nostra carta ha punti di contatto e colla notitia dorsale delle altre carte e coll'imbreviatura notarile; serve, in certa guisa, a spiegarci il passaggio dall'una all'altra (1). La notizia dorsale, considerata diplomaticamente, è anzitutto, in generale, una minuta, in quanto ha servito o poteva servire di base per l'estensione in mundum dell'atto; non solo, ma è anche una scritta, cioè un atto che ha dato o poteva dare origine al vero documento notarile, al quale viene a fornire elementi sostanziali (2). Tale atto preparatorio della carta o del-

(1) Il KERN, op. cit., p. 65, dice, sebbene con esitazione, il documento aostano precursore dell'imbreviatura; il che parmi un po' troppo, e non rispondente a quanto attestano i documenti. Cfr. *Ordo iudiciarius*, § 3 (ed. GROSS, pp. 217-218), che bene si adatta alla carta aostana (cfr. VOLTELINI, op. cit., p. XXVII, nota 3; KERN, op. cit., p. 62).

(2) Parlo di notitia dorsale in senso ampio. La maggior parte di queste notitie sono veramente dorsali, ma non tutte; alcune sono scritte sul recto della pergamena, sulla faccia che contiene l'atto *in mundum*, nei margini superiore o inferiore, in principio o in calce del documento. (Si cfr. la glossa *Protocollum* alla *Nov.*, 44, cap. I; VOLTELINI, op. cit., p. XXVII, nota 3). Un caso ebbe già ad avvertirlo A. GLORIA, in una carta Padovana del 1131 maggio 29 (*Codice diplomatico Padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza*, I, Venezia 1879, 176, n. 223, nei *Monumenti storici pubblicati dalla R. Deputazione Veneta di Storia patria*, vol. IV, serie prima. *Documenti*, vol. IV. Cfr. KERN, op. cit., p. 22). Tra le pergamene di alcuni fondi dell'archivio di Stato in Firenze trovansi notitie sul recto in un angolo estremo della pergamena, il quale pare dovesse venir tagliato per uguagliare il formato della membrana; cito alcuni esempi: *Camaldoli*, 1008 nov., 1010 febbr.; *Luco*, 1038 giugno 24, 1061 gennaio 5, 1089 giugno 1; *Badia di Firenze*, 1072 nov., 1073 mar. 27, 1083 ott. *Coltibuono*, 1010 giugno 8 (in note tachigrafiche). Talora questa notitia è scritta in senso opposto a quello del testo, sicchè per leggerla bisogna capovolgere la pergamena. Parrebbe che tali notitie dovessero essere tagliate. L'acuta ipotesi del GAUDENZI (op. cit., pp. 424, 428) sarebbe così avvalorata da esempi. È molto probabile che si scrivessero notitie su

l'istromento propriamente detto ebbe, e sempre, il valore giuridico che abbiamo attribuito alla redazione sul verso della carta aostana, e dovremo perciò considerarlo come un vero documento a sè? Dalle pubblicazioni finora fatte di documenti, per essersi tenuto conto solo eccezionalmente delle notizie dorsali, non è possibile affrontare l'argomento colla speranza di giungere ad una conclusione generale e definitiva. L'acuta tesi sostenuta dal prof. A. Gaudenzi (1), che considera la notizia dorsale come vero atto giuridico, come « una prima e diversa redazione del documento », trova appoggio e conferma nella carta aostana; ma è stata combattuta dal dr. Kern (2) per le notizie dorsali delle altre carte, e la questione, pare a me, è più viva che mai, occorrendo ancora e anzitutto fare nuove ricerche e nuovi esami delle pergamene medievali col precipuo intento di studiare

---

scheda a parte, su propria pergamena, staccata da quella che doveva contenere l'atto *in mundum*, ed è probabile che nuovi esami e studi ne dimostrino l'esistenza tra il materiale archivistico a noi giunto: tali sono forse i documenti editi dal Belgrano, *Cartario genovese*, in *Atti della Società Ligure di storia patria*, II, parte I (Genova, 1870), 72 n. XLVII e 193 n. CLVII. Secondo il Gaudenzi (op. cit., pp. 420, 428) non mancherebbero esempi, e « In Borgogna era uso costante di scrivere notizia e carta su « due membrane diverse. E di questo uso troviamo infiniti esempi nelle « carte del X ed XI secolo dell'abbazia di Cluny. Ed è da osservare che « nell'Archivio di questa ci furono generalmente conservate in originale « le notizie, mentre nei cartulari dell'abbazia abbiamo le copie delle « carte » (op. cit., p. 428). Peccato che egli non citi meglio e non esamini questi esempi (cfr. Kern, op. cit., p. 30).

(1) Op. cit. Si cfr. le recensioni dello Schupfer (*La pubblicità nei trapassi della proprietà secondo il diritto romano del basso impero specie in relazione alle vendite*, in *Rivista italiana per le Scienze giuridiche*, XXXIX, 1, segg.) e del Solmi (*Archivio giuridico « F. Serafini »*, LXXIV, 511 segg.); cfr. anche Bresslau nel *Neues Archiv*, XXXI, 276, n. 127, e Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte*, I, 2ª Aufl. (Leipzig, 1906), 571, nota 30.

(2) Kern, op. cit.: cfr. in particolare le pp. 30-34. Non entro nel merito della questione. Il Gaudenzi, che ha raccolto nuovi materiali, risponderà fra poco alle critiche del Kern. Questi, va notato, viene del resto ad ammettere una doppia redazione del documento al tempo dell'imbreviatura (op. cit., p. 64). Cfr. E. Besta, *Nuovi appunti di storia giuridica sui documenti Lucchesi*, in *Archivio giuridico « F. Serafini »*, LXXV, 357.

queste notizie. Intanto da quel poco che finora conosciamo si può dire, in relazione col nostro argomento, che non risulta che vi siano altri gruppi di carte con una redazione sul *verso*, la quale abbia e lo sviluppo uniforme e i caratteri di quella aostana; che l'uso della notizia dorsale fu esteso, ma non generale; che essa prende caratteri varî e assume speciale valore a seconda dei territorî, talora a seconda dei casi singoli. Di alcuni caratteri, da noi già rilevati, che nella notizia dorsale aostana hanno ampio sviluppo ed uso regolare, si trovano accenni ed usi singoli anche in altri gruppi di carte. Così non parmi si possa dubitare che, come avvertimmo per la redazione sul *verso* della carta aostana, alcune notizie dorsali formino un vero documento a sè con speciale valore giuridico; basterà ricordare l'esempio offertoci da una pergamena genovese del gennaio 1025, la quale contiene sul *verso* un atto di vendita e sul *recto* la relativa *cartula promissionis* (1). È frequente il caso di *vendita* e di *promissio*, di donazione e di *promissio* con due atti su due pergamene — e spesso nella *carta promissionis*, proprio come nella carta genovese, è specificatamente ricordato l'atto di vendita o di donazione già compiuto —; nel citato esempio invece i due atti sono scritti sulla stessa pergamena e vengono a formare come una carta unica. Lo svolgimento maggiore che va prendendo la notizia dorsale sul *verso* nella carta aostana del terzo periodo si riscontra anche in alcune notizie dorsali, le quali allargano il loro testo che va facendosi uguale a quello della parte *recto* (2). Pure alcuni gruppi di notizie dorsali prendono il carattere narrativo del breve; hanno la forma oggettiva, mentre il *recto* è redatto in

(1) Edita da L. T. Belgrano, su copia di B. Poch, nel citato *Cartario Genovese*, p. 128, n. XC. Presuppongo che la *notitia* dorsale sia della mano che scrisse il *recto*; il Poch notò soltanto: « di mano egual- « mente, come parmi, antica ». L'esempio è ricordato anche dal Kern (op. cit., p. 27), ma in sostegno della tesi opposta. Egli ritiene la *promissio* come atto anteriore alla vendita, sebbene nel testo si ricordi quest'ultima (« cartulam vindicionis etmiximus »). Un esempio di donazione e di *promissio* si ha nello stesso *Cartario Genovese*, p. 101, n. LXX.

(2) Cfr. Kern, op. cit., pp. 16, 23, 64.

forma diretta o soggettiva (1). Forse nuove ricerche e ulteriori studi sulle pergamene medievali metteranno in evidenza altri riscontri: è probabile che, come si notò per la carta aostana, si usassero e si conservino tuttora notizie dorsali staccate (2), che non di tutte le notizie venisse stesa la carta e che esse fossero consegnate alle parti (3).

Quelle relazioni che rilevammo in Aosta tra breve e carta si sono verificate, quasi nello stesso tempo, in Italia, dove si svolse l'istromento notarile. Il breve ebbe in Italia il suo maggiore svolgimento verso la fine dell'XI e nel XII secolo a seconda dei territorî; e questo svolgimento avviene appunto nel periodo in cui si prepara una grande modificazione nell'atto scritto medioevale, cioè il passaggio dalla carta all'instrumentum propriamente detto (4). In seguito ad un naturale svolgimento, che diremo storico, dell'atto scritto, attraverso il quale si ebbe come una selezione tra le forme antiche, di cui alcune vennero accettate ed altre modificate in modo da rispondere ai nuovi concetti giuridici, e sotto l'influenza dei glossatori e dei canonisti, si fissò l'istromento, che differisce dalla carta in quanto lo scrittore è ufficiale pubblico e l'atto suo gode publica fides. Come si sia arrivati a questo concetto, non tocca a noi di indagare (5). Basti per il nostro scopo ricordare, che i glos-

---

(1) Cfr. Kern, op. cit., pp. 16, 64.

(2) Cfr. p. 317, nota 2.

(3) Di tutto questo va tenuto conto per spiegare i casi di più notizie dorsali su una stessa pergamena, o di notizia che non ha relazione col testo sul recto. Il Gaudenzi, mentre a p. 420 del suo studio ritiene che « nelle mani delle parti rimanessero di alcuni atti solo queste note, « in bella copia », a p. 424 è d'avviso che le notizie dorsali, « che rappre- « sentano vere schede » (egli parla veramente delle notizie dorsali ravennati, ma come esempio), rimanessero presso il notaio. Cfr. Kern, op. cit., p. 26. Quando il notaio conserva la scheda siamo nel periodo del maggiore svolgimento del notariato, quando l'*instrumentum* è *publicum*, siamo all'epoca dell'imbreviatura o protocollo a libro.

(4) Cfr. Bresslau, *Urkundenlehre*, I, 495, nota 4; Voltelini, op. cit., pp. xvii, xviii, e Kern, op. cit. p. 51.

(5) Cfr. Bresslau, *Urkundenlehre*, I, 493 segg.; C. Paoli, *Programma scolastico di Paleografia latina e di diplomatica*, III, *Diplomatica* (Firenze 1898), pp. 74 segg.; Voltelini, op. cit., pp. xiii segg.; Kern, op. cit., pp. 49 segg.

satori, i quali videro riposta nell'antico documento tabellionale quella fede pubblica che dava all'atto l'insinuazione nei Gesta municipalia e nel tabellio un ufficiale pubblico, concorsero ad allargare il valore dell'atto notarile, quel valore che l'atto scritto si era venuto acquistando nel suo svolgimento naturale. Così ogni fede si concentrò in quest'istromento, ogni fiducia venne riposta nella testimonianza, nella dichiarazione scritta del notaio. Questi figura come interveniente all'atto di cui si fa relatore, della cui veridicità è teste; l'atto suo è pubblico, instrumentum publicum (1). Il breve ci spiega appunto in alcuni casi e in dati luoghi questo svolgimento o passaggio, che da esso parrebbe in parte preparato o favorito. In alcuni territorii della carta longobarda troviamo ora numerosi brevi di un atto qualsiasi, di vendita, di donazione ec., perfino di permuta (2); e vediamo, al più tardi verso la fine del XII secolo, diminuire questo numero e sottentrarvi un atto che del breve non ha il nome, ma conserva alcune formule e soprattutto ha la redazione in forma oggettiva: allora cessa dall'uso la carta anteriore in prevalente forma soggettiva (3). Siamo anche a un dipresso nel

---

(1) Voltelini, op. cit., pp. xx, xxiv.

(2) L'antico formulario della permuta, per lo meno nelle carte del Piemonte e della Lombardia, dura più a lungo, ancora quando già prevale l'istromento.

(3) Un esempio servirà meglio a dilucidare quanto ho asserito intorno al breve: scegliamolo tra le carte del Piemonte e precisamente di Asti. Le carte astensi seguono in genere il tipo della carta del territorio long.-toscano: sono tutte redatte, salvo le permute, in forma soggettiva. Esaminando il gruppo delle carte astesi edite in *Hist. patr. Mon., Chart.*, I, si trova a col. 752, n. CCCCLVI, sotto la data 1123 luglio 23, una prima vendita in forma di breve. Il documento principia, come la carta, colla data e coll'invocazione verbale, ma poi a questa segue: « Breve recordationis securitatis ac firmitatis ad perpetuam « memoriam retinendam. Presentia bonorum hominum, quorum nomina « describuntur inferius, investituram et vendicionem sub dupla defen- « sione et sub pena argenti libras viginti fecerunt » ec.; è sottoscritto da: « Ego Guido Astensis causidicus interfui propriisque manibus denotavi ». La carta che segue è dello stesso Guido e redatta nel medesimo tenore. Le carte a coll. 763 e 770 sono di nuovo redatte in forma soggettiva; alla col. 780, n. CCCCLXXIX, a. 1138, 9 agosto, si legge una carta che principia coi « testes », indi prosegue: « Carta vendicionis nomine pi-

momento in cui si va perdendo traccia della notizia dorsale, e si entra nel pieno e regolare uso dell'imbreviatura o protocollo; la forma oggettiva penetra tosto anche nei registri e formulari notarili (1), per passare nella redazione in mundum dell'atto (2). Ora è la forma della relazione, la forma oggettiva, che in generale prevale in tutti gli atti privati (3).

Sotto un certo aspetto, potremo quindi dire che come in alcuni luoghi attraverso il breve si passa, tra la fine del-

« gnoris » ec.; la datazione è in fine, e la sottoscrizione not. si riduce alle parole: « Ego Vuido scribsi »; ha forma breve, concisa, ha tutto l'aspetto di una scheda notarile e fa ricordare il tipo di imbreviatura del notaio Giovanni Scriba (in questa però la redazione è in forma soggettiva). Ed eccoci, a col. 809, n. DIII, alla carta del 26 maggio 1156, che principia colla datazione, cui segue: « Cartulam vendicionis sub « dupla defensione fecerunt » ec. e termina: « Et ego Vuilielmus interfui « et scripsi ». Qui manca il titolo di breve, ma il formulario è simile a quello del documento sopra ricordato a col. 752; e i due atti dovettero avere eguale valore giuridico. Seguono due carte del 12 gennaio 1157 (col. 809, n. DIV) e 5 marzo 1159 (col. 818, n. DX) collo stesso formulario; la prima è del notaio astigiano « Guilielmus » (che dev'essere il medesimo della carta a col. 809, n. DIII) e la seconda del notaio, pure di Asti, « Estachius ». Una carta in forma soggettiva si ha ancora a a col. 825, n. DXVII, a. 1161, 14 sett., scritta dal notaio « Vuilielmus », che dev'essere il medesimo sopra ricordato; ma dello stesso notaio segue subito un'altra carta, 8 ottobre 1161 (col. 826, n. DXVIII), in forma oggettiva: « Mainfredus et Rainerius de Casasco germani fecerunt finem « et refutacionem et transactionem » ec. Il tipo è ormai fissato e le carte seguenti sono tutte dello stesso tenore. Perdura più a lungo l'antica formula della permuta, ma poi si uniforma anch'essa, e si ha: « Cartulam « permutacionis fecerunt ».

(1) È in forma soggettiva la più antica imbreviatura a noi pervenuta, quella di Giovanni Scriba (*Hist. patr. Mon.*, *Chart.*, II, 285 segg.). *L'Ars notaria* di Rainerio da Perugia, il *Formularium tabellionum* attribuito a Irnerio e la *Summa notariae Aretii composita* (in *Bibliotheca iuridica Medii Aevi*) hanno le *rogationes* in forma ogg.: cfr. Gaudenzi, op. cit., p. 422 e Kern, op. cit., p. 54, nota 2.

(2) Cfr. Gaudenzi, op. cit., p. 423; Kern, op. cit., pp. 51 segg.

(3) La forma soggettiva perdura più a lungo, ad es., in Romagna; cfr. Voltelini, op. cit., xviii e Kern, op. cit., p. 54. In questo periodo di transizione si incontrano frammiste formule vecchie e nuove; caratteri del breve nella carta e viceversa (cfr. le belle osservazioni del Kern, op. cit., pp. 54 segg.). Già nel periodo anteriore, la forma oggettiva trovasi usata eccezionalmente in alcuni luoghi per certi generi di atto, come livelli o permute (cfr. Kern, op. cit., p. 54).

l'XI e il XII secolo, dalla carta all'imbreviatura e all'instrumentum, in Aosta si arriva, verso la metà del XII secolo, alla carta augustana del maggiore svolgimento, colla redazione sul recto in forma oggettiva.

Diverso fu lo svolgimento nel territorio franco-germanico, dove colla caduta della monarchia franca scomparve la carta, cui sottentrò la notitia. Decadde il documento quale perfezione di atto e si passò dalla carta alla notitia, cioè al documento testimoniale di semplice prova (1). Vennero poi in uso il chirografo e segnatamente il sigillo, che contribuirono a ridare vita e valore al documento privato. In Italia i chirografi sono piuttosto rari, e non si usò il sigillo per l'atto privato. E non vi era bisogno in Italia di ricorrere a questi mezzi per assicurare valore al documento, poichè alla carta sottentrò l'instrumentum publicum, che a ciò meglio provvedeva.

La carta ebbe sempre un certo grado di valore dimostrativo, come possiamo vedere attraverso le leggi dei Longobardi e dei Carolingi, e come risulta dall'esame dei documenti pervenutici, nonchè dall'uso che di questi si faceva. Si nota nella carta, sebbene a sbalzi, a guisa di filo spezzato, una continuità di quella fede che aveva l'antico documento romano, il documento insinuato nei Gesta municipalia; scomparsa la Curia come istituzione, rimase lo scrittore, e in lui perdurarono e si concentrarono, in certo qual modo, l'autorità e la fede che solo quella poteva dare all'atto. Dai tabelliones allo scriba longobardo, allo scrittore dei giudizi, al notaio missatico, al notaio imperiale vediamo quasi sempre comparire uno scrittore che godeva speciale fiducia, il quale veniva additato dalle leggi, sebbene queste non obbligassero a ricorrervi; sicchè era possibile, a chi desiderasse, assicurare maggiore fede all'atto scritto. L'istromento notarile colle sue prerogative appare quindi come il naturale sviluppo, la ri-

(1) Cfr. Redlich, *Ueber bairische Traditionsbücher und Traditionen*, pp. 1 segg., Bresslau, *Urkundenbeweis*, pp. 65-66; *Urkundenlehre*, I, 499 segg., Steinacker, op. cit., pp. 246 segg.

sultante di questo fatto, che venne favorito e in particolare determinato dalla scuola dei glossatori e dai canonisti.

L'istromento notarile dall'Italia, dove sorse e si sviluppò, penetrò tardi in Germania e in Francia; quivi, in sua vece, per dare *fides publica* all'atto scritto, si ricorreva generalmente al chirografo e in particolare al sigillo. I caratteri del breve in Aosta rispondono appunto agli usi giuridici del territorio franco, cui Aosta apparteneva. Aosta ebbe colla sua carta un atto scritto pubblico, quale aveva l'Italia nell'istromento notarile.

La carta aostana colle due redazioni rispecchia i due generi di atto scritto sopra ricordati, riflette e raccoglie in sè, per così dire, la *notitia* e la *carta*, l'*imbreviatura* e l'*istromento* (1).

---

# APPENDICE.

## I.

## Documenti.

**1.** 1035 (?).

(*Sulla faccia verso della pergamena*). Donacio quam facit Guntardus in canonicis Sancti Iohanni vinea una in Auciano | pro remedium anime sue. Et si ullus homo est qui istam terram voluisset | conmutare aut tollere, revertat a prossimis Guntardi. Signum: Anselmus, | Pandulfus, Leutefredus, Vuibertus, Varneneus. Fidem: Anselmus et | Pandulfus. Et est pena de aurum coctum libras c. Escumburga laudavit, Gysburga laudavit.

---

(1) Si sarebbe quasi indotti ad aggiungere che, sotto un certo aspetto, ricorda e ripete caratteri estrinseci dei dittici e trittici romani; senonchè, per quanto la tradizione romana sia stata forte in Aosta nel Medioevo, nessun documento viene a mostrarci una continuità di quell'uso; diverso è naturalmente nelle tavolette cerate il valore giuridico delle due redazioni, le quali non sono da confrontarsi con quelle della carta aostana.

(*Sulla faccia recto*). ✠ Quicquid in hoc seculo pro Dei amore bonis operibus intulerit, mercedem recepturus erit hab ipso et in futuro seculo. | Quapropter ego in Dei nomine Guntardus dono vobis chanonicis Sancti Iohanni vinea una qui iacet in Auciano, et facio secundum strumenta | chartarum pro Dei amore et pro anima mea. Et si ullus homo est ulloque tempore qui ista vinea voluisset conmutare aut dare, | quod a propinquis Guntardi revertat; aut si ullus homo est hulloque tempore qui ista vinea conmutasset aut dederit, | quod anatema sit de Deum patrem eiusque filio et de omnes Sancti Dei. In ea tenore dono vobis, quod illum vinum, qui | exiit de illa vinea, quod vos mittatis in vestrum refectorium quisque annum et faciatis memoriam pro anima mea | tam vos quam successoribus vestris usque in eternum. Et abeatis potestatem tenere et possidere tam vos quam | successoribus vestris in eternum possideatis. Quod si post hunc diem si ullus homo est ulloque tempore qui donacio | ista infringere aut inquietare vel removere voluerit, conponat pena de aurum choctum libras C. Et donacio | ista omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulacione pro omni firmitate subnixa. Hactum in Augusta civi- | tate loco publico. Signum Guntardi qui donacio istam fecit pro remedium anime sue et firmare rogavit et ei | relictum est. Signum testium: Anselmus, Pandulfus, Leutefredus, Vuibertus, Warnencus. Fidem fecerunt Anselmus | et Pandulfus de carta warendi. Escumburga laudavit. Gysburga laudavit. Ego Eyricus presbiter a vice Bovoni | cancellarii in die sabbati rogitus subscripsi, indicione III, feliciter. (*Signum speciale*).

*Originale, Archivio Capitolare d'Aosta. Cfr. p. 338, nota 7.*

2. (Sec. XI, metà circa).

(*Sulla faccia verso della pergamena*). Venditionem facit Falco et mulier sua Ancilina in Uldricum | presbiterum, hoc sunt crote cum casale, que iacent in Augusta | civitate ad Portam Sancti Stefani ad Cararia extensas. | Fines de crotibus: I Anselmus, II Martinus et consortes sui, | de III Ymmo vicecomes, IIII Adam et hoc casale et filię (*a*) | Lamberti. De casale fines: I Adam, de alia crotę, III filię | Lamberti, IIII via. Precium, sicut inter nos convenit atque complacuit (*b*), | sol. XII et unas pelles.

Pena: libras X de argento.

---

(*a*) La seconda *i* è aggiunta nell' interlineo. (*b*) La *i* è aggiunta nell' interlineo.

Signum Falconis et Anciline et filii eorum, scilicet Uldrici | et Bosonis (*a*) et Escomburge, qui laudaverunt et firmare | rogaverunt. Testes sunt: Dodo, Quilelmus et Anselmus et Guiniterius, | Tyeri, Baldemarus, Enzilbertus. | Dodo et Anselmus de carta vuare|ndi]. | Hec carta fuit facta ad cons[.......] | in die lunis in festivitat[e.......] | Ego cancellarius Thom[as.......] | regnante Ein[rico.......].

*Originale. Archivio Capitolare di Aosta. La faccia recto è lasciata in bianco. Cfr. per la data p. 340, nota 1.*

3. 1142 (1141) aprile.

(*Sulla faccia verso*). Donationem facit Othgerus in sponsam suam Mateldam | in suo antefactu et per alodium, hee (*b*) est vinea una, que iacet | in Granges. Fines: de I parte via publica, de II rivus | Erbalis, de III Ebrardus et fratres eius, de IIII Oddo. Et donat | ei caseriam unam, que iacet in Anteso, sicut Petrus et Iohannes te|nent ad partem casarię. Et adhuc donat campum unum, qui iacet | subtus burgum vetus Castellionis. Et de hoc habeat potestatem | faciendi quicquid voluerit habendi vendendi donandi sive | commutandi una cum exitibus et perviis et aquarum cursibus. | Fines campi: de tribus partibus Oddo, de IIII terra Sancte Marie.

Pena: C libras de argento.

Testes: Petrus, Iohannes, Nantelmus, Helgerus, Ricalmus. | Boimundus et Guilelmus fidem fecerunt de carta vuarendi. | Facta carta mense aprili, in II feria, loco publico in clau|stro

(*Sulla faccia recto*). ✠ Amabilis michi atque valde karissima sponsa mea nomine Matelda. | Ego enim in Dei nomine Othgerus sponsus tuus adtrahit me amor et | benivolentia et dulcitudo et pro honesto servitio quod circa me cotidie im-|pendis atque Deo iubente in antea meliorare promittis. Propterea dono tibi in | tuo antefactu et per alodium donatum quod in perpetuum esse volo, hoc est vi|nea una, que iacet in Granges. Fines: de I parte via publica, de II | rivus Erbalis, de III Ebrardus et fratres eius, de IIII Oddo. Et dono | tibi caseriam unam, que iacet in Anteso, sicuti Iohannes et Petrus tenent ad | partem casarie. Et adhuc dono tibi campum unum, qui iacet subtus bur-|gum (*c*) vetus Castellionis. Et de isto alodio habeas potestatem faci|endi quicquid volueris habendi vendendi donandi sive commutan|di una cum exiti-

(*a*) La *n* su rasura. (*b*) Così l'originale. (*c*) L'originale ha: *subtus bur* | *tus burgum*.

Sancte Marie et Sancti Iohannis. Imelda uxor Bosonis, Aimo, | Abbo, Amandola laudaverunt et firmaverunt per manum advocati sui Boso | nis. Ipse idem Boso laudavit et firmavit (*a*).

bus et perviis et aquarum cursibus. Quod si post hunc diem | ullus homo est qui hanc donationem infringere aut inquietare vel re | movere voluerit, non valeat vendicare quod repetit, sed insuper sit culpa | bilis et impleturus dupla bona melioratis rebus in consimilibus locis et | in argento libras c. Et donacio ista omni tempore firma et stabilis permane | at cum stipulatione pro omni firmitate subnixa. Actum in Augusta civitate, | loco publico in claustro Sancte Marie et Sancti Iohannis. Testes: Petrus, Iohannes, Nan | telmus, Helgerus, Ricalmus. Boimundus et Guilelmus fidem fecerunt | de carta guarendi (*b*). Facta carta mense aprili, in II feria, indictione IIII, anno Domini | millesimo CXLII, regnante Gunrado rege. Imelda uxor Bosonis, Aimo, | Abbo, Amandola laudaverunt et firmaverunt per manum advocati sui Bosonis. | Ego C. scriptor vice Aimonis cancellarii rogatus scripsi. Idem Boso laudavit et firmavit.

*Originale, Archivio Capitolare. Cfr. pp. 299 e 341 nota 9.*

**4.** (Sec. XII).

Donationem facit Petrus in Perpetua in | suis dotaliciis, hoc est omnem terciam partem | de quantum hodie habet et in antea ad | quisiverit mobile et inmobile cultum et incultum, tali tenore, quod si infantes rema | nent, qui de illis duobus sint nati aut

(*a*) Il passo *Imelda — firmavit* venne aggiunto dopo, ma dalla stessa mano.
(*b*) La *g* aggiunta nell' interlineo.

pro | creati, remaneat illis, et s[i in]fantes non | remanent, dum ips[a] vi[xerit] habeat usum | et fructum: post eius disce[ssum dev]eniat pro | pinquis, sicut mos est.

Testes: Rodulfus, Gun [.....Guile]lmus, | Benedictus, Lambertus. [.... et Ro] | dulfus fidem fecerunt de [carta vuarendi].

*Originale, Archivio Capitolare. La scrittura, che parmi della prima metà del XII secolo, è sulla faccia recto: l'altra faccia è lasciata in bianco.*

5. (Sec. XII).

Donationem facit Vuilelmus (*a*) in uxore sua Amita, hoc est omnem | medietatem sui alodii, hoc est nominatim medietatem unius vinęę, que (*b*) | in Ciniaca, et alteram vineam totam medietatem, que iacet in Sumanzo (*c*), et casale unum infra civitate Auguste, quod iacet in Careria, et insuper | totum (*d*) omnem medietatem de alio alodio. Et hoc sit im perpetuum. Ed dono | tibi omnem terciam partem de quanto hodie habeo et in antea acquirere | potuero, cultum et incultum, mobile et inmobile, eo tenore, si in | fantes sunt de me in te nati vel procreati remaneat illis, | et infantes (*e*) non sunt nati de me in te, dum tu vivus (*f*) habeas | usum et fructum. Et post tuum disscessum perveniat propinquis | meis.

Testes: Saxo, Ugo, Iohannes, Benedictus, Dodo. Fidem | fecerunt Affredus et Martinus de carta vuarendi.

Pena: c libras in argento.

*Originale, Archivio Capitolare. La scrittura, come parmi, della prima metà del XII secolo, è sulla faccia recto: l'altra faccia è in bianco. Lo scrittore è diverso da quello della carta precedente.*

6. 1158.

† In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi. Anno ab in | carnatione Domini millesimo C°L°VIII°. | Regnante Frederico imperatore. Quia disponente | Dei clementia humanis corporibus deficientibus per | secula simul perit testium memoria, utque adversan | tium cesset sevicia, iustum est ut ostendat membrana | donationes quas manus tribuit grata atque con-

---

(*a*) La *i* aggiunta nell'interlineo. (*b*) Si intenda: *que iacet*. (*c*) La *n* aggiunta nell'interlineo. (*d*) Così l'originale. (*e*) Si intenda: *et si infantes*. (*f*) L'originale ha: *uus*.

fir | mat. Quare cunctis circa audientibus et futu | ris innotescat (*a*), qualiter Guilelmus et Bernardus frater eius | mercedem donni Arnulfi supplices (*b*) postulaverunt, quod de terra Sancti Iohannis et Sancti Ursi, que est in montibus et | in planis, cultis et incultis (*c*), hec (*d*) sunt vinee, campi, | prata, silve, pascua, secundum consuetudinem precarie | accipere meruissent; hoc modo scilicet suscipientes, ut | tam filii eorum et, si filii non sunt, filie et infantes (*e*) infanti | um eorum usque in terciam generationem unanimiter | possiderent sub potestate habendi non venden | di neque commutandi. Terra vero, quam domnus Alnul | fus (*f*) episcopus dedit illis, est sita in Valledigna ad To | vat, et in valle Savonentia, et in Ioventiano, et | vinea iuxta Sanctum Ursum, et ad Fontanellam, et in | Tolis, et in Olea, et in Porrezano, et in Maciniaco, | cum Alpicione, et ad Fontanam Sancti Ursi peculiare | unum, et in Dovea campum et pratum, et in Fame campum et pratum (*g*), et in Stabulo ultra | Duriam decima, et in Neyrano duo campelli (*h*), et | in Thaono unum campum, et unum ortum supra Sanctum | Ursum, et unum campum subtus pratum Guntardi | iuxta Duriam, et in Exparaveria duo campelli. | Alodium itaque, quod datum est pro facienda hac | precaria ad partes Sancti Iohannis et Sancti Ursi, est | situm in loco qui dicitur Exparaveria, scilicet pratum quod | habet VIII sogas et amplius; et est utrumque do | num perfecte parti donatum cum exiis et (*i*) | perviis aquarumque decursibus predictis locis pertinentibus, ut igitur filii Guilelmi (*j*) et filii (*k*) Ber | nardi fratris eius et, si filii non sunt, filie eorum et | infantes eorum usque in terciam generationem, sicut | supradictum est, hanc eandem precariam inviolabiliter | in vita sua possiderent. Iussum est a donno Arnulfo (*l*) episcopo x solidorum denariorum ecclesiis Sancti Io | hannis et Sancti Ursi in festivitate Sancti Ursi annua | tim censum persolvere. His per omnia in integrum | perfectis, hac pena predictus episcopus se obligare | complacuit, ut si ipse vel aliquis succedentium | episcoporum hanc precariam violare presumpserit, non | valeat vendicare quod repecierit, set (*m*) insuper | sit culpabilis et impleturus c libras au | ri. Et ista donatio firma et stabilis perma | neat cum omni stipulatione (*n*) subnixa. | Actum in Augusta civitate, in claustro | Sancte

---

(*a*) A *innotiscat*. (*b*) A *suppliciter*. (*c*) A *cultum* [et] *incultum*. (*d*) A *hee*. (*e*) La *a* corretta nell' interlineo. (*f*) Così l'orig. (*g*) Il passo *et in Fame campum et pratum* è aggiunto nell' interlineo. (*h*) In A è corretto da *campella*. (*i*) Segue rasura di *perviis*. (*j*) A *Guillelmi*. (*k*) In A si omette *filii*. (*l*) Corretto da *episcopo Arnolfo* con segni indicanti la trasposizione. (*m*) A *sed*. (*n*) Segue rasura di *si*.

Marie. Signum domni Arnulfi episcopi, qui | hanc prevariam (*a*) manu sua firmavit. Signum | domni Bernardi archidiaconi et canoni corum Sancti Iohannis: Riferii, magistri Girardi, | Gunterii sacerdotis, Petri Viviani, Ste | phani, Guilelmi de Stipulis, Adzonis (*b*), | Petri Griphi, Gunterii Berengarii, | Guilelmi de Palude, Umberti (*c*) de Villa. | Signum Gunterii prioris Sancti Ursi et canoni | corum eius: G. Grossi, Guilelmi (*d*) Pandulfi, Guilelmus ministri (*e*), Uldrici sacriste et aliorum. Signum | laicorum: Bosonis de Porta Sancti Ursi, Gauterii, | Ebrardi, Laurentii, Gillencii, Petri, Aymo | nis, Boso de Valle Pennina, Aymarus. | Guilelmus (*f*) de Bardo advocatus ecclesie Sancti | Iohannis et Sancti Ursi laudavit et firmavit. | Signum Heliasini de Porta Sancti Ursi.

*Di questa carta abbiamo due esemplari, conservati nell'Archivio Capitolare. Sono di mano del cancelliere* Stefanus, *come si riconosce dalla scrittura. Il primo è frammentario, avendo tutta la parte di destra danneggiata; il secondo è scritto in forma più accurata e, pare, sulla falsariga del primo. Si è riprodotto l'esemplare completo, notando dell'altro le varianti* [A]. Duc, *Esquisses historiques, I, 62 cit.*

*Quest'atto è una precaria, e la concessione non è data* usufructuario nomine, *ma in enfiteusi per tre generazioni* (1). *Sostanzialmente il nostro atto è una enfiteusi: la forma è quella della precaria rimuneratoria.*

7. 1162, luglio.

Breve recordationis de pace et concordia quam tractavit et fecit domnus P(etrus) archipresul Darend., adhibitis secum pluribus viris, | videlicet Aymone de Bardo, Bosone de Porta S. Ursi, Wiberto de Grazano, Aymone de Ayma, Ebrardus de Granges, | Wilelmo de Arculo inter canonicos Sancte Marie, et Giroldum de Dilia, de elemosina quam fecit Riferius canonicus | patruus huius Giroldi ecclesie Sancte Marie et servitoribus eius. Unde discordia talis erat: Riferius canonicus dederat | pro anima sua et antecessorum suorum predicte ecclesie casariam de Prahaylles | libere et sine aliqua diminutione, | sicuti ipse investitus erat inde per

---

(1) Cfr. L. M. Hartmann, *Bemerkungen zur italienischen und fränkischen Precaria*, in *Vierteljahrschrift für Social-und Wirtschaftsgeschichte*, IV (1906), 342-43.

(*a*) A *precariam*. (*b*) A *Adtonis*. (*c*) A *Unberti*. (*d*) A *Guill[elmi]*. (*e*) A *minister*. (*f*) A *Guillelmus*.

alodium et alius per eum; quod Giroldus omnino fere (*a*) removebat, dicens ecclesiam | non habere in predicta casaria nisi duos solidos tantum, cetera dicebat esse sua. Hanc vero litem sic diremit | domnus. P. archiepiscopus cum supranominatis viris. Voluit namque, quod Giroldus haberet hanc casariam ab ecclesia | tantum in vita sua et faceret inde III solidos de servicio canonicis Sancte Marie singulis annis; | post mortem vero ipsius Giroldi hec casaria libere et per integrum remaneret supradicte ecclesie. Vo luit etiam archiepiscopus, quod canonici Sancte Marie pro hac helemosina hunc Giroldum reciperent in morte sua (*b*) et honorifice | sepelirent et anniversarium eius celebrarent singulis annis. Quod concessit ei Willelmus episcopus, B. archi | diaconus cum aliis canonicis, videlicet: magistro G., Adsone, Willenco, Stephano et aliis omnibus. Et sic | Deo gratias facta est pax et concordia inter illos, in claustro Sancte Marie et Sancti Iohannis. Feria VII., | mense iulio, regnante Frederico imperatore, anno Domini M°C°LX°II°. Audientibus et videntibus: | Willelmo de Bardo advocato ecclesie, Gunterio de Grazano, Raimondo de Villa, Petro (*c*) Sariol, | Hibone (*d*) de Arverio et Petro Volberto et aliis quam pluribus (*e*).

(*Sulla faccia verso*). Giroldus concessit hoc totum quod hoc breve dicit laudante Philippa uxore sua et filiis eorum Wil | lenco et Regaldo per manum eiusdem Giroldi eorum advocati. | Quod viderunt et audierunt: Willelmus de | Bardo, Willencus de Villa, Petrus Volbertus, G. prior Sancti Ursi, | Constancius capellanus Sancte Marie et alii | multi.

*Originale: sigillo perduto. Archivio Vescovile.* Duc, *Esquisses historiques, I, 76-77 cit.*

8. (1160-1170).

Breve recordationis, quoniam Albricus vendit in perpetuum Guillelmo episcopo et suc | cessoribus eius episcopis totum illud edificium (*f*) et vineam et topicas et clau | suras et omnes usus quos ipse habet et alius per eum in casali quod ipsemet | Albricus tenet ab episcopo infra civitatem Auguste. Et episcopus dimittit | idem casale cum edificio et vinea et topicis et aliis usibus ipsi (*g*) ca | salis eidem Albrico et Hodierne uxori eius quamdiu vixerint |

(*a*) *fere* aggiunto nell'interlineo. (*b*) *in morte sua* aggiunto nell'interlineo.
(*c*) *Petro* su rasura. (*d*) *-ne* aggiunto nell'interlineo. (*e*) *-ibus* su rasura.
(*f*) *-fi-* aggiunto nell'interlineo. (*g*) Così l'originale.

pro tribus solidis de servicio, quos debent reddere singulis annis episcopo aut | successoribus eius episcopis ad festum sancti Stephani. Albricus vero et uxor | eius debent ita manutenere domum predicti casalis et topicas et | clausuras, quod non peiorent in vita eorum, et si peioraverint et | infra mensem non redificaverint, episcopus accipiat totum in manu | sua et faciat inde quod sibi placuerit. Precium est xxxv solidi.

(*Sulla faccia verso*). Notum sit omnibus quoniam cibus non est dandus alicui pro servitio | huius domus. Testes: Guillelmus prior Sancti Ursi et Uldricus | sacrista et Unbertus de Villa, magister Girardus, Stephanus canonicus, Ebrardus de Granges, Ebrardus de Gracano et Guytbertus frater | eius, Raymundus de Villa, Petrus de Cugnia, Aymo de | Perron. Hodierna laudavit per manum Albrici mari|ti et advocati sui.

*Originale. Archivio Vescovile. Chirografo: l'altro esemplare venne staccato a sinistra, recidendo le lettere di* BREVE RECORDATIONIS.

9. (1171-1179).

Breve recordationis, quoniam Guillelmus de Bardo mittit ad rectum convadium (*a*), | pro IIIIor marchis puri argenti (*b*) sive stirliniensium, Aymoni episcopo | et successoribus suis episcopis, sive cui ipse dabit, VI modios puri vini in | decima quam idem Guillelmus tenet per feodum ab eodem episcopo in Sinzo. Istorum | VI modiorum debet reddere singulis annis episcopo aut cui (*c*) ipse dabit deci | mator, qui colligit hanc decimam. Isdem autem Guillelmus de Bardo et Ebrardus de | Granges et Anselmus de Arve sunt fideiussores de guarentia huius conva | dii episcopo aut cui ipse dabit. Testes: magister Girardus, Stephanus canonicus, Un | bertus de Urseriis. Guillelmus filius Guillelmi laudavit.

*Originale. Archivio Vescovile.*

10. (Sec. XII, fine).

Breve recordationis (*d*) de quadam helemosina quam facit David per manus advocati sui Armanni ad ecclesiam | Sancte Marie et Sancti Iohannis in commune pro remedio anime | sue et patris sui et matris sue et pro anima donni Ansel | mi et Armanni filii sui et Gotolinde et pro animabus | parentum suorum et benefac-

(*a*) Corretto da *conundium* con espunzione della seconda *n* e con aggiunta nell'interlineo di *a*. (*b*) Corretto da *argeenti* con espunzione della prima *e*. (*c*) *cui* aggiunto nell'interlineo. (*d*) L'originale ha: *recod* con segno di abbreviatura sulla *d*.

torum suorum, hoc est totum | illud allodium quod iacet ad clausum Novum Campum et vi|neam simul tenentes, sicut clausum est. Hoc totum donat | ecclesie Sancte Marie et Sancti Iohannis in commune, et hoc tali | tenore, quod post eius discessum filii et filie eius et omnes qui | ex illis procreati fuerint, sive masculus sive femi|na, dum unus ex illis vixerit, habeant et possideant (*a*) | tali conditione, ut per singulos annos illi omnes supradicti, | quibus istud alodium remanserit, reficiat (*b*) xx canonicos | eiusdem ecclesie et servitores refectorii honorifice de tribus | ferculis in die commemorationis omnium animarum; et si istud | per singulos annos non fecerint, remaneat illud alodi|um in possessione ecclesie; et si progenies ista defecerit, re|maneat in possessione ecclesie. Et si aliquis homo est ullaque fe|mina qui hanc helemosinam aliquo malo ingenio infringere | aut inquietare aut removere ab ecclesia Sancte Marie et | Sancti Iohannis voluerit, vel qui generationi David presbiteri | auferre voluerit, dum per singulos predictum censum reddide|rint, ille homo vel illa femina, sive laicus sive clericus | fuerit, non valeat vendicare quod repetit, sed insuper | sit culpabilis (*c*) et sit maledictus et excomunicatus | et a gremio sancte matris Ecclesie segregatus et anathemati|zatus a Deo patre omnipotente et a Filio eius unigenito et Spiritu | Sancto paraclito et sancta Dei genitrice Maria et sancto Iohanne Bap-|tista, et de omnibus Sanctis qui sunt ante Deum, et sint (*d*) maledicti | ambulantes et egredientes et regredientes, stantes | et sedentes, vigilantes et dormientes, manducant[es] | et bibentes, a planta pedis usque ad verticem capitis, | a manu dextera usque ad sinistram, intus et exterius, ante | et retro.

(*Sulla faccia verso*). Et omnes ille (*e*) maledictiones quas Dominus misit | super filios Israel, et sit pars illorum cum Datan et | Abiron, quos terra vivos absorbuit, et omnes he (*f*) | maledictiones, que scripte sunt hic et ubique, | veniant super eos et super omnia illorum, et sint divisi | in inferno interiori cum diabolo et angelis eius | a summo celo usque deorsum in secula seculorum, amen, | amen, amen, fiat, fiat, fiat. | Audientes et videntes huius donationis sunt: | ipse Armannus advocatus, David, Petrus de Arcu, | Pandulfus, Algerius, Adan (*g*), Norbertus, Girolamus, | Petrus Norbertides, Bernardus canonicus, Unbertus, | Girardus, Augustus, Odo, Anselmus.

*Originale, Archivio Vescovile.*

---

(*a*) Corretto da *possiedeant* con espunzione della *e*. (*b*) Così l'originale. (*c*) Corretto da *culpabislis* con espunzione della *s*. (*d*) *-nt* aggiunto nell'interlineo. (*e*) Corretto da *illas* con espunzione di *as* e con aggiunta nell'interlineo di *e*. (*f*) Ad *he* precede *has* che poi venne espunto. (*g*) Così l'originale.

## II.

## Gli ufficiali della cancelleria.

### Primo Periodo.

La serie degli ufficiali della cancelleria di Aosta principia col 1024. Negli *Hist. patriae Mon., Chart.*, II, col. 93, n. LXXXII, il canonico A. Gal ha pubblicato, ricavandolo dal cartolario del Cavagnet, il regesto di una carta per la chiesa di S. Egidio di Verrès del gennaio 1006, colla subscriptio: « Leo in vice cancellarii rogatus scripsit in die iovis in Augusta civitate loco pubblico in claustro S. Marie et S. Ioannis ». Questa formula è certo riferita in modo incompleto, pur tuttavia ricorda quella delle carte aostane del primo periodo, ma non è sicura la data del 1006 (1). Non tengo conto del diploma del vescovo Anselmo del 923, sebbene condotto sul formulario della nostra carta, perchè lo ritengo spurio. Porta la sottoscrizione: « Ego Rozo levita iubente glorioso episcopo An-« selmo et eodem comite hanc cartam ante presentiam predicti regis Ro-« dulfi scripsi, feliciter amen » (2).

Dodo presbiter avice Mannoni prepositi et cancellarii 1024 ottobre 19 (3), 1026 nov. 16? (4)

Eyricus presb. a vice Bovoni cancellarii 1032 febb. 17 (5), 1032 (febb.?) (6), 1035? (7)

Petrus presb. dictante Lamberto levita a vice Bovoni canc. 1040 (8)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045? nov. (9)

---

(1) Cfr. quanto scrive in nota il Gal sul metodo tenuto dal Cavagnet nel compilare i regesti od estratti del Cartulario. La data, certamente fuor di posto, chè doveva trovarsi nell'escatocollo, ci viene riferita in questo tenore: « anno millesimo sexto, indicione iii, mense ianuario, « regnante Henrico rege ». Nel 1006 correva la iv indizione, e il reame di Borgogna-Arles era allora governato da Rodolfo III. Se la carta fosse veramente del primo periodo, si dovrebbe collocare sotto Enrico III e datarla, in base all'indizione iii, coll'a. 1050. Mons. Duc ebbe già ad osservare, ricordando detto regesto: « Il s'agit plutôt d'Henri III, roi d'Allemagne « qui monta sur le trône en 1039 et qui avait la haute suzeraineté dans « notre pays. La charte en question est donc postérieure à 1038 » (*Hi-« stoire de l'Église d'Aoste*, I, 311, nota 1).

(2) La pergamena ritenuta originale, già nell'Archivio Capitolare, è ora (come da comunicazione del canonico prof. Frutaz) conservata dal vescovo di Aosta mons. Duc. Edizioni: Besson, op. cit., p. 478, *Preuves*, n. 110; *Gallia Christiana*, XII, *Instr.* 485, n. I; *Hist. patr. Mon.*,

*Chart.*, II, 28, n. XVI, da A. GAL; = PATRUCCO, op. cit., p. LVII, nota 1. Cfr.: RIVAZ, *Diplomatique de Bourgogne. Analyse et pièces inédites*, publiés par U. CHEVALIER (Paris, 1875), p. 8, I, n. XXXVII; DURANDI, *Alpi Graje e Pennine* (Torino, 1804), p. 3; BRESSLAU, *Konrad II.* in *Jahrbücher des deutschen Reichs* (Leipzig, 1884), II, 64, nota 1; SAVIO, op. cit., I, 83-84; DE MANTEYER, *Les origines de la maison de Savoie en Bourgogne*, nei *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, XIX (1899), pp. 388-89, 467, nota 4; DUC, *Histoire de l'Église d'Aoste*, I, 227 segg.; TIBALDI, op. cit., II, 99-100; PATRUCCO, op. cit., pp. LVII, LVIII; FRUTAZ (*Recensione* al lavoro del PATRUCCO), nella *Rivista storica italiana*, XXI, 392. Scrive il PATRUCCO, op. cit.: « Il documento su cui si basò « sempre la dominazione della Borgogna nella valle di Aosta al 923, « consiste nella famosa carta del 1023, attribuita fin qui e dai più al « 923.... Orbene, nel 923 non esistevano ancora i vescovi-conti.... mentre « nel 1023 viveva perfettamente il conte e vescovo Anselmo. Fra i testi « trovansi « Bavonis » e « Bovo » i quali figurano ambedue in una carta « del priorato di San Benigno di Aosta del 16 novembre 1026 [*il P. vo- « leva dire nella carta del 1032, di cui a p. 337, nota 6; nella carta « 16 novembre 1026 figurano* « Bernardus » e « Vulgrinus »]; altro teste « è Lamberto che fu uno degli zii di Sant'Anselmo....: altro è Katelmo « (stampato Ratelmo) [*ma l'originale ha proprio* « Ratelmus »], che il « 19 ottobre 1029 fa una permuta con Burcardo vescovo di Aosta [*cfr. la « nota in Hist. patr. Mon., Chart., II, 28*]. Per conseguenza è inso- « stenibile la data del 923 per quel documento. Anselmo I va elimi- « nato dalla serie dei vescovi di Aosta ». Rispose il FRUTAZ, op. cit.: « L'identità di questi nomi non ci pare un argomento decisivo per rin- « giovanire di un secolo la donazione del vescovo Anselmo che poteva « benissimo essere conte d'Aosta durante il regno di Rodolfo II.... *Salvo « meliore iudicio*, la crediamo una copia esatta ma posteriore all'origi- « nale di circa un secolo ». Opportunamente il Frutaz ha toccato la questione paleografica. Confrontando questa carta (e ciò mi fu dato mediante una fotografia procuratami gentilmente dal can. Frutaz) con quella originale del 1040 (cfr. p. 338, nota 8), si riscontra tale somiglianza nella scrittura da non dubitare che vi sia una certa relazione, di scuola almeno, se non proprio una dipendenza della nostra da quella. Paleograficamente non può essere un originale della prima metà del secolo X. Dell'autenticità del documento ebbe già a dubitare il prof. BRESSLAU, *Konrad II*, II, 64, nota 1. Aggiungerò alcune osservazioni a quelle del Patrucco. La carta in discussione ci dà l'anno di Cristo DCCCCXXIII e la ind. XI, dati cronologici che si corrispondono e che non sono in opposizione neppure coll'itinerario del re Rodolfo II (cfr. *Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 28, nota). Il Patrucco per conciliare la data col testo suppone un errore paleografico nel numero dell'indizione XI invece di VI, che sarebbe l'indizione dell'a. 1023; ma come si può spiegare DCCCCXXIII invece di MXXIII? Perchè alterare questi dati cronologici concordanti per giustificare il testo?; o non sarà piuttosto da vedere se il testo regga ad una critica storico-diplomatica? Come per la scrittura così

per il dettato la nostra carta presenta speciale riscontro con quella citata del 1040. Hanno uguale arenga; la minatio è condotta sullo stesso tipo, anzi parrebbe quella della nostra carta ricalcata su quella del 1040. In una, figura un «levita» come scrittore, nell'altra, un «levita» come dettatore. Nella carta del 1040, all'arenga segue, introdotta da «quapropter» la intitulatio, indi viene la dispositio: nella nostra invece troviamo, retta pure da «quapropter», la intitulatio, cui segue la promulgatio «notum esse volo.... quod»; e dopo ci aspetteremmo la dispositio, invece viene la datatio: «anno ab incarnatione» ec. Ora, in nessuna carta aostana la datazione si trova collocata in principio ed è redatta in questa forma (esempi si notano altrove; basterà ricordarne uno del 1223, luglio 6, nel *Chartarium Ulciense*, p. 40, n. XXXIV). La formula che segue all'actum «... residente ibi predicto rege Rodulfo et laudante et confirmante» non ha altro esempio nelle carte della cancelleria di Aosta. Il seguente passo dell'escatocollo: «Hanc cartam fecit domnus Anselmus episcopus qui et comes facere per manus advocati sui Gosberti, quem advocatum Rodulfus episcopo Anselmo dedit ad hanc cartam faciendam, ut omni consuetudine legali roboraretur», non può significare che Anselmo abbia dato ordine all'avvocato Gosberto di scrivere la carta, il che sarebbe in opposizione colla subscriptio, la quale dice: «ego Rozo levita.... scripsi»; deve piuttosto significare che l'avvocato firmavit, corroboravit. Tra i testi, figura un «Gostbertus», e se questi fosse il «Gosbertus advocatus» non si intenderebbe più il valore del passo citato; ma pure non ammettendo tale identificazione, vi sarebbe sempre da rilevare, che l'advocatus qui compare con una funzione diversa da quella che troviamo nelle altre carte aostane. Molto probabilmente la nostra carta venne compilata utilizzando quella del 1040, forse non molto dopo questa data. Mi viene un vago sospetto, che l'«Anselmus» di questa carta sia il vescovo Anselmo cancelliere, il quale figura in una carta del secondo periodo (cfr. p. 340, nota 3).

(3) Originale, Archivio della Collegiata di S. Orso. Edizioni: Cibrario e Promis, *Documenti, sigilli e monete appartenenti alla storia della Monarchia di Savoia*, ec. (Torino, 1833), p. 100 dall'orig.; Terraneo, *Dei primi conti di Savoia e della loro signoria sulla valle di Aosta* (ed. da E. Bollati), nella *Miscellanea di storia italiana*, XVI (Torino, 1877), 668, nota 1, cfr. pp. 685 segg.; D. Carutti, *Il conte Umberto I e il re Arduino* (Roma, 1888), p. 186, n. XV; T. Tibaldi, op. cit., II, 153, nota 2; F. Labruzzi, *La monarchia di Savoia*, p. 339, n. VI, coll'a. 1025. Cfr.: Forel, *Régeste soit répertoire chronologique de documents relatifs à l'histoire de la Suisse Romande*, in *Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse Romande*, XIX (Lausanne, 1862), n. 298; D. Carutti, *Regesta comitum Sabaudie marchionum in Italia ab ultima stirpis origine ad an. MCCLIII*, nella *Biblioteca storica italiana*, V (Torino, 1889), 20, n. LVII colla data 1025 sett. 18; De Manteyer, op. cit., pp. 375-377; Duc, *Histoire de l'Église d'Aoste*,

I, 285-286, coll'a. 1025; C. PATRUCCO, op. cit., p. LXXIII, nota 1. I dati cronologici di questa carta sono: «in die lunis XIIII kal. novemb., regnante Rodulfo rege anno XXXII, indicione II», e concordano, eccettuata l'indizione, coll'a. 1024. Il PATRUCCO, op. cit., propone la data 24 ottobre 1026, osservando: «Un lunedì XIIII dalle calende di novembre [del 1026], come «fu pubblicato, è impossibile, ma siccome il giorno VIIII dalle stesse ca-«lende (24 ottobre 1026) era di lunedì, è ovvio ritenere la cattiva let-«tura antica di una X in luogo di una V. Così pure la indizione II, «come troviamo nelle edizioni, non conviene all'anno 1026 (sola data «possibile per il vescovo Burcardo, corrispondente al XXXV anno del «regno di Rodolfo, diventato XXXII nelle stampe, ma da confrontarsi «coll'anno XLI del medesimo regno, segnato con esattezza nel documento «del 1032), che nel mese di ottobre era già indizione X». Se non che questo ragionamento cade davanti al fatto che la nostra carta è certamente originale, di mano del «presbiter Dodo». Sulla difficoltà che presenta l'a. 1024 per il vescovo Burcardo, cfr. DE MANTEYER, op. cit., 376, nota.

(4) Copia nel cartolario, del sec. XIV: *Acta Agaunensia*, c. 21 nell'Arch. di Stato in Torino, *Benefices de là les Monts*, mazzo 10, n. 2. Edizioni: GUICHENON, *Histoire généalogique de la R. Maison de Savoie* ec. *Preuves*, p. 4, dal citato cartolario; *Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 115, n. XCVI, ed. da L. CIBRARIO dal citato cartolario; TERRANEO, op. cit., p. 674 dal GUICHENON, e p. 676, in nota, dal citato cartolario; LABRUZZI, op. cit., p. 339, n. VII, coll'a. 1025; TIBALDI, op. cit., II, 154, in nota; CARUTTI, *Il Conte Umberto I*, p. 187, n. XVI. Cfr.: DURANDI, op. cit., p. 5, cit. coll'a. 1024; FOREL, op. cit., n. 305; DE TILLIER, op. cit., I, 62; RIVAZ, op. cit., p. 31, II, n. XLII; CARUTTI, *Regesta*, p. 21, n. LIX, colla data 1025, nov. 18; DE MANTEYER, op. cit., pp. 377-78, coll'a. 1026 (?); DUC, *Histoire de l'Église d'Aoste*, I, 287-288; PATRUCCO, op. cit., p. LXXXIII, nota 2. Questa carta porta la data: «in die mercurii XVI kal. decembris, re-«gnante Rodulfo rege annos XXXII, indictione V». I dati cronologici non corrispondono; è forse più probabile la data del 1026, chè in tale anno il 16 di nov. cadeva di mercoledì. Il PATRUCCO, op. cit., osserva: «il 16 novembre 1026, giorno di mercoledì, porta la correzione dell'indi-«zione V delle precedenti edizioni in indizione X, e la lettura del-«l'anno di regno XXXV [*se mai XXXIV*] invece di XXXII». Il canonico FRUTAZ (nella recensione del citato lavoro del PATRUCCO, cfr. *Rivista storica italiana*, XXI, 392) assegna alla carta la data del 1025; ma l'a. 1025 non trova appoggio in alcun dato cronologico.

(5) Copia nel cartolario del sec. XV nell'Arch. della Collegiata di S. Orso (cfr. p. 254, nota 2), c. 118 bis. Ed. in *Hist. patriae Mon., Chart.*, I, 497, nn. CCLXXXVI da A. GAL, dal citato cartolario. Cfr.: RIVAZ, op. cit., p. 34, II, n. LV e p. 65, nota 25; DUC, *Histoire de l'Église d'Aoste*, I, 293; L. SCHIAPARELLI, op. cit., p. 334.

(6) Originale già nell'Arch. Capitolare, ora posseduto dal vescovo di Aosta mons. DUC. Non mi fu concesso di prendere visione di questa

carta. Edizioni: *Hist. patr. Mon., Chart.*, I, 498, n. CCLXXXVII, da L. Cibrario dall'orig.; = Carutti, *Il conte Umberto I*, 192, n. XXIII; Duc, *Cartulaire* ec., 338, con riproduzione eliotipica; = Labruzzi, op. cit., p. 352, n. XXV; = Labruzzi, *Se il conte Umberto Biancamano fu contestabile del regno di Borgogna*, nell'*Archivio Storico Italiano*, Serie V, XXXV (Firenze, 1905), 3; Tibaldi, op. cit., II, 160, nota 1. Cfr.: Carutti, *Regesta*, p. 32, n. XC; Bresslau, *Konrad II*, II, 65, nota 1; De Manteyer, op. cit., 384-387; Duc, *Histoire de l'Église d'Aoste*, I, 292-93; Patrucco, op. cit., LXXV, nota 2; L. Schiaparelli, op. cit., 333 segg. Per la data di questa carta cfr. L. Schiaparelli, op. cit., pp. 333-34. I nomi dei campi che con questa carta vengono commutati sono « in Provia » e « in Escinacio ». Il Duc, che in *Cartulaire* ec., p. 339, nota 3, aveva dichiarato sconosciute queste località, nell'*Histoire* ec., I, 292, nota 3, scrive: « Les noms des lo-« calités Inprovia et Inescinacio peuvent s'interpreter par Ploue dans la « cité et par Excenex dans la banlieue ». Il prof. Frutaz mi comunica gentilmente, che queste località vanno identificate colle attuali Plouve ed Excenex, « regioni appartenenti entrambe al territorio di Aosta. Il luogo « detto Plouve si trova a mezzodì della Porta Pretoria e non lungi dal « monastero di San Benigno. Ivi abitava la famiglia Costabloz ». In Rivaz, op. cit., p. 34, II, n. LVI, è così ricordata una carta cogli stessi ufficiali della cancelleria: « *Inféodation faite par Burcard evêque d'Aosta.* ✝ Di-« lectos in Christo.... Eyricus presb. a vice Bovonis canc. in die merc. « regn. Rodulpho a. 41, ind. 12. 1032. *Extr. de l'original qui est dans « les archives episcopales* ». Di questa carta non rinvenni traccia negli Archivî di Aosta, nè notizia presso gli scrittori. Non parmi del tutto improbabile che si debba identificare colla nostra carta, la quale in principio e nella datazione, precisamente nel nome del giorno della settimana (cfr. il facsimile citato), è corrosa e presenta qualche difficoltà di lettura.

(7) Originale nell'Arch. Capitolare. Il testo viene pubblicato in *Appendice*, I, n. I. Cfr.: Duc, *Histoire de l'Église d'Aoste*, I, 298, cit. coll'a. 1035; L. Schiaparelli, op. cit., p. 333, nota 3 e 337, nota 6. Ha soltanto questi dati cronologici: « in die sabbati, indicione III », e la data è da assegnarsi probabilmente all'a. 1035, cui corrisponde l'ind. III.

(8) Originale nell'Arch. di Stato in Torino: *Museo diplomatico*. Edizioni: Durandi, op. cit., p. 133; *Hist. patr. Mon., Chart.*, I, 530, n. CCCXII da P. Datta; = Labruzzi, *La monarchia di Savoia*, p. 353, n. XXVII; = Tibaldi, op. cit., II, 163, nota 1 (dichiara a p. 165: « l'ori-« ginale di questa carta è smarrito »); De Tillier, op. cit., I, 66, nota 1; Carutti, *Il conte Umberto I*, p. 196, n. XXVII. Cfr.: De Tillier, op. cit., I, 62 seg., che dichiara spuria la carta; Forel, op. cit., n. 349; Rivaz, op. cit., p. 37, II, n. LXXIV; Gremaud, op. cit., 61, n. 86; Terraneo, op. cit., 635; Carutti, *Regesta*, p. 42, n. CXX; Vayra, *Il Museo storico della casa di Savoia nell'Archivio di Stato in Torino* (Torino, 1880), pp. 337-340 con riproduzione in facsimile; De Manteyer, op. cit., pp. 398-399 e 476-478; Duc, *Histoire de l'Église d'Aoste*, I, 302-303; Patrucco, op. cit., p. LXXX, nota 2. Questi osserva: « Furono notate già in questo atto dal Terraneo

« diverse varietà curiose di calligrafia e di inchiostro, ma sopratutto vi « sono due cose che hanno bisogno di una ragione plausibile: la prima, « che fra i sottoscrittori firmano tutti i quattro figli di Umberto alla rin- « fusa senza tener conto della primogenitura, lasciando una linea vuota « tra loro per una firma che non v'è: la seconda, che prima della firma del « cancelliere leggiamo quella di Pietro marchese figlio di Oddone il quale « nel 1040 non era ancora nato! Fu supposto che il documento venisse « redatto, ma, essendo necessarie le firme dei figli del donatore, fosse « lasciato nell'atto uno spazio vuoto affinchè ciascuno di quelli si sotto- « scrivesse con comodo in occasione del loro passaggio per Aosta. Vi « sarebbe passato anche Pietro molti anni dopo e vi avrebbe posto pur « egli il suo nome. Sarà vero? ». Il PATRUCCO dicendo che « questo docu- « mento esiste per originale nell'Arch. di Stato di Torino » pare dubiti dell'originalità (cfr. DE TILLIER, op. cit.). Una prova di questa si ha nella notizia dorsale, sfortunatamente molto corrosa, della quale, disponendo di poco tempo, non potei leggere che alcune parole, come: « Dona- « tionem fac[it].... in Delbia quantum.... [tot]um illud mobile quod in die « mortis suae... ». Si può invece dubitare col PATRUCCO dell'autenticità delle sottoscrizioni, aggiunte dopo, di « Aymo », « Brocardus » e « Petrus »; e la spiegazione che queste firme tengano il luogo di una conferma, pare, nel presente caso, troppo artificiosa. Osservo intanto, che per dichiarare che dette sottoscrizioni sono autografe, occorrerebbe poter fare il confronto con altre sottoscrizioni indubitatamente autografe, o ritenute tali, degli stessi personaggi. Non era affatto necessario che queste sottoscrizioni fossero autografe, come non lo sono, nella stessa carta le sottoscrizioni di « Oddo » e di « Amedeus comes ». Dai caratteri estrinseci si ricava che l'intiera carta è di una mano sola, che possiamo ritenere sia quella di « Petrus presbiter », ad eccezione delle tre sottoscrizioni di « Aymo », « Brocardus », e « Petrus », dovute probabilmente a tre mani diverse, che possono essere dell'epoca. Sono in inchiostro diverso da quello usato dal prete Pietro; le due prime in un inchiostro diverso da quello usato per la terza sottoscrizione. Lo spazio tra la prima e la seconda di dette sottoscrizioni è maggiore, ma non è detto che lo spazio sia stato lasciato per aggiungervi una sottoscrizione. Il distacco che si nota in parecchie carte tra l'ultima linea del testo e la sottoscrizione notarile o tra le varie sottoscrizioni non significa punto che lo spazio sia stato lasciato sempre e di proposito per scrivere o aggiungere sottoscrizioni di personaggi assenti nel momento in cui venne steso l'atto!

(9) Edita negli *Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 141, n. CXI coll'a. 1044 da L. CIBRARIO, dal citato Cartolario di S. Maurizio d'Agauno. Manca la sottoscrizione cancelleresca. Ha la data: « Facta conmutatio ista mense « novembris in die mercurii, indicione II, regnante donno Henrico rege « anno VII ». I dati non concordano. Secondo il formulario ritengo che la carta si debba collocare nel primo periodo. L'a. VII del regno di Enrico III corrisponderebbe al 1045, ma però in quest'anno correva l'indizione romana XIII e non la II.

## Secondo Periodo.

Thom[as] cancellarius [ . . . . . . . . . . . . . . . . ](1)
[Ar]mannus clericus et scriptor 1053 marzo (2)
Gosfredus a vice Anselmi episcopi sive cancellarii 1075 o 1090 maggio (3)
A. vice Bosonis cancellarii 1091 (4)
Cono (5) scriptor vice (in vice) Bosonis cancellarii 1102 giugno (6), 1103 sett. (7), 1125 aprile (8)
» scriptor vice Aimonis cancellarii 1127 nov. 3 — 1147 (9)
[ » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 1127 - 1129 genn. (10)

---

(1) Originale nell'Arch. Capitolare. Cfr. *Appendice*, I, n. 2; la data cade probabilmente verso la metà dell'XI sec., sotto Enrico III. Ha soltanto la redazione sul verso, la quale è molto lacunosa per guasto della pergamena nella parte inferiore.

(2) Edita da A. Gal, *Hist. patr. Mon., Chart.*, I, 574, n. CCCCXXXVII, dall'orig. nell'Arch. di Sant'Orso. Non rinvenni l'originale.

(3) Orig. Arch. Capit. Edita da A. Gal, in *Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 152, n. CXVIII coll'a. 1051. Duc, *Histoire de l'Église d'Aoste*, I, 312, cit. coll'a. 1051. Gli elementi cronologici della carta: « indicione terciadecima, regnante domno Einric[o re]ge anno XIIII », non permettono di fissare la data con sicurezza. Certamente va collocata tra il 1040 e il 1091, tra l'ultima carta col nome del cancelliere « Bovo » e la prima del cancelliere « Boso ». Entro questi termini l'ind. XIII cade negli anni 1045, 1060, 1075 e 1090; l'a. 1045 viene subito eliminato dagli anni di regno di Enrico III, così l'a. 1060 per Enrico IV; rimarrebbero i due anni 1075 e 1090, ma neppure con questi concorda l'a. XIV. Questa carta ci dà come cancelliere il nome di Anselmo vescovo. Parmi che non si possa pensare ad altro vescovo se non a quello di Aosta: la carta è datata da Aosta e sarebbe strano che un altro vescovo occupasse detta carica in Aosta sede vescovile. Dopo Burcardo (dal 1033), la serie dei vescovi di Aosta è lacunosa e oscura fino all'a. 1099, fino a Bosone (cfr. Savio, op. cit., p. 89); quindi la nostra carta acquista speciale valore e colma una lacuna nella serie dei vescovi d'Aosta. Quest'Anselmo non figura nella serie del Gams (*Series episcoporum Ecclesiae Catholicae*, Ratisbonae, 1873), p. 828, nè in quella del Savio (op. cit.); lo ricordano invece dalla nostra carta, Aubert, op. cit., p. 270 (cfr. anche A. Manno, *Bibliografia storica degli Stati della Monarchia di Savoia*, I, 277, Torino, 1891, nella *Biblioteca storica italiana*, II), e il Duc (op. cit.).

(4) Edita da L. Cibrario, in *Hist. patr. Mon., Chart.*, I, 695, n. CCCCXVI, dall'orig. nell'Archivio della Cattedrale. Non rinvenni quest'originale.

(5) Abbreviato C.

(6) Edita da L. Cibrario, *Hist. patr. Mon., Chart.*, I, 734, n. CCCCXLI, dall'orig. nell'Arch. della Cattedrale. Secondo l'ind. IX dovrebbe datarsi coll'a. 1101 (cfr. p. 298). L'orig. doveva esser scritto su una sola faccia; cfr. p. 279.

(7) Edita da L. Cibrario, *Hist. patr. Mon., Chart.*, I, 736, n. CCCCXLIII, dall'orig. nell'Arch. della Cattedrale. Secondo l'ind. romana X si dovrebbe datare coll'a. 1102 (cfr. p. 298). Non rinvenni nè l'originale di questa, nè quello della precedente carta.

(8) Orig. nell'Arch. Capit. Secondo l'ind. II dovrebbe essere dell'anno 1124 (cfr. p. 298). Ed. da A. Gal, *Hist. patr. Mon., Chart.*, II, 211, n. CLXV.

(9) Ho rintracciato solo cinque carte originali. Tre sono nell'Arch. Vesc., degli anni: 1127 nov. 3 feria IV (la feria IV non corrisponde); 1131 febbraio feria II; 1135 aprile feria IV (edita da L. Cibrario, *Hist. patr. Mon., Chart.*, I, 772, n. CCCCLXXII; cfr. Duc, *Esquisses historiques*, I, 20; nell'orig. la sottoscrizione cancelleresca non è lacunosa, leggesi chiaramente: « Ego C. scriptor » ec.). Una nell'Arch. Capit., 1142 (o 1141 secondo l'ind. IV) aprile feria II; altra del 1146 (o 1144 secondo l'ind. romana VII) novembre feria III, edita da L. Cibrario, *Hist., patr. Mon., Chart.*, I, 789, n. CCCCLXXXVII. Il canonico A. Gal ha pubblicato altre tre carte in *Hist. patr. Mon., Chart.*, II: 261, n. CCXIX, a. 1145 luglio feria VI (e coll'indizione VI, che corrisponderebbe all'a. 1143) dall'orig. che teneva presso di sè; 262, n. CCXX, a. 1146 marzo feria II (coll'ind. VII = 1144) dall'orig. nell'Arch. della Cattedrale; e 263, n. CCXXI, a. 1147 aprile feria IV (coll'ind. VIII = 1145) dall'orig. nell'Arch. della Cattedrale. La carta del febb. 1145 in Pivano, op. cit., p. 135, n. 44, dev'essere stata scritta pure da « Cono », e forse la pergamena originale, cui ricorse il compilatore del cartolario, conteneva solo la redazione sul verso. Per la data nelle carte di « Cono » cfr. pp. 298, 299.

(10) Originale (?) nell'Archivio dell' Ospedale Mauriziano in Torino, *Aosta, Territorio d'Aosta riguardante la prevostura di S. Giacomo e diverse dal 1127 al 1419*, Mazzo 1, n. 1. Edita da S. Pivano, op. cit., p. 86, n. VII coll'a. 1127. L'anno non è del tutto sicuro, chè leggesi « mill. « CXXVII[....] » e si è quindi incerti tra il 1127 e il 1129. La pergamena è scritta soltanto sul recto, cfr. p. 279. La scrittura mi è parsa molto simile a quella di « Cono »; non ebbi però la possibilità di far confronti su facsimili. Nell' Archivio Capitolare si conservano due altre carte del XII secolo colla sola notitia o prima redazione, ma scritta sulla faccia recto; cfr. *Appendice*, I, nn. 4, 5 e pp. 279, nota 1, 309, nota 3. Pare, secondo il formulario, che le carte in Pivano, op. cit., p. 130, n. 26; p. 136, n. 47 e p. 137, n. 48 si debbano ascrivere al secondo periodo, sulla fine; probabilmente le pergamene originali avevano soltanto la redazione sul verso.

## Terzo periodo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephanus | dictus | Auguste cancellarius | | | 1149-1190 [1] |
| Petrus | » | » | » | | 1190-1195 [2] |
| Michael | gerens | vicem | David | cancellarii | 1195-1210 [3] |
| Aymo | » | » | » | » | 1205-1209 |
| Michael [4] | » | » | Aimonis | » | 1211 |
| Petrus | » | » | Guidonis [5] | » | 1212-1214 |
| Iohannes | » | » | » | » | 1214-1243 |
| Petrus | » | » | » | » | 1225-1236 [6] |
| Bartholomeus | » | » | » | » | 1230-1241 |
| Gauterius | » | » | » | » | 1238-1239 |
| Balduinus | » | » | » | » | 1254-1256 |
| Turumbertus [7] | » | » | » | » | 1241-1259 [8] |
| » | » | » | Gonterii | » | 1259-1277 |
| Willelmus | » | » | » | » | 1261 |
| Iohannes [9] | » | » | » | » | 1274-1283 [10] |
| Iacobus | » | » | » | » | 1275 |
| Dionisius | » | » | » | » | 1275-1276 |
| Galterus | » | » | » | » | 1275 |
| Aymo | » | » | » | » | 1276-1279 |
| Iohannes | » | » | Willelmi | » | 1283 [11] |
| » | » | » | Aymonis | » | 1283-1289 [12] |
| Dionisius [13] | » | » | » | » | 1287-1291 |
| Guillelmus [14] | » | » | » | » | 1291-1292 |
| » | » | » | Iacobi | » | 1292-1310 [15] |
| Hugo | » | » | » | » | 1299-1304 |
| Brunus magister | » | » | » | » | 1300-1304 |
| Willentus [16] | » | » | » | » | 1304-1306 |
| Henricus | » | » | » | » | 1307 |
| Danisetus | » | » | » | » | 1309 |
| Iohannes | » | » | » | » | 1307-1318 |
| » | » | » | domni Amedei com. Sab. canc. | | 1318 |
| Hugo | » | » | » comitis | » » | 1319-1323 |
| » | » | » | » Iohannis vicecanc. [17] | | 1319 |
| Franciscus | » | » | » Amedei com. Sab. canc. | | 1323 [18] |
| » | » | » | » Eduardi | » » | 1324-1327 |
| Aymo [19] | » | » | » . . [20] | » » | 1326 |
| Petrus | » | » | » Francisci vicecanc. [21] | | 1328-1329 |
| Bonifacius [22] | » | » | » » | » | 1329 |
| » | » | » | » Aymonis com. Sab. canc. | | 1329-1338 |
| Aymo | » | » | » » | » » | 1339-1343 [23] |
| » | » | » | » Amedei | » » | 1343-1372 |
| Iacobus | » | » | » Aymonis vicecanc. Amedei com. Sab. canc. | | 1347 |
| Iohannes | » | » | » Michaelis vicecanc. Amedei com. Sab. canc. | | 1348 |
| Guillelmus | » | » | » Amedei com. Sab. canc. | | 1354 |
| Petrus | » | » | » » | » » » | 1366-1408 [24] |

(1) Il Duc cita come ultima una carta del gennaio, feria II, 1190, nell'Arch. Vesc.; cfr. *Esquisses historiques*, I, 152.

(2) Della carta edita, in modo incompleto, da L. Cibrario, in *Hist. patr. Mon., Chart.*, I, 995, n. DCLXII, si conserva l'orig. nell'Arch. Vescovile. È del cancelliere « Petrus » e colla data: feria IIII, mense marcio, regnante Heinrico imp., a. Domini M°C°XC°II° ».

(3) La carta in *Hist. patr. Mon., Chart.*, I, 954, n. DCXXVIII (cfr. anche Duc, *Esquisses historiques*, I, 152 cit.) ha la falsa data MCXC invece di MCXCIX. L'originale si conserva ora nell'Archivio di S. Orso.

(4) È lo stesso « Michael » sopra ricordato.

(5) Figura come autore di una carta del settembre 1213, la cui subscriptio dice: « Petrus gerens vicem eiusdem Guidonis » (orig. Arch. Capit.). Il Pivano, op. cit., p. 117, n. XLVII, pubblica una carta del dicembre 1200 in cui figura già il nome del cancelliere Guido: « Michael « gerens vicem Guidonis cancellarii ». Si tratta molto probabilmente di errore.

(6) La prima carta originale di questo scrittore ch'io esaminai è del 1235. La carta che pubblicò il Pivano, op. cit., p. 172, n. XCVII, è del 1225 ottobre e scritta da un « Petrus », che probabilmente è il medesimo che distinsi, col confronto della scrittura, dall'altro omonimo di cui abbiamo carte dal 1212 al 1214.

(7) Ho notato parecchi suoi istromenti in cui si sottoscrive: « Ego « Turumbertus de Casaleto domini comitis Sabaudie publicus notarius ». È ricordato col titolo di « vicecancellarius » nei due istromenti: 1269, aprile 13, « Actum est hoc anno mense die et loco et indictione predictis « presentibus magistro Petro de Chogni phisico et Turumberto tabellione « domni... (*sic*) comitis Sabaudie et vicecancellario Auguste » (orig. Arch. Vesc.); 1277 giugno 10, « In domo Turumberti de Casaleto con« dam vicecancellarii Auguste » (orig. Arch. di Stato in Torino, *Ducato di Aosta*, mazzo I, 5, n. 1).

(8) L'ultima carta da me registrata è dell'ottobre 1259. Il Pivano, op. cit., p. 156, n. LXX, pubblica una carta di « Turumbertus » coll'a. 1215; la data dev'essere errata; a p. 162, n. LXXXI altra del 1221, avvertendo in nota che il numero XXI non è ben certo, causa l'abrasione della pergamena, ma che potrebbe essere anche XVI. Ora nel 1216 Federico II non era ancora imperatore. Ritengo anche che non sia corretta la data 1221. Pure errata dev'essere la data 1222 dell'altra carta di Turumberto (p. 166, n. LXXXVII), come risulta dalla formula « vacante sede imperatoria ».

(9) È il medesimo scrittore ricordato sotto i cancellieri « Willelmus » e « Aimo ».

(10) L'ultima carta da me registrata è del gennaio 1283.

(11) 1283 (marzo-maggio).

(12) La prima carta da me registrata è dell'ottobre 1283. È certamente del 1287 e non del 1087 la carta in Pivano, op. cit., p. 82, n. II: l'a. venne abbreviato omettendo cc (cfr. p. 304, nota 5); così la carta non presenta più i dubbi che sollevò il Duc, *Saint Bernard de Menthon*

*une charte de 1087* (Aosta, 1901) pp. 5, 6; cfr. anche Patrucco, op. cit., p. lxxxiii, nota 2.

(13) È il medesimo scrittore ricordato più sopra sotto il cancelliere « Gonterius »; e, secondo i miei appunti, sarebbe anche il « Danisetus » della carta 1309 (cfr. p. 270, nota 1). Negli istromenti si sottoscrive: « Ego Dionisius de Sala publicus notarius ». In uno del 24 ottobre 1294 è detto prebendario di S. Orso: « Pateat universis presens instrumentum « inspecturis, quod ego infrascriptus notarius vidi tenui et de verbo ad « verbum legi in protocollo condam Dionisii de Sala prebendarii S. Ursi « imbreviaturam cuiusdam instrumenti » (orig. Arch. di S. Orso).

(14) È detto « magister » in un istromento del 1304 (maggio 14), « die « iovis proxima ante festum Pentecostes »: « Ego Iacometus de Augusta « dictus de Dovia publicus notarius vidi legi tenui et de voluntate et « consensu dicti domni ballivi in publicam forman redegi quoddam in« strumentum factum per manum condam magistri Guillelmi vicecancel« larii August. ». (L'istromento del not. « Guillelmus » è del 1295 (settembre 24), « die sabbati post festum beati Mauricii » (orig. Arch. di Stato in Torino: *Aosta, città e ducato*, II, n. 5).

(15) La carta in Pivano, op. cit., p. 152, n. LXII si dovrà datare tra il 1292 e il 1299.

(16) È spesso abbreviato W.; talora si sottoscrive « W. Moschet » (cfr. p. 270, nota 1).

(17) Prende anche il titolo di « cancellarius »; così in due carte del marzo e ottobre 1319, origg. nell'Arch. Vescovile; in altra del 21 ottobre dello stesso anno, orig. nell'Arch. Capitolare.

(18) L'unica carta da me veduta si trova nell'Arch. Vescovile e la registrai colla data 1324 aprile; ma Amedeo V morì nell'ottobre 1323.

(19) È lo stesso « Aymo » che compare più sotto come scrittore dal 1339 al 1372. Dai suoi registri furono estratti alcuni documenti, cfr. p. 267 nota 3. Fu notaio pubblico e come tale scrisse numerosi istromenti, cfr. p. 265, nota 4 e pp. 345 segg. In questi si sottoscrive « Aymo Boneti de « Porta S. Ursi ».

(20) Così ha l'unica carta da me esaminata (orig. Arch. Capit.): il cancelliere Edoardo non viene nominato, ma si usano i punti geminati.

(21) In due carte dell'a. 1328, origg. nell'Arch. Vescovile, porta il titolo di « cancellarius ».

(22) Compare come teste, col titolo di « vicecancellarius », avanti gli ufficiali della Curia in causa matrimoniale dell'a. 1332 (manoscritto nell'Arch. Vescovile). Dei suoi registri cfr. p. 267, nota 3.

(23) Ho notato carte, nell'Arch. di S. Orso, che continuano a dare il nome del conte Aimone come cancelliere fino all'a. 1350, cioè dopo la di lui morte.

(24) L'ultima carta da me registrata è del 24 dicembre 1408, orig. nell'Arch. Capitolare. Non avendo potuto esaminare e confrontare tutte le carte, rimane l'incertezza se siano tutte dello stesso scrittore o di più scrittori omonimi. Dal 1366 al 1408 furono successivamente cancellieri Amedeo VI, VII, e VIII.

## III.

## Sul valore che si attribuiva alla carta aostana.

Un istromento di « Iacobus de Augusta filius Iohannis de Dovia « notarius publicus sacri palacii », del 28 agosto 1277, dato « in civitate « Aug. in domo Iohannis de Dovia », dichiara: « Cum Henricus de Casa- « leto vendiderit, prout asserebat, Iohanni Bordum de Cognia et cui dare « voluerit septem sex. frumenti annuales per cartam augustanam super « quinque pecias terre prati et vinee cum domibus et arboribus, qua- « rum prima iacet ad Fatont, secunda iacet ad Casaletum, tercia et « quarta ad Monteyl, quinta ad Poynço, ut predicta venditio firma et « stabilis valeat permanere, idem Henricus donavit et concessit, secun- « dum et prout melius potuit, dicto Iohanni et heredi suo et cui dare « voluerit omnes cartas tam august. quam atestationes de dictis rebus « confectas cum vi et valore dictarum cartarum, et pro sic de dictis « cartis ipsum Iohannem corporaliter investivit.... » (orig. Arch. Colle- giata di S. Orso). Il valore dell'atto poteva essere infirmato soltanto da altre carte con disposizioni contrarie; per questo l'acquisitore si fece cedere anche i documenti che riguardavano l'oggetto della vendita. Del resto era questa usanza comune e non di rado leggesi nei documenti la formula di cessione dei documenti relativi all'oggetto dell'atto (cfr. p. 259, nota 1). — Interessante è un istromento del notaio « Iacobus Bo- « neti » del 1278, marzo 18, nel castello di Quart; contiene atto di vendita di una torre con dipendenze, fatta per il prezzo di 39 lib. di moneta capitale, dai nobili signori « Iacobus domnus de Quart » e da « Iacobetus » e « Eymericus » suoi figli a « Gontereto Casei ». Aggiunge il testo: « In- « vestientes dictum Gonteretum per pollicem de predicta turre et per- « tinenciis suis omnibus, et se penitus devestiverunt et promiserunt et « pepigerunt suis sumptibus dictam turrim ei manutenere deffendere et « garentyre quousque de ipsa turre ei cartam fecerint august.. quam « cartam august. et bona fide facere et complere promiserunt et ipsam « cartam facere garentari per Aymonen et Henricum filios dicti nobilis et « per omnes illos qui ad hoc fuer[int] opportuni, taliter quod dictus Gon- « teretus super hoc decipi non possit nec eciam defraudari ». Qui sono messi in evidenza l'importanza e il valore della guarentigia che la carta aug. assicurava. L'istromento aggiunge ancora una clausola per assicurare l'effetto della vendita durante il tempo che potrà trascorrere prima che la carta aostana sia compiuta, prima cioè che essa raggiunga tutto il suo valore: « et pro hiis attendendis et complendis obligaverunt se obsides infra banna « August. et dederunt fideiuxores et obsides quemlibet in solidum Bar- « tholomeum de Cruce, Iacobum de Rins, Iohannem filium condam Gon- « terii Casei et Petrum de Poleym. Qui omnes promiserunt tenere obstagia « infra banna August., postquam fuerint requisiti, quousque dicta carta

« August. conpleta fuerit, ad dictum et evidenciam seu arbitrium Bar« tholomei de Cruce ». Poi si aggiunge: « Et sciendum est, quod dictus « Gonteretus promisit facere donationem de dicta turre illi qui dictam « cartam August. iurabit; et quando dicta carta conpleta fuerit, istud « presens instrumentum domno Iacobo domno de Quart predicto vel here« dibus suis dictus Gonteretus reddere et restituere promisit. Dictus autem « domnus de Quart et filii sui predicti dictos fideiuxores promiserunt « observare indempnes... ». Gontereto, compiuta la carta aostana, avrebbe restituito l'istromento, che era stato redatto soltanto per sopperire alla carta aostana fino alla sua esecuzione completa (orig. Arch. della Collegiata di Sant'Orso). — 1292, ottobre (19) « die dominico post festum beati Galli »: « Villelmetus filius Hugonini de Arlyo promisit Peronino « Gonterii de Vallepennina, quod ipse faciet et iurabit Abonerent uxori « sue et filie dicti Peronini cartam august. de xxv libris capitalis monete « super bona possessione et sufficienti, ad evidentiam proborum virorum, « usque quinque annos proximos futuros, et completa dicta carta aug. « dictus Peroninus tenetur et promisit bona fide reddere eidem Willelmo « quandam cartam august., quam idem Willelmus iuravit in dictam Abo« narent... et deposuit penes dictum Peroninum, qui cartam aug. dicto « Willelmo iuravit super totum suum mobile et super illud quod acquisivit « et quod acquisierit..., prout in dicta carta aug. plenius continetur. Et « pro dicto Peronino ad dictam cartam aug. reddendam eidem Willelmo « constituit se fideiussorem Iacobus domnus de Quarto, quem dictus « Peroninus promisit bona fide observare indempnem ». L'atto venne « rogato dal notaio [....] de Aug. clericus notarius publicus » (orig. Arch. Capit.). — In un istromento, pubblicato da mons. Duc, del 9 novembre 1304: « Auguste, in domo episcopali, coram me notario et testibus..., « nobilis vir Aymonetus condominus de Amavilla.... donavit et tradidit « donatione pura et irrevocabili reverendo in Christo patri domino Eyme« rico Dei gratia episcopo Augustensi et domui episcopali et cui dare « voluerint usumfructum totius illius nemoris nigri quod est..., de quo « nemore nigro et usufructu ipsius nemoris prefatus Aymonetus induxit « in corporalem possessionem predictum dominum episcopum.... Prete« rea idem Aymonetus pro se et suis heredibus et successoribus pro« misit et convenit solenni stipulatione predicto domino episcopo, sti« pulanti et recipienti nomine suo et dicte domus episcopalis, predictum « nemus legitime defendere et garentire contra omnes personas suis « propriis sumptibus in iudicia et extra. Insuper cum hoc sit verum, quod « idem Aymonetus vendiderit seu donaverit eidem domino episcopo et cui « dare voluerit possessiones prata terras atque nemora existentia in dicto « loco infra fines infrascriptos per chertam augustensem, ipse Aymonetus « promisit dictam chertam facere laudari et grantari per consanguineos « suos, filios Iacobi de Amavilla, videlicet Vuillermetum Martinum et Go« thefredum, et hoc promisit se facturum et curaturum cum ex facte (?) sub « obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum et sub « pena omnium damnorum expensarum et interesse que inde possent « evenire eidem domino episcopo vel habenti causam ab eo. Item promisit

« dictus Aymonetus, modo quo supra, quod si posset reperiri aliquando « ipsum Aymonetum fecisse aliquam donationem venditionem vel alienationem contractum vel aliquid aliud propter quod idem dominus episcopus « vel habens causam ab eo esset male assectatus de rebus suprà dictis, « quod ipse pro se et heredibus suis in perpetuum ipsum dominum episcopum et domum episcopalem reddet et observabit indemnem, omnia « bona sua propter hoc pignore obligando bona fide. Item dictum fuit, « quod, quando ipse dominus episcopus requireret ipsum Aymonetum « quod dictam chertam laudari faceret per predictos, dictus dominus episcopus debet et tenetur unam cartam, sibi per dictum Aymonetum traditam, dicto Aymoneto accomodare, tali forma quod ipse Aymonetus « fideiubere teneatur dicto domino episcopo ipsam cartam reddere integram sine fraude » (Duc, *Nouveaux documents relatifs à l'épiscopat du b. Émeric I*, n. 3). Questo documento ci attesta come il consenso non fosse sempre necessario, come potesse essere indipendente dal valore dell'atto registrato nella carta aostana e formasse quasi un atto giuridico a sè; spettava se mai agli interessati, per maggior garanzia, assicurarsi l'approvazione di quanti avrebbero potuto in seguito sollevare contestazioni (cfr. p. 264, nota 1). Questo consenso si poteva ottenere anche molto tempo dopo la redazione della carta. — 1306, marzo 14: « Nos Rodulphus officialis « civitatis Augustensis notum facimus universis et singulis, quod cum « quedam questio verteretur coram nobis inter religiosum virum dominum « Galterium priorem S. Benigni Augustensis ex una parte et Aymonetum « de Oytavello ex altera super eo quod cum dictus Aymonetus vendidisset « per chartam augustanam quamdam peciam terre et vinee cum una domo « Hugoneto de Ruppe civi Augustensi salvis tribus sestariis siliginis et « duobus solidis de helemosyna solvendis domui S. Benigni Augustensis, « dictus prior dicebat et asserebat predictas res esse feudales et predictum bladum esse censum et denarios esse servicium; quare petebat « dictam chertam cassari et dictam venditionem adnullari et pronunciari « dictum feudum esse commissum. Super quo presentibus citatis, oblato « libello, lite contestata et iurato de calumpnia et receptis probationibus « dicti prioris, observato iuris ordine in hiis in quibus potuit et debuit « observari, invenimus tam per testes fide dignos quam per quodam publicum instrumentum petitionem dicti prioris esse veram et sufficienter « probatam. Una pronunciamus de consilio perhitorum res infrascriptas « esse de feudo S. Benigni Augustensis pro usagio et servitio infrascriptis, « et dictas res feudales adiudicamus; condampnationem feudi commissi « et expensarum in lite factarum penes nos retinemus, quia super hiis « ad plenum non potuimus deliberare » (Duc, *Documents relatifs à l'épiscopat du b. Émeric I. App.*, n. 4). — Istrumento di « Iohannes de « Augusta dictus de Valquarteys publicus notarius sacri pal. » del 31 ottobre 1306: « In civitate Augustensi, in viridario hospitalis de Columpnis, « coram testibus infrascriptis. Convenit et per stipulationem promisit ac « pepigit Perronetus filius quondam Ansermi de Foschia domino Petro « Falconis, presenti stipulanti et recipienti ad opus Anthonie neptis sue « sponse future dicti Perroneti, bonam chertam augustensem facere eidem

« Anthonie super bonis allodis et certis possessionibus per bonos fines « de septem viginti et decem libris capitalis monete et de domo que « quondam fuit Sebilie Qualesa, ad evidenciam duorum bonorum et pro- « borum virorum communiter electorum, completo dicto matrimonio post- « quam super hoc fuerit requisitus. Et pro sic firmiter attendendo, « constituerunt se fideiussores redditores bonorum pignorum et obsides « supra (infra?) banna Auguste, videlicet idem Perronetus principalis « et, ad preces et eius requisitionem, dominus Rodulphus de Foschia « canonicus et officialis Augustensis, Perroninus de Foschia pater eius, « Bonifacius de Tora, Willencus de Sinczo, Iohannes de Morgia, Iacobus « de Bocza et Iaquemetus de Crista cives Augustenses, quilibet in so- « lidum, ita quod unus non possit se excusare super alterum. Et servato « obstagio per octo dies postquam fuerint super hoc requisiti, promi- « serunt et pepigerunt dicto domino Petro, recipienti ut supra, reddere « et deliberare bona pignora de pace portabilia vel duccibilia, de qui- « bus predicta cherta augustensis haberi valeat et recuperari sine fraude. « Quos fideiussores prefatus Perronetus promisit et pepigit servare in- « dempnes a dicta fideiussione, eorum simplici verbo, sub obligacione « omnium bonorum suorum; renunciando omnibus exceptionibus pro- « missionis non facte, obstagii non promissi, et quod principalis prius « conveniatur quam fideiussores et fori privilegio et copie presentis in- « strumenti et omni iuri canonico et civili scripto et consuetudini quo « possent se tueri contra predicta vel aliquid predictorum... » (Duc, *Documents relatifs à l'épiscopat du b. Émeric I. App.*, n. 7). La obbligazione e la responsabilità dei fideiussori sono subordinate alla solvibilità del debitore principale, che è l'autore dell'atto. Si procedeva prima contro il debitore. — In altro istromento, del notaio « Iacobus Boneti », del 15 ottobre 1313: « Aymonetus, Andreas et Willermetus fratres filii condam « Hugonis de Champlam de Aleyin promiserunt et pepigerunt, sub expressa « obligatione omnium bonorum suorum mobilium et inmobilium, Clementi « Chavaler de Vallepennina facere sibi cartam aug. supra bonas poses- « siones de quinque sext. silig. censualibus sine fraude infra festum beati « Iohannis Bauptiste proximo venturum ad evidenciam proborum virorum, « et confessi fuerunt et recognoverunt se recepisse et habuisse propter « hoc ab eo quindecim libras monete august. in pecunia numerata.... » (orig. Arch. di Stato in Torino, *Ducato d'Aosta*, mazzo 14, fasc. 8, n. 50). — 1302, marzo 24: « Nos Guillelmus de Lydes officialis Curie Augustensis « notum facimus universis et singulis presentes literas inspecturis, quod « nos vidimus.... quoddam publicum instrumentum.... quem transcripbi « (*sic*) et publicari fecimus per Aymonem Boneti de Porta S. Ursi notarium « iuratum Curie nostre. Cuius tenor sequitur in hec verba: Anno Domini « M° CCC° secundo, ind. xv$^a$, ix° kal. aprilis, in civitate Aug., in domo « mei notarii infrascripti, coram testibus infrascriptis. Pateat universis pre- « sens publicum instrumentum inspecturis, quod ego Guillelmus Bonyon « de Normannia publicus not. vidi tenui et de verbo ad verbum legi quan- « dam chertam augustanam sanam et integram non corruptam non abrasam « non abolitam sed omni suspitione carentem, cuius tenor talis est: Iacoba

« filia condam Willelmi de Sancto Stephano donationem facit per manum « Willelmi advocati sui iurati in Iacobum dictum Arbinet (*sic*) maritum « suum et cui dare voluerit, hoc est quod ipsa donat ei unam peciam terre « cum domibus et arboribus et fondamento, que iacet infra civitatem « Aug. super Malum Consilium.... feria IIII°, mens. maii. anno Domini « M°CC°LXXXIII°. Quam vero predictam chertam Augustanam Iacobus « dictus Albinet, constitutus in presentia mei notarii et testium sub- « scriptorum, promisit et pepigit pro se et suis heredibus aconmodare et « administrare Nicholeto Moschet civi Aug. et eius heredibus vel cui com- « peteret ad deffendendum suum ius et suam rationem, quod et quam « habet et habere videtur in pecia iacente in civitate Aug., ita quod dictus « Nicholetus aut eius heredes, qui dictam chertam aug. habere voluerint, « fidem (de)beant ydonee (*sic*) de ipsa cherta aug. reddenda et restituenda « sana et integra sine corruptione » (orig. Arch. Capit.). La promessa che, con istromento, fa « Iacobus dictus Albinet », viene intanto a chiarire ed in certa guisa a completare le disposizioni della carta aostana (in attesa di « predictam chertam augustanam... aconmodare »), ad impedire possibili contestazioni e alterazioni di essa. — 1328, aprile 29: « Presentibus te- « stibus inferius adnotatis, cunctis appareat evidenter, quod cum Iohan- « nes de Villa Chalandi civis Aug. dictus de Pallen fecerit chertram aug. « Aleysone uxori sue de certa pecunie quantitate super certis possessio- « nibus, specialiter super quadam pecia terre cum fondamento et perti- « nenciis ipsius, que iacet ad Pallen in loco dicto Pontet, quam quidem « peciam terre dictus Iohannes de novo vendidit Nicholeto Felisie civi « Aug. et cui dare voluerit, de voluntate et consensu dicte Aleysone, « prout in chertra venditionis inde confecta plenius continetur; inde est « quod ad maiorem et perpetuam firmitatem dicti Nicholeti et eius om- « nium causam habencium in posterum, dicta Aleysona per manum dicti « Iohannis viri et advocati sui in hac parte non vi non dolo non metu « nec aliqua machinatione inducta, sed sua, ut asserit, mota materia « libera et spontanea voluntate de iure suo certificata et ad plenum in- « structa per me notarium infrascriptum iterum venditionem predictam « et chertram inde confectam ac eciam omnia et singula contentà in ipsa « chertra venditionis predicte dicto Nicholeto et cui vel quibus dare vel « alianare voluerit laudavit ratifficavit et eciam approbavit, transferens « per hoc presens publicum instrumentum in dictum Nicholetum et « eius causam habentes in futurum omnia iura sua omnesque rationes « et actiones suas.... Que Aleysona iurata (*sic*) super sancta Dei evangelia « corporaliter prestita promisit mihi notario infrascripto, tamquam pu- « blice persone stipulanti et recipienti vice nomine et ad opus dicti Ni- « choleti et omnium quorum interesse poterit in futurum, se contra pre- « dictam venditionem non venire et omnia et singula predicta tenere rata « grata et firma habere perpetuo et tenere et non contrafacere dicere « vel opponere nec cuiquam contraire volenti aliqualiter consentire.... « Petrus de Chambava dictus de Sancto Silvestro notarius publicus.... » (orig. Arch. Capit.). Anche in questo esempio è messo in evidenza il valore giuridico e della carta aostana e dell' istromento. « Nicholetus

« Felisie », ad impedire che « Aleysona » possa far valere la carta aostana che ebbe dal marito, a sua maggiore e perpetua sicurtà ottiene che questa, cioè Aleysona, confermi nuovamente l'atto di vendita fatto dal marito, rinunciando ad ogni pretesa sulla detta pezza di terra. — 1342, settembre 21: « Ante ecclesiam S. Marie Aug., coram testibus.... Notum sit « omnibus, quod cum Iohannes filius condam Abboneti de Aleyn vendi- « derit per chertam augustanam, receptam per me Aymonem notarium « infrascriptum vicecancellarium Aug., Vionino Felisie clerico civ. Aug. res « infrascriptas.... et dictam chertam laudaverint Iohannodus filius condam « Iohannis des (*sic*) Hugonyns de Aleyn et Aymonodus filius condam Bru- « nodi de Aleyn, precio quatuor libr. x sol. monete Aug., quos dicti Iohannes « venditor Iohannodus et Aymonodus supradicti confessi fuerint et pu- « blice recognoverunt se habuisse et recepisse a dicto Vionino in bona « pecunia numerata; hinc est quod predicti Iohannes filius Abboneti, « Iohannodus filius Iohannis et Aymonodus filius Brunodi, nolentes di- « ctum Vioninum in aliquo fore deceptum, promiserunt et pacto expresso « convenerunt pro se et heredibus suis, iurati corporaliter ad sancta Dei « evangelia sub expressa obligatione omnium bonorum suorum presen- « tium et futurorum, predictas pecias una cum pertinentiis suis ut supra, « salvo iure feudatariorum, eidem Vionino et cui dare voluerit deffendere « manutenere et lege garentire firmiter contra omnes personas et ab « omnibus personis hinc ad triginta unum annos proximos continuos et « completos per purum et francum alodium, salvo iure feudatariorum.... « Ego Aymo Boneti notarius publicus auctoritate imperiali rogatus hanc « cartam scripsi et signavi » (orig. Arch. Capitolare). — 1348, ottobre 15, « In civitate Aug., in domo episcopali Aug., coram testibus.... Notum « sit omnibus, quod reverendus in Christo pater domnus Nicholaus « episcopus Aug. dedit et concessit plenam et liberam potestatem et « speciale mandatum Anthonio de Ministralibus de Cognia presenti iu- « randi chertam augustanam nomine donationis in prebendam altaris « S. Iacobi siti in ecclesia S. Christofori et eius servitorum et cui dare « voluerint de una pecia terre et prati cum grangia et domo, que iacet « subtus castrum de Gigno in loco dicto Conchastro...; promittens idem « domnus episcopus habere et tenere ratum gratum et firmum quicquid « per dictum Anthonium iuratum donatum fuerit de premissis.... Et « de premissis preceptum fuit mihi notario infrascripto fieri publicum « instrumentum. Ego Aymo Boneti de porta S. Ursi notarius publicus.... » (orig. Arch. Capit.). — Con istromento dello stesso notaio, 18 febbraio 1366, il vescovo « Eymericus » di Aosta concede piena libertà a « Iaquemino « de Ceresia civi Aug. iurandi chertam augustanam in venerabiles viros « domnum Anthonium prepositum et capitulum Augusten., in augmen- « tum seu conplementum refectorii quod dedit dicte ecclesie Aug. condam « domnus Guilielmus avunculus suus predicto capitulo, de quadam pecia « prati quod iacet ad Poleyn.... » (orig. Arch. Capit.). In alcuni di questi esempi abbiamo accenno ad un fatto che forse si sarà ripetuto spesso, che, cioè, essendo due i generi di documento privato con fede pubblica (la carta augustana e l'istromento), per maggiore garanzia in

taluni casi si ricorreva ad entrambi. L'istromento, corroborando una carta aostana o semplicemente ricordandola come da compiersi o già eseguita, veniva a confermarne il valore e man mano a sostituirsi ad essa. Negli Archivi Capitolare e di Sant'Orso ho notato alcuni documenti del secolo XIV degli ufficiali della Curia, i quali contengono copia o trascrizione di carta aostana. Il formulario è a un dipresso il medesimo e del seguente tenore: « Nos officiales Curie Augustensis notum « facimus...., quod nos vidimus legimus et coram nobis legi fecimus per « notarium infrascriptum quandam chertam augustanam...., quam tran- « scribi et publicari fecimus per.... notarium iuratum Curie nostre.... ». Cfr. più sopra p. 273, nota 1. Anche gli istromenti, venivano in questo modo trascritti e pubblicati. Il documento così corroborato dalla Curia, acquistava la *vis rei iudicatae:* tale atto, sia carta augustana, sia istromento, da pubblico e autentico diveniva esecutivo. I documenti della Curia sono muniti di sigillo. Abbiamo qui esempi dell'uso praticato in Francia di far redigere atti privati dagli « Officiales », per lo più sotto forma di recognitiones (litterae recognitoriae); cfr. P. Fournier, *Les officialités au Moyen Age*, Paris, 1880 e particolarmente l'*Appendice I;* Giry, *Manuel de diplomatique*, pp. 837 segg.; Steinacker, op. cit., p. 260. Ricordiamo quanto gli Statuti di Pietro II e di Amedeo VI conti di Savoia stabiliscono per le carte dei notai del comitato di Savoia. Pietro II ordina che quando si presenti un documento qualsiasi munito del sigillo del conte o del suo giudice, questi sia senz'altro tenuto a far eseguire le disposizioni dell'atto, salvo naturalmente il diritto di difesa da parte dell'incolpato (art. 17). Con un altro articolo (addizionale all'art. 20) si prescrive poi che tutti gli atti dei notai del comitato debbano portare il sigillo della Curia e non si presti fede ad essi prima che siano muniti di questo sigillo, e sigillati diventino esecutivi (cfr. Nani, op. cit., p. 89 e Durando, op. cit., pp. 146-147). Amedeo VI conferma quanto era stato ordinato in antico, che ogni istrumento venga sigillato col sigillo della Curia (cfr. Nani, *Gli Statuti dell'anno 1379 di Amedeo VI conte di Savoia*, p. 154, art. 27; *Nuova edizione*, ec., p. 269, art. 26; Durando, op. cit., 148 segg.; C. Nani, *Istromenti sigillati e stile di sigillato. Contributo alla storia dell'antica legislazione sabaudo-piemontese*, in *Studii giuridici dedicati e offerti a Francesco Schupfer. Storia del Diritto Italiano* (Torino, 1898), pp. 487 segg. Gli atti notarili, da me esaminati, di Aosta e della Valle non sono muniti di sigillo. Soltanto in alcuni casi, per assicurare all'atto notarile il procedimento esecutivo si ricorreva alla Curia, la quale non si limitava ad applicare il sigillo suo, ma faceva redigere un nuovo atto. Questo osservo incidentalmente, senza aver fatto indagini speciali.

